LE MIE IDEE
SU LA PENA DI MORTE

E CONFUTAZIONE

DEL PARAGRAFO 28 DELL' OPERA SU I DELITTI E LE PENE
DI CESARE BECCARIA

Per l' Avvocato

GIACINTO NUNZIATA

PARTE PRIMA

NAPOLI
PRESSO LA VEDOVA DI REALE, E FIGLI
1833.

Nulla lex aeque commoda: satis est, si plerumque et in summum prosit. Liv. ann. 23.

AVVERTIMENTO AL LETTORE.

Voglio, caro lettore, prevenirti di alcune cose pria che cominci a leggere questo mio libriccino.

I.° *Troverai in esso una digressione sulla valutazione dei reati, che potrà sembrarti lunga, poco esatta, incompleta, ed in molti punti estranea alla quistione; ma sappi ch' era mia volontà levarla interamente, e se l'ho ritenuta, ciò è stato a consiglio di qualche mio amico letterato, che mi ha fatto avvertire che questa digressione era necessaria,* 1.° *per dar lume alle mie idee,* 2.° *per non fare entrare subitamente il lettore in materia, e nel rigore delle dimostrazioni.*

II.° *Potrai dire che io sono disceso a troppo minute e triviali discettazioni; ti rispondo: piacesse al Cielo che gli scrittori non se ne dipartissero mai, allorchè bramano sinceramente di trovare la verità.*

III.° *La prima e seconda parte di questo mio qualunque siasi letterario lavoro, sono talmente connesse ed unite, che l'una è un commentario dell'altra; ti prego perciò a non dare il tuo giudizio senza averle lette amendue. Vivi felice.*

ALLA VERITA'

DEDICA DELL' AUTORE.

Augusta Verità, che sulla terra reggi invincibile potere; direttrice degli uomini saggi, presso dei quali hai culto e tempj; te che sei scolpita su i cuori di tutta quanta la specie umana, te invoco alta protettrice di questo mio lavoro, nel quale ho voluto renderti omaggio, e vendicarti dai paralogismi dell' errore.

A te rivolsi i miei sguardi fin dai miei piu teneri anni, e ti vidi fin d' allora splendente di una vivida luce, fuori della quale non vi sono che l'errore, e le tenebre: quindi non esitati di un momento à decidermi per te, Diva sempre vincitrice, sempre trionfante, e sotto il tuo vessillo ho giurato di pugnare unicamente per la tua causa.

Mi sarò forse ingannato ne' miei raziocinii; ma le mie intenzioni furono sempre senza macchia, e la buona fede in cui sono, mi darà diritto al pubblico compatimento.

Degna pure, o Diva augusta, accogliere l' omaggio che ti fo di queste mie carte, ed oh me felice se le ho scritte per te cui le consagro!

INTRODUZIONE

Si è disputato assai sulla origine della colleganza fra gli uomini; noi crediamo essersi questa formata dal progressivo andamento comune a tutte le cose. Gli uomini hanno pur troppo stimoli a vivere uniti ed amici, avendo ricevuto un essere socievole da quell'Ente Supremo che ha loro dato la vita. Qualche uomo influente, sia per lumi o cognizioni, sia per estensione di parentela, o per forze fisiche, o per eminenti virtù, incominciò a raccorre più famiglie (1) sotto la sua dipendenza; queste le consultavano nelle loro vertenze e nei loro bisogni come un nume da cui ricevessero degli oracoli: ecco la origine del potere, e la pietra fondamentale delle civili società, le quali in origine non furono che deboli, mal sicure, ed incerte, ma che col tempo si sono rendute fiorenti, culte, ed illuminate.

Si è cercato indagare ancora se prima della società gli uomini sieno vissuti vaganti fra boschi, ed isolati.

(1) Noi crediamo la società delle famiglie primitiva ed originaria coll' uomo; quella poi di parecchie famiglie, unite sotto di un capo, di un governo, e delle leggi, è facile che siasi prodotta col tratto successivo.

Oltre che di questo stato primitivo niuna tradizione abbiamo, ed è anche contrario ai dogmi di nostra Religione; vi sta aziandio che questa indagine a nulla mena, e malamente han cercato de' iuspublicisti trarne illazioni per la misura dei nostri diritti e doveri attuali.

In fatti, la società ha assicurato alla specie umana grandi avvantaggi di ogni genere, che non sono al certo disputabili; ma per ottenerli ha dovuto imperiosamente prescrivere a ciascuno di stare al suo posto; ed ella è stata forzata a creare una novella schiera di diritti e doveri, detti propriamente sociali. La società ha fatto sorgere il potere eminente, i magistrati, e le leggi ha dato al matrimonio un certo ordine ed una stabilità; ha reso la proprietà permanente, assicurandone a ciascuno il pacifico godimento, ed il più completo. Si sono veduti ancora gli ordini e le gerarchie, e tutti gli sforzi degli uomini si sono concentrati per vie meglio e pacificamente godere della loro vita.

Ma per ottenere tutto ciò, ripetiamo, la società ha dovuto prescrivere a ciascuno de' suoi membri di stare al suo posto; ecco quindi la necessità delle leggi penali. Se non vi fossero delinquenti, felice sarebbe la umanità nel seno della pace domestica; ma gli uomini hanno soverchi impulsi a delinquere; una folla di bisogni e d'interessi sempre varii, e talvolta opposti, vanno quasi, per dir così, a cingere la culla loro, e gli accompagnano in tutto il corso della vita.

Le passioni, che sono proprie del cuore umano, e che ben dirette e sagge sono capaci delle più grandi e più belle cose, tosto che sono disordinate o malvage,

armano la destra al sicario ed all'assassino, spingono alla vendetta, accendono l' odio e l' ira, ed il sangue scorre a rivi per effetto di esse.

Tutti i filosofi ed i giuspubblicisti sono convenuti sulla necessità assoluta di un codice penale; ma quali e quante esser debbano queste pene, fino a che grado d'intensità sia lecito farle salire: ecco un punto su cui non si è stato quasi mai di accordo, e che ha dato luogo ad opinioni infinite, varie e discordanti.

Alcuni hanno voluto ricercare la giustizia delle punigioni nel preteso stato di naturale selvatichezza; ma se la genesi delle pene inflitte dal pubblico potere è nello stato di società, a questa debbonsi esse rapportare per conoscerne la giustizia ed il valore. V'ha dippiù, se con lo stabilimento della società si è prodotta una rivoluzione così completa di quanto esisteva nello stato d'insociabilità, qual pro vi sarebbe a prendere per modello quest'ultimo, se fra l'uno stato e l'altro vi sono positive reali differenze?

Immaginario è del pari che gli uomini, entrando in società abbiano formato un patto sociale perpetuo ed inviolabile, come assurdo è altresì il volere a questo ricorrere ogni qual volta si tratta d'infligere una pena, per vedere se fra le concessioni primitive vi stia l'ipoteca del diritto che si pretende togliere al reo.

Con queste due false misure, alcuni filosofi e pubblicisti si sono portati ad esaminare la pena capitale, e l'hanno proclamata come ingiusta ed inutile, inumana e crudele, ed eccedente evidentemente i poteri del-

la sovranità e delle leggi, ed han conchiuso per la sua totale soppressione. (1)

I loro ragionamenti hanno influito su qualche governo, il quale ha cercato verificarli col fatto, sopprimendo del tutto la pena di morte; ma si è dovuto tosto richiamarla in vigore. Noi ne ignoriamo il perchè, ma crediamo molto bene, per la ragione che lo esperimento non è riuscito secondo che si diceva.

Ciò ci ha spinti ad esaminare se questa pena sia veramente utile e giusta, tanto maggiormente che pare ciò essere una opinione che vada acquistando di giorno in giorno una certa consistenza.

Conveniamo che la barbarie dei tempi aveva troppo prodigato questa pena, con evidente mancanza di politica e con eccessiva ingiustizia. Noi non possiamo che fremere in vedere applicata la pena capitale al furto eccedente un' oncia d' oro, giusta una legge di Carlo d' Angiò (2), ed a quello di cinque soldi, giusta una legge di Federico di Svevia, che la stessa pena applicò a chi costringeva colla forza una pubblica meretrice a secondare le sue voglie. Arrigo II, coll' editto di febbraio 1559, impose la pena di morte alla donzella che aveva occultato la gravidanza o il parto.

(1) Beccaria, Voltaire, Bentham, Roscoe ed altri autori stanno per la inutilità ed ingiustizia della pena capitale.

(2) Il testo di questa legge di Carlo d'Angiò è concepito così: *Is autem qui rem valentem ultra augustale furatus fuorit, manum amittat. Ille vero qui ad bona altra unciam valentia furtivas manus extenderit, quicumque eorum de pluribus furtis licet minimis convinctus fuorit, suspendio condemnetur, et si nobilis, capitali poena plectetur.*

Lo statuto 8. di Elisabetta d' Inghilterra dichiarava delitto di fellonia, senza benefizio di clero il furto maggiore di dodici danari commesso su di una persona qualunque. Gli statuti inglesi ed irlandesi punivano di morte il furto dei pannolini nei luoghi dove si asciugavano ec. Io non so darmi pace su queste leggi di sangue.

Confessiamo ingenuamente essere i popoli di molto debitori alla moderna filosofia, se si è richiamata la pena capitale ai veri principii (1); ma il volerla del tutto sopprimere, come si è preteso, questo a noi pare volerci menare sull' estremo contrario, essendo ben persuasi che gli estremi si toccano, e che dal meriggio cominciano le tenebre, e che noi siamo egualmente ciechi e nel buio più profondo, e sotto i raggi troppo risplendenti del Sole.

Noi divideremo questo nostro lavoro in due paragrafi: nel primo tratteremo della necessità, e quindi della giustizia della pena capitale; nel secondo, della sua evidente utilità.

Protestiamo che noi trattiamo la quistione sotto l' aspetto della società; poichè è sotto questo punto di veduta ch' esser deve riguardata; ma per fare cosa grata agli amici dello stato di selvatichezza naturale, noi tratteremo della giustizia di codesta pena anche sotto

(1) Minos e Dracone sanzionarono la pena di morte per ogni minimo delitto. Le leggi Decemvirali fanno orrore; e quelle degli Svevi e degli Angioini furono crudelissime nel nostro Regno. D' altronde le leggi Saliche, tanto commendate dal Montesquieu, peccarono di rilasatezza. Negli estremi, qual norma più sicura che la strada di mezzo? *Medium tenuere beati*. È questo il *juste milieu* di cui si è menato tanto grido in Francia, ed al quale si sono profuse tante lodi.

quest' ultimo riguardo, quantunque ciò non faremo che di passaggio.

Non pretendiamo di dare le nostre idee come le migliori, ma perchè tal è il nostro pensare, non facendo ora che divulgarlo per le stampe.

§. I.

Della necessità e della giustizia della pena capitale.

Per ogni ben regolato governo è un principio inconcusso che non vi debba essere reato senza pena. Da questo primo assioma sociale ne discende un secondo, cioè che ogni pena è giusta, allorchè è necessaria.

In fatti, la impunità alimenta i delitti e li fa crescere a gradi, ed il trionfo degli scellerati sulla oppressione dei buoni ed onesti cittadini è un sicuro indizio che la società cammina a gran passi verso il suo discioglimento.

Quindi ogni pena di qualunque grado, e di qualunque intensità, è sempre giusta allorchè è assolutamente necessaria, cioè allorchè senza di essa non può reprimersi un delinquente; ecco una giustizia delle pene fondata tutta su i rapporti socievoli, che non puossi al certo rinvenire nello stato di natura, nè nel voluto rozzo e primitivo patto sociale.

Inoltre, la società riconosce l' assoluta necessità di dovere graduare le pene a misura della diversa intensità dei reati; ecco un novello principio adottato dall'il-

luminata politica, applaudito dalla ragione e dal buon senso, e sul quale gli scrittori tutti concordano.

In fatti, un legislatore, nel sanzionare un codice di leggi penali, esser deve attentissimo perchè la gradazione delle pene segua di pari passo la gradazione dei reati, e che la intensità della pena stia eguale all'intensità del fatto delittuoso, dappoichè, ove per reati diversi sia data la istessa pena, il delinquente si atterrà piuttosto al reato più grave (1).

Così, se all'omicida si applicasse la stessa punigione che a quegli che altrui ferisse solamente, allora si sarebbe tentato essere piuttosto omicidiario, che feritore.

V'è dippiù, ove fra due reati intercede immensa distanza per la loro reciproca intensità, la stessa distanza si deve interporre fra la diversa intensità della rispettiva punizione. Quindi la distanza fra le diverse pene deve stare in ragione quasi aritmetica con la distanza che frapponsi fra i diversi reati.

Questa gradazione è di un grande interesse per le civili società, giacchè indipendentemente dalla giustizia che rimarrebbe lesa, qualora a' reati diversi si applicasse la stessa pena, ne avverrebbe ancora che le pene quasi forzerebbero i delinquenti a commettere i reati più gravi, violando così quel primo principio scolpito in tutti i cuori, e ch'è un altro dogma delle società, cioè che fra due mali, uopo è scegliere il minore.

(1) In Moscovia, ove la pena pe' ladri è la stessa di quella degli assassini, continuamente si assassina. *Stato pres. della Gran Rus. del Perry.*

Qualora dunque tolta la pena di morte mancasse la gradazione necessaria alle pene, qualora senza di essa si fosse forzato a rimanere dei reati impuniti, chi in tale ipotesi esisterebbe un istante a proclamare la evidente giustizia dell' ultimo supplicio pe' malfattori. Ecco ciò che noi ci proponiamo dimostrare preliminarmente.

Per fare questa dimostrazione ci è necessario percorrere rapidamente le diverse cagioni che possono concorrere nei reati, ed il maggiore o minore interesse che prendere ne debba il legislatore, per potere adottare diverse pene proporzionate ai diversi delitti. Ciò ci mena ad una digressione che, quantunque un poco lunga, è necessaria per lo sviluppamento delle nostre idee. (1).

Dovendo noi dare un quadro della intensità e del valore dei diversi reati, sulle prime ci si presentano il dolo ed il danno.

A prima vista pare che questi due primi elementi costitutivi del reato sieno indivisibili, e che l' uno non possa stare dall' altro disgiunto per dare ad una operazione il carattere di delitto.

Eppure non è così; nei reati vi può stare il solo dolo, o il solo danno, o il dolo ed il danno uniti insieme. Essi prendono diverso carattere, e sono diversamente considerati dalla legge, secondochè vi concorre o solamente il primo, o solamente il secondo, o entrambi simultaneamente.

In fatti, la ragione e la legge grande differenza

(1) In questa digressione si troveranno punti che sembrar possono estranei al nostro scopo, ma de' quali noi abbiamo dovuto far parola per la necessità dell' ordine e della connessione delle idee.

interpongono fra il dolo del delinquente ed il danno che la operazione delittuosa arreca ad altrui; ed il dolo primeggia sul danno per rispetto alla pena. Quindi son massime di diritto penale che il solo dolo fa i reati (1), e dà loro il carattere allarmante per rispetto alla pena; il solo danno poi non produce che delitti causali o operazioni semplicemente colpose: e per quanto sia grave, esso figura sempre come attenuante in faccia alla pena.

Incominciamo dal parlare del dolo.

Abbiamo detto che il solo dolo, senza danno, può dare ad una operazione il carattere allarmante di reato grave per farla gravemente punire, ed ora aggiungiamo quand'anche dalla operazione sia seguito del bene; così, chi volendo altrui uccidere con un colpo di pistola, lo ferisca in un tumore mortale che gli ridoni la salute e la vita, egli è colpevole di omicidio mancato, quantunque l'offeso niun danno abbia risentito dall'attentato, che anzi ne abbia ricevuto del bene. (2)

Ma il dolo ha i suoi gradi; si può essere malvagio colla volontà come dieci, come quattro, come due: così, chi ferisce nel braccio, non ha inteso fare altro all'offeso che una lesione locale, nè ha pensato di torgli la vita; dappoichè da queste ferite parziali rarissime volte segue la morte; al contrario le ferite del

---

(1) *In maleficis voluntas spectatur*, L. 44 ff. *ad Leg. Cornel. de sicariis*.

(2) Trattandosi qui di reato consumato si dovrebbe punire in proporzione del danno; ma siccome non v'è danno in questo caso, così la pena deve stare necessariamente in proporzione del dolo: ecco un caso di eccezione alla regola che noi stabiliremo nella pag. 16.

cervello, del cuore, della trachea, dei bronchi, del diaframma, del ventricolo, la dilacerazione delle arterie (1) sono sempre riputate gravi in quanto alla pena, poichè, quantunque da queste ferite non sia seguita la morte, ciò non per tanto è chiaro che a volontà del colpevole era quella di torre al suo avversario la vita. Ecco il *nobilitas loci* di cui fan motto i giureconsulti romani.

Inoltre, v' è più dolo secondo la maggiore o minore estensione dei diritti che si sono attaccati col reato. Così, chi tenta incendiare una casa in campagna, ha minor dolo di chi tentasse incendiarla in Città, ove l' incendio può comunicarsi alle case vicine; e l' uno e l' altro incendio è diverso dal metter fuoco ad una polveriera, nella di cui esplosione possono essere compromesse le fortune e la vita di un' intera popolazione. Queste due ultime gradazioni del dolo possono riferir-

(1) Ferite mortali del cervello sono le forti commozioni e concussioni cerebrali, cagionate da violentissime contusioni del capo, le ferite profonde del cervello e del cervelletto, quelle che molto offendono la midolla allungata, e quelle della parte superiore della midolla spinale, e che la lacerano. Ferite mortali del cuore sono le profonde ferite penetranti nelle sue cavità, la lacerazione, e le forti contusioni del medesimo, la incisione dei tronchi e de' maggiori rami arteriosi e venosi, e delle loro ramificazioni che entrano nella sostanza dei visceri. Sono irreparabilmente mortali le grandi ferite della trachea, che troncando la continuità del canale vietano all' aria d' entrare nei polmoni. Sono del pari letali le grandi ferite dei bronchi. Il diaframma è muscolo *memorabilis*, secondo Haller, *et post cor facile princeps*; quindi è che sono fatali tutte le ferite capaci di ledere grandemente la sua integrità, e di sospenderne in conseguenza l' azione. Ferite mortali del ventricolo sono tutte quelle dello stomaco, che lacerano i suoi vasi maggiori sanguigni, quelle che lo traforano, e quelle che penetrano in cavità nelle pertinenze degli orificii.

si anche al danno, e noi ne favelleremo altravolta, allorchè tratteremo di quest' ultimo.

Inoltre uopo è vedere se tutti i diritti attaccati col reato sono una conseguenza immediata, necessaria e diretta della operazione delittuosa. Così, dell' incendio di una polveriera è necessario effetto la ruina della città contigua, e la morte degli abitanti.

Ma se il diritto attaccato in origine fu uno, e poi per le conseguenze ne sieno risultati altri attacchi, allora, se queste lesioni secondarie non sono necessarie, ma contingenti, fortuite ed inopinate, il colpevole non è tenuto che della lesione primitiva, giacchè per questa sola può stare il suo dolo, e non per le altre. Così, chi incendiasse una casa in campagna e per la veemenza eccessiva di un oragano il fuoco si appiccasse ad una polveriera immensamente lontana dalla casa incendiata, in tale ipotesi l' incendiario non sarebbe tenuto che per l' incendio della sola casa, dappoichè per questa sola sta la sua volontà malvagia, e non già per la polveriera, la quale in distanza così enorme non era presumibile che potesse pericolare.

Inoltre, cresce il dolo nelle recidive e nelle reiterazioni (1). Chi dopo aver commesso un reato, torna a

(1) Leg. Pen. art. 78, È recidivo chiunque dopo di essere stato condannato per un reato, commetta altro reato. Si ha per condannato ogn' individuo, contra il quale si trova profferita irrevocabilmente una pena, in modo che se ne renda legale l' esecuzione.

Art. 85, La iterazione si ha quando il colpevole di un misfatto, pel quale non è stato ancora condannato legalmente, commetta altro misfatto; o il colpevole di delitto commetta altro delitto; o il colpevole di contravvenzione commetta altra contravvenzione.

delinquere, fa vedere che egli disprezgia la imponenza del magistrato ed i fulmini della legge; quindi fa d' uopo che la malvagità dell' animo suo rimanga scossa, se è possibile, da punigioni più gravi.

Passiamo al danno.

Chi ignora che il solo danno senza dolo non è capace di dare ad una operazione il carattere di reato? Senza dolo vi saranno operazioni semplicemente colpose, o causali, ma non mai delitti. Così, chi credendo di apprestare altrui una medicina salutevole gli dia a bere un veleno che gli produca la morte, è colpevole in quanto al danno, come chi in rissa si renda reo di un simile attentato; ma in quanto al dolo egli è innocente, come chi volendo altrui fare del bene sia soddisfatto nelle sue rette intenzioni, e che la sua volontà sia pura, quantunque trovisi fallita nei modi di esecuzione. Quindi la legge è giustamente indulgente a pro del delinquente semplicemente colposo, ed il pubblico suffragio si unisce a compatire la fralezza dell' umana natura, facilissima ad errare.

Ma la pubblica sicurezza richiede che eziandio le operazioni semplicemente colpose (1) siano punite, quantunque leggermente e con diversi gradi di pena, secondo che le conseguenze dell' altrui imprudenza sono mag-

(1) La Leg. 2 ff *de poenis* dice così: *delinquunt autem aut proposito, aut impetu, aut casu. Proposito delinquunt latrones qui factionem habent, impetu autem cum per ebrietatem ad manus vel ad ferrum venitur. Casu vero cum in venendo thelum in faeram missam hominem interficit.* Il dritto Romano dava il nome di causali ai delitti, che noi abbiamo denominati semplicemente colposi, cioè reati senza dolo.

giormente a temersi, e secondo la frequenza degli atti, e l' abuso di confidenza dannevole al terzo. Così, se precipitando un edifizio uccida o ferisca delle persone, la legge, per motivo di pubblica sicurezza, ne rende risponsabile il proprietario della casa, perchè gli altri sieno attentissimi a ben condizionare i loro fabbricati. E qualora tali inconvenienti si rendessero frequenti, sarebbe conducente allo scopo di esasperarne la punizione.

Dal principio che non v' è reato ove non v' è dolo, ne discendono diverse conseguenze.

1. Non sono imputabili quelle azione dannevoli a cui siamo costretti da una forza maggiore: (1) *vis major cui resisti non potest*; così, se un individuo con una pistola alla mano m' imponga o di ferire Tizio, o di scaricarmi quell' arma fatale nel petto, e se io posto in tale inevitabile alternativa, ferisco Tizio, allora io a nulla sarò tenuto; dappoichè ho diritto ad anteporre la salvezza ed incolumità della propria mia vita a quella degli altri.

Che se poi a questa forza maggiore si poteva resistere, allora le operazioni colpevoli meritano di essere punite, quantunque con pene leggere. A questo proposito le leggi romane dicevano, *vis major quae cadit in virum constantem*.

È qui il luogo opportuno di far motto della forza

---

(1) Un ente che agisce per violenza non è realmente che il semplice strumento di un altro ente che lo necessita ad agire. Non si può dire realmente di lui, che egli agisca, ma bensì ch'egli è agito. Wollaston *Ebau. de la Relig. natur.* Sect. 1.a pro. 1.

delle passioni, e notare quanta influenza aver possano esse su de' reati, e sulla loro rispettiva punigione.

Chi ignora che colui il quale viene veementemente scosso da una passione viva ed esaltante, si trova in uno stato di delirio parziale e temporaneo, di guisa che le operazioni delittuose commesse in questo stato, e che sono il risultato e la conseguenza della passione, non sono volontarie, ma quasi forzate e senza dolo, e quindi non imputabili? Ma la legge in questo caso non ammette per iscusande le passioni che quando abbiano un oggetto nobile, o la conservazione del proprio individuo in una legittima difesa, o delle persone che a noi sono care per vincoli di sangue e di parentela.

Sarebbe pericoloso lo ammettere come scusanda la forza di una passione qualunque, ed in genere, questa sarebbe la salvaguardia dei rei, e la loro panacea universale per rinvenire nelle passioni la inimputabilità dei propri reati. Ecco perchè la legge dà per iscusande le risse, le provocazioni, la legittima difesa; ed in questi casi le pene discendono quasi sempre da uno a due gradi, ed in alcuni altri si pronuncia l' assoluta inimputabilità.

Dal principio che senza dolo non v'è reato, e che il semplice danno non è capace in alcuni casi di dare ad una operazione il carattere di reato, ne segue che non sono imputabili delle operazioni delittuose coloro che si trovano in uno stato di alienazione mentale, e pe' reati che commettono nell' accesso del loro delirio. Quindi la mania, la melanconia, l' idiotismo, l' erotomania, la

atiriasi, i sordimuti di nascita, i sonnambuli, gli entusiasti in un certo punto d'immensa esaltazione ( ): queste cagioni tutte in alcuni casi rendono non imputabili le operazioni delittuose, ed in altri fanno mitigare la pena.

L'errore è del pari scusando nei reati. È risaputo in dritto che chi erra manca di volontà, e nei delitti l'errore fa mancare il dolo (2), ed il solo danno o non

---

(1) Mania (*insania, furor, mania, delirium maniacum*). La mania è un delirio generale cronico senza febbre, con eccitazione delle forze della vita; questa scusa sempre i reati, a meno che non sieno stati commessi nei lucidi intervalli. Melanconia, Monomania, dicesi un delirio parziale senza febbre, con timore e tristezza prolungati. I melanconici sono conscii di se stessi, e conservano la memoria, ma si fissano sopra certe idee che li rendono eccessivamente mesti e meditabondi, o li rallegrano fortemente: costoro meritano piuttosto compatimento dei loro delitti, anzi che perdono. Idiotismo vale lo stesso che fatuità, imbecillità di animo, stupidezza; questo può essere connato o acquisito. Lo stupido non è scusabile dei delitti se non è totalmente fatuo, o mancante interamente di senso comune. Erotomania (delirio erotico, melanconia amorosa): essa consiste in un amore eccessivo e delirante per un oggetto reale o immaginario; malattia in cui è lesa l'immaginazione, e vi ha errore d'intelletto. I paladini della Corte di Carlo Magno si favoleggia di essere stati erotomaniaci. Satiriasi (lubricità) e Ninfomania (furore uterino), sono queste due malattie degli organi della generazione de' due sessi; in essi gl'individui che ne sono presi sentono indomabile e ferina libidine, che li fa dare in tali eccessi da oltrepassare ogni limite di pudore. La fisiologia ci fa conoscere che la mancanza della voce, e dell'udito nei sordi-muti nati non distrugge in essi le facoltà intellettuali; quindi essi meritano di essere puniti dei loro reati, quantunque non severamente. Sonnambolismo, stato intermedio tra la veglia ed il sonno, in cui la memoria, l'immaginazione ed i sensi sono in una specie di esercizio imperfetto o di attività parziale. Quindi non sono imputabili i delitti che commettono i nottamboli nell'atto del sonnambolismo.

(2) *Nescivimus non licere, imprudenter fecimus.* Cicer. *de invent.* lib. XXXI.

è in questo caso imputabile, o è punibile leggiermente.

Vediamo finalmente quali siano gli effetti penali, allorchè nel reato concorre il dolo ed il danno.

Quando la operazione delittuosa è seguita dal danno, allora si ha il reato consumato propriamente detto.

Abbiam veduto che nei reati tentati o mancati, il dolo è la misura della pena; al contrario, nei reati consumati, il danno decide della pena; spieghiamoci con un esempio. Tizio tira un colpo di fucile al suo nemico Cajo; il colpo va a vuoto; Tizio è condannato come colpevole di omicidio mancato, quantunque la sua volontà forse fosse di ferire solamente, o di spaventare. Suppongasi per lo contrario che Tizio colla volontà di uccidere Caio, gli tiri un colpo di pistola, ma non lo ferisca che in un braccio; egli in questo caso è punito come semplice feritore: ecco una bizzarria necessaria del dritto penale, cioè che per lo stesso genere di reato vi può essere maggiore pena allorchè quello è semplicemente tentato o mancato, che quando è consumato. In una parola, nel reato consumato si valuta il danno come misura della pena., e nel mancato la estrinsecazione della volontà è quella che decide della punizione.

Quindi nel reato consumato deve esaminarsi preliminarmente per quanto vi sia concorsa la volontà de delinquente: assodato questo primo punto, la proporzione della pena deve stare in proporzione del danno, e non può mai essere maggiore di questo. (1) Da ciò

---

(1) Questa è la regola generale, ma essa soffre delle grandi ec-

chiaro risulta che nei reati consumati la pena varia secondo che è diversamente nobile il diritto leso, e secondo il maggiore o minore numero di lesioni prodotte dall' atto; e giusta queste circostanze più o meno aggravanti, si deve applicare una pena più o meno grave. Così, la falsità nelle carte dei privati è da punirsi con minore asprezza della falsità nei pubblici documenti e nelle fedi di banco. Similmente, gli attacchi nelle proprietà altrui sono meno gravi che gli attacchi nella vita, e nelle sue facoltà fisiche e personali; quindi è più grave l' uccidere che il rubare, dappoichè il diritto alla vita è più nobile del diritto ai beni.

Similmente l' incendio in un luogo solitario e di campagna è ben diverso da quello eseguito in un luogo abitato, o da quello di una polveriera, di un porto, di un archivio del Regno. L' uccidere un privato è diverso dall' uccidere un pubblico funzionario nell' esercizio delle sue funzioni, poichè nel primo caso una è la lesione cioè l' avere ucciso; nel secondo sono due, cioè e l' uccidere, ed il violare l' ordine pubblico e le leggi.

Avendo noi ampiamente parlato del dolo e del danno, ci rimane ora ad avvertire che non sono questi i soli punti che prendere debba in considerazione il legislatore per punire, e con diversi gradi; ma che vi sono altri motivi per mitigare o esasperare la punizione.

Qualora speri un colpevole di rimanere impunito,

---

cezioni; giacchè i gradi del dolo nei delitti consumati sovente decidono per una pena più grave del danno, come abbiam veduto nelle pagine precedenti.

atteso la impenetrabilità del proprio reato, e qualora questa di lui speranza abbia qualche fondamento di ragione e di verità, per la quasi difficoltà assoluta di rinvenire tracce sicure del delitto, in questi casi si esaspera immensamente la pena, ed a ragione; dappoichè la speranza di rimanere impunito, incoraggia al delinquere; e la difficoltà di assicurarsi dell'esistenza del delitto fa conoscere che questa speranza ha una certa realità: il più delle volte reati di tal fatta rimangono impuniti (1),

Inoltre, si aggrava la pena allorchè, per le circostanze particolari del delinquente, questi è in una posizione più facile a poter delinquere; quindi diremo che crescere debba la intensità della punizione in proporzione della facilità a commettere il reato, e dei minori

---

(1) La legge penale punisce con maggiore esasperazione l'avvelenatore, non solo per la premeditazione che vi sta nel suo reato, ma anche per la difficoltà di verificare e la sostanza venefica e la morte per avvelenamento; quando questo è regolato con sagacità da persone conoscitrici dell'infame arte di avvelenare, se ne rende quasi impossibile lo scoprimento. Quante morti d'infelici che noi attribuiamo alla legge comune a tutti gli esseri viventi, sono il risultato della frode e dell'altrui malvagità! Ciò fece dire ad Anton. Mattei, nel suo trattato *de Criminibus*, p. 391: *Plus sit hominem occidere veneno quam gladio. Accidit quod eo graviores insidiae sint, quod difficillius vitari possunt; idcirco veneno quam gladio necari, gravius esse censendum.* Per l'istessa ragione si aggrava la pena qualora vi sia occultazione del cadavere dell'ucciso, o seppellimento con sostanze corrosive: in questi casi manca il corpo materiale del reato.

Similmente si dà punigione più rigida allorchè si è commesso un reato con maschera o con altre trasformazioni della propria persona, dappoichè in questi casi riesce difficile assicurarsi dell'identica persona del delinquente.

mezzi di opposizione che può ricevere l'aggressore, sia per parte dell'aggredito, sia pel minore numero di difficoltà che conviene superare per mandare ad effetto il reato. Ecco perchè il furto semplice diviene qualificato, qualora nel ladro vi concorra la qualità di domestico del dirubato. Ecco perchè l' omicidio premeditato è punito colla morte; sia perchè con animo risoluto e scevro da passioni si va al misfatto, sia per la difficoltà di scoprirlo, sia in fine per la facilità dell' esecuzione, ed i minori mezzi di opposizione che conviene superare; quegl' infelici che si trovano in tali dispiacevoli circostanze difficilmente si sottraggono alla sventura, e quasi sempre vi ricevono la morte. Ecco perchè si è dato a questi delinquenti l'infame nome di assassini, mentre all' uccisore in rissa si dà quello meno obbrobrioso di omicidiario. Nelle risse non sempre segue la morte dell' aggredito; può stare che l' aggressore rimanga vittima del suo ardimento, facendosi l' aggredito giustizia colle proprie mani; può stare che vi si frappongano felici ostacoli onde la morte non segua (1); può seguire la riconciliazione: queste sono le tante circostanze che fanno mitigare la pena per l' omicida in rissa. Similmente, chi estraneo alla casa vuol commettervi un furto, uopo è che ne atterri le porte; deve evitare gli sguardi di chi vi abita per non far seguire la perigliosa con-

(1) Nell'impero Cinese, ove si rinvengono leggi di grande ammirazione per l'uomo filosofo, si dà ai vicini del luogo ove è seguito l' omicidio una certa risponsabilità in faccia al Magistrato ed alla legge: saggia disposizione, che rende i vicini interessati perchè l' omicidio non segua.

clamazione; deve guardarsi dai mezzi di difesa che gli possono essere opposti, e per qualunque ostacolo che rinvenga in una di queste operazioni, o non si determina o non esegue il furto. Ma queste difficoltà non sono a vincersi dal domestico, il quale atteso la facilità della esecuzione, può più facilmente determinarsi al furto ed eseguirlo; quindi, per rimuoverlo dal pensiere delittuoso, la legge gli fulmina una pena più grave (1).

Inoltre, secondo che una data specie di reato si rende più frequente e di un uso più comune, conviene aggravarne la punizione (2), giacchè la frequenza di tali atti criminosi fa vedere che le pene fulminate, ed i mezzi adottati dal governo sono insufficienti per prevenirne il rinnovellamento.

Quindi uopo è adottare misure di prevenzione più severe, comminare pene più rigide, per vedere, se così facendo, si possa vincere la propensione del popolo ad abbandonarsi a simili reati (3).

(1) Lo scellerato sente impetuosamente raffreddarsi in petto il fomite del delitto, per dar luogo al terrore salutare della pena, talchè, a proporzione che più lungo è il cammino per cui deve inoltrarsi per giungere fino al compimento del suo reato, egli vede stendersi innanzi a lui una serie più lunga d'incidenti e di pericoli, ogn'uno dei quali gli presenta l'avvicinamento della potestà esecutrice, e la sanzione tremenda delle leggi che gli sovrasta inesorabile per gettarlo fra gli orrori della schiavitù e dell'indigenza, o del patibolo.—Romag. *Gen. del Drit. pen.* pag. 323.

(2) *Evenit ut eadem scelera in quibusdam Provinciis gravius plectantur: ut in Africa messium incensores: in Missia vitium: ut ubi metalla sunt adulteratores monetae; nonnunquam evenit, ut aliquorum maleficiorum supplicia exacerbantur quoties nimirum multis personis grassantibus exemplo opus est.* L. 16 ff. *de poenis.*

(3) Nel secolo passato si erano resi frequentissimi i furti in questa nostra capitale. Scosso il Re dalla frequenza di tali atti criminosi, elesse

Nel valutare la intensità dei reati un saggio legislatore deve prendere in considerazione eziandio la diversità del clima, le abitudini e gli usi dei popoli, la forma di governo; se agli atti che dichiara reati si abbia una tendenza naturale, e non vincibile che dietro grandi sforzi dell'animo, per così applicarvi diverse pene; ma siccome il trattare ampiamente di tutto questo sarebbe estraneo al nostro proponimento, così non facciamo che accennarlo solamente.

Premesso questo ampio quadro del valore e della intensità dei reati, veniamo a provare ciò che ci abbiamo proposto fin da principio, cioè che tolta la pena di morte, mancherebbe la gradazione necessaria alle pene; più, in molti casi si sarebbe forzato a rimanere dei reati impuniti.

Incominciamo dalla mancanza di graduazione nelle pene.

La moderna filosofia ha dichiarato atroci ed inutili le pene tutte afflittive di corpo; e parecchi governi illuminati hanno voluto conformarsi a questo principio. In oggi quasi generalmente sono cancellate dai codici penali delle culte nazioni la tortura, il taglione, il troncamento della mano al falsario, il K usato dai Romani pel calunniatore (1); la confisca dei beni neanche è più

---

a reggente della Vicaria il cavaliere D. Luigi de Medici, con pieni poteri per la estirpazione dei ladri; e le misure di rigore adottate riuscirono così bene, che fra breve tempo si vide estirpata una così detestabile abitudine nel basso popolo.

(1) Per uno statuto di Errico VII d'Inghilterra troncavasi la mano dritta a chi percuoteva un altro nel luogo ove il Re risedeva. Per una

in uso in molti luoghi. Noi conveniamo perfettamente della ingiustizia e della quasi inutilità di queste pene.

Quindi non rimane che la sola pena capitale, come afflittiva di corpo: questa soppressa, non ve ne sarebbe più alcuna; le pene tutte sarebbero ridotte alla sola perdita della libertà per un tempo più o meno lungo, e con maggiori o minori restrizioni.

Ho detto alla sola perdita della libertà, dappoichè l'esilio, la interdizione dai pubblici uffici o patrimoniale, e l'ammenda non possono dirsi propriamente pene, come dimostreremo in appresso.

Qui da taluno ci si potrebbe obbiettare, perchè alla pena capitale, che alla moderna filosofia sembrerebbe doversi sopprimere, non sostituir quella della perdita della libertà a vita? Noi risponderemmo che soppressa la pena di morte, si dovrebbe sopprimere eziandio la pena perpetua, e che le punizioni tutte non dovrebbero essere che temporanee.

In fatti impolitica sarebbe quella legge che dichiarandosi negativa a dare la morte ad un delinquente massimo, non fomentasse almeno in questo la speranza di vedersi restituito alla libertà, come unico mezzo di ren-

legge di Elisabetta, chi rubava una pecora perdeva la mano sinistra. Lo statuto 2 di Guglielmo III ordinava il marchio bruciante sulla più guardata parte della guancia sinistra de' ladri. Le leggi penali dei Franchi, che invasero le Gallie, facevano cavare un occhio a chi avesse commesso un furto, e troncare il naso a chi era convinto di due. Erano tutte queste pene afflittive di corpo, e la moderna legislazione le ha proscritte. L'Imperatore di Russia Alessandro I. fin dal 1817 abolì l'uso crudele di fendere le narici, e mozzare le orecchie ai deportati in Siberia, e soppresse eziandio la pena del marchio.

derlo meno pericoloso e nocente; deve lusingarsi almeno il colpevole di poter un giorno meritare dalla società quei riguardi di cui si è renduto indegno coi suoi delitti. Il legislatore dovrebbe dire al condannato: *se io non posso maggiormente aggravare le tue pene, per averle tutte esaurite contro di te, spera almeno nella mia clemenza; se tu sarai buono, ti restituirò alla società ed alla tua famiglia: tu ritornerai nella pienezza dei diritti tuoi.*

Al contrario, escludendo la pena di morte, e ritenendo le punigioni a vita, ciò sarebbe mettere i condannati a queste pene nello stato di nulla avere a sperare, e nulla a temere dalla legge: il che sarebbe un errore di politica e di buon governo imperdonabile: ciò fomenterebbe i reati, metterebbe uomini di cattiva condotta fuori del terrore salutare della legge; niun bene si potrebbe sperare, e tutto il male temere da costoro.

Queste ragioni così decisive ed imponenti non si sono punto messe a calcolo da coloro che vorrebbero data la pena a vita in vece della capitale.

Se a ciò essi avessero posto mente, sarebbero con noi convenuti di una novella necessaria limitazione alla perdita della libertà, cioè dover essere questa a tempo, e non mai a vita, qualora si volesse sopprimere la pena capitale.

Or noi sfideremmo gl' ingegni più sublimi ad escogitare un codice penale, graduato secondo la diversa ed immensa varietà giusta la quale può delinquersi, colla sola pena della perdita della libertà temporanea; ciò

sarebbe volere adattare la veste di un pigmeo ad un gigante: quest' ultimo sarebbe più nudo che vestito.

In fatti, trattandosi di perdita della libertà temporanea, il massimo di questa pena non potrebbe essere maggiore di anni venticinque (1), calcolando il più ed il meno; portandosi più oltre, in moltissimi casi addiverrebbe perpetua. Ecco quindi la necessità di dovere limitare la gradazione tutta delle pene nel ben circoscritto spazio di soli anni venticinque, ed includere in essi la infinita e non mai circoscritta varietà dei reati.

Ma volendo uniformarci ai nostri avversari, ammettiamo pure le pene a vita, ed escludiamo la capitale; vediamone però gli effetti in quanto alla gradazione.

Sulle prime, dovendo un legislatore con giustizia e sottile accorgimento graduare le pene, gli è necessario che conosca con precisione ed esattezza due punti essenziali, cioè donde le pene debbono incominciare ed ove debbono finire. Ma come avere ciò nella massima punigione a vita, se questa dipende dalla somma incertezza ed eventualità della sua durata? Se uno dei due punti è incerto, come tirare con certezza i punti intermedi? Questo sarebbe voler trarre la graduazione

---

(1) Non faccia sorpresa, se noi qui estendiamo la durata massima della pena temporanea ad anni venticinque, mentre in appresso dimostreremo di non potersi allungare al di là di anni venti, dappoichè qui parliamo della sola pena temporanea, esclusa la perpetua; ed in questo caso può portarsi la pena temporanea fino agli anni venticinque, ed anche a qualche anno dippiù.

delle pene da un principio che in molti casi può trovarsi erroneo e falso, e quindi fuori di graduazione.

In fatti, dovendo la pena perpetua servire di anello primo alla catena discendentale delle pene, è necessità fissarne la durata; ma come ciò fare, se la vita umana è fra tante incertezze e fra tanti perigli? Però, se è incerto l' istante in cui può morirsi, egli è certo che la vita umana non può portarsi oltre un dato termine; da quest' ultimo principio, che non ha bisogno di dimostrazione, discendono le più brillanti verità in difesa della pena capitale.

Primieramente, tolta la pena capitale, la gradazione delle pene il più delle volte starà nel solo nome, e non già nel fatto.

Così, supponiamo che la stessa pena temporanea di anni 20 sia data ad un vecchio, e ad un giovane; pel vecchio, questa pena è temporanea nel nome, ma perpetua nel fatto, giacchè egli sen muore espiando la pena, e dee morire, atteso la sua avanzata età.

Più, applicata la pena temporanea di anni 30 a due delinquenti, l' uno di valida e robusta salute, e l' altro affetto da cronica malattia; per quest' ultimo la pena nel fatto sarà perpetua, stante la sua cagionevole salute.

Inoltre, la pena perpetua applicata ad un uomo avanzato in età per un reato massimo, è talora meno grave, o al più eguale a quella temporanea applicata ad un giovine per un reato minore. Così, se condannate un uomo di 90 anni alla pena perpetua perchè avvelenatore, ed un giovine ad una pena temporanea di anni 20

perchè omicida semplice, ne avviene che pel primo la pena non può durare più di 10 anni, mentre che pel secondo può durare tutti gli anni venti. E non è questo un voler graduare le pene nel nome, e non nel fatto?

Nè vale il dire che queste sono eventualità di cui non deve tener conto il legislatore, dappoichè la durata massima della vita è certezza e non eventualità; che anzi dovendo in questo caso la gradazione delle pene fissarsi sulla presumibilità della durata della vita umana, questa c' indica che il vecchio deve morire prima del giovane, ed il malato cronico prima dell' uomo sano e robusto.

Sviluppiamo il detto di sopra con un poco più di chiarezza e di precisione.

Supponiamo che il massimo della pena temporanea sia di anni trenta; in tal caso pei condannati di anni settanta o più la pena temporanea di anni trenta sarà certamente perpetua; similmente pei condannati di anni ottanta o più la pena temporanea di anni venti sarà perpetua: e così calcolando, di quanti anni si aumenta la vita la pena temporanea di tanti anni di meno addiviene perpetua.

Al contrario, la pena perpetua pe' condannati di anni settanta o più sarà sempre tutto al più eguale o minore in intensità, ma quasi non mai maggiore delle temporanee, calcolando queste da un anno fino ai 30.

Noi abbiamo fissato il *maximum* della umana esistenza ad anni cento, onde nulla si avesse potuto ridire a questo riguardo; ma il comune degli uomini non vive oltre i settant' anni: quindi con maggiore presumi-

bilità da questo termine si potrebbero tirare quelle linee che noi abbiamo ricavate dagli anni cento, e perciò le inconseguenze che abbiamo marcate, potrebbero aver luogo dagli anni quaranta dell'uomo, cioè da una età ancor fresca.

Dal principio che se è incerto l'istante in cui può morirsi, è certo però che la vita umana non può portarsi oltre un dato termine, ne discendono altre inconseguenze, più mostruose delle precedenti, qualora si voglia soppressa la pena di morte.

Così, un uomo ad ottanta o novant'anni volendo delinquere, si atterrà ad un reato gravissimo, dappoichè la perdita della libertà anche a vita per lui non potrebbe essere più allungata di 10 a 20 anni. Decidendosi dunque ad uccidere o semplicemente ferire il suo inimico, egli sarà piuttosto spinto ad avvelenarlo, per godere della facilità della esecuzione, e della difficoltà dello scoprimento (1), poichè, quantunque la pena sia diversa nel nome, pure nel fatto per lui sarebbe la stessa.

Similmente, dando al semplice omicida una pena temporanea, se egli si rende recidivo di un simile reato, se gli dovrà dare una seconda pena temporanea; per cui cumulando due pene temporanee per gli effetti della recidiva, avrete una pena a vita, e quindi colui che vorrebbe essere omicida semplice per la seconda volta, sarà piuttosto assassino o avvelenatore; e se a questo delinquente recidivo si vorrà applicare la pena a vita, l'effetto, e le conseguenze saranno le istesse. Egli dirà:

(1) Vedi le pagine 18 19.

se la pena perpetua è la massima, e se rendendomi recidivo di semplice omicidio, io avrò una pena perpetua, perchè dunque non tentare o eseguire un reato più grave?

Lo stesso sarebbe il ragionamento del recidivo di due o tre ferite. Cumulando più pene temporanee coll' aumento per la recidiva, io sarò nel fatto ridotto ad una pena perpetua; perchè dunque alla seconda, o terza volta che batto la strada del delitto non tentare un reato più grave, anzi che ferire solamente, se la pena per me sarà la stessa?

Dal detto facile sarà il rilevare che soppressa la pena capitale, vi starebbe una invincibile confusione fra le pene tutte: la temporanea non poche volte sarebbe perpetua, e vice-versa; più, mancherebbe la gradazione alle pene, la quale sta precisamente in dare un forte contrappeso al malvagio, o di non delinquere, o, decidendosi al delitto, di attenersi piuttosto ad un reato minore.

Ma, ritenuta la pena capitale pe' reati massimi, il legislatore avrà sicura conoscenza e preciso conto del punto ove le pene vanno a finire, imperciocchè colla morte tutto termina e si annienta; quindi potrà tirare con maggiore sicurezza e precisione le linee intermedie delle punizioni: più, conservato l' ultimo supplicio, ecco data la graduazione alle pene ed evitate tutte quelle inconseguenze che noi abbiamo rilevate di sopra. Non vi potrà essere più gradazione nel solo nome, ma vi starà nel fatto; dappoichè vi è una reale e positiva differenza fra la pena di morte e le altre punigioni tutte,

e la prima può applicarsi in tutti i tempi ed in tutte le circostanze, senza mai potersi confondere o rendere lo stesso che le seconde. Nella pena capitale non vi sono differenze di età o di stato di salute. Il vecchio di novant'anni temerà sempre di poter morire; l'amore per la vita è uguale in tutte le età ed in tutte le circostanze, anche più dispiacevoli; quindi riconoscerà egli molto bene la gran differenza che esiste fra la perdita della libertà e quella della vita, e perciò si atterrà piuttosto al reato minore per conservare la vita, quantunque debba rimaner privo di libertà.

Similmente, il recidivo di omicidio semplice o di ferita non sarà nè avvelenatore nè assassino, giacchè per quanto sarà allungata la perdita della libertà, è questa ben diversa dalla morte.

Ma si dice, se quest' inconvenienti reggono, essi, non ostante la pena capitale, continueranno a sussistere per le pene tutte inferiori: così il recidivo per la terza volta di ferita si atterrà piuttosto ad un reato che porta alla pena dell'ergastolo, perchè l'allungamento della pena temporanea equivarrebbe per lui alla perpetua. Rispondiamo, ch' è ben difficile che il delinquente nell' atto che commette un reato, a cui sia mosso dall'urto delle passioni e da imprevedute contingenze, ne possa limitare gli effetti fino ad un certo punto. Vi sta inoltre che nelle recidive, e nella diversa età dei delinquenti talora è difficile conservare l' esatta gradazione delle pene minori; basta dunque che questa gradazione stia nella pena capitale, per evitare i reati massimi, che certamente richiedono la più seria attenzione del legislatore; si tratta fra due mali di scegliere il minore.

Più, essendo tutte le pene minori limitate a perdita di libertà, e la pena capitale essendo la sola afflittiva di corpo, applicata questa ai reati gravi sarà pe' delinquenti di primo ordine, un contrappeso di un genere tutto nuovo, di cui non possono essi conoscere o valutar con precisione la grandezza in intensità. Al contrario possono ben conoscere e sapere tutto il valore della perdita della libertà, per averla forse altra volta sperimentata: ecco dunque che il ritenere la pena di morte è la più grande prevenzione dei reati massimi, ed essa dà la gradazione alle pene, se non per altro almeno per rispetto ai reati minori.

Ma contempliamo la mancanza di gradazione, tolta la pena capitale, da un altro aspetto.

Tolta la pena capitale, abbiamo detto che per graduare le pene bisogna entrare nel vasto e sempre dubbio campo delle presumibilità. Colla guida di queste la pena perpetua non può dirsi più lunga di anni trenta; in fatti ai reati massimi non si va che dai venti ai trent' anni: taluni vi vanno ai quaranta o cinquant' anni; ma prima degli anni venti è ben difficile che si possa essere delinquente di primo ordine (1). Quindi, unita l' età del delinquente e la durata della pena perpetua di anni trenta, il *minimum* sarà di anni cinquanta, ch' è un termine il quale non si tocca dalla quasi metà degli uomini: ecco la necessità di fissare ad anni trenta la pena perpetua, avuto conto del più e del meno; fa d' uopo aggiungere che difficilmente si sopravvive

(1) Avvi inoltre che prima di questo periodo si mitiga quasi sempre la pena, atteso la debolezza dell' età.

dopo trent' anni di carcere, dappoichè lo stato di prigionia accelera quasi sempre la morte, più di una prigionia rigorosa e severa, quale si propone, per escludere la pena capitale.

Fissata la pena perpetua ad anni trenta, la pena temporanea non può portarsi più oltre degli anni venti, giacchè, dandole una più lunga durata, questa in parecchi casi si andrebbe a confondere colla perpetua. Inoltre, applicata la pena perpetua ai reati massimi, siccome questi portano una marcata e ben distinta differenza dai reati minori, la gradazione esige che se la pena perpetua non può dirsi più lunga di anni trenta, la temporanea non può essere prolungata oltre gli anni venti. In contrario la marcata differenza ch'esiste frai reati massimi ed i minori non starebbe tra la pena perpetua e la temporanea.

Posto ciò, avendo dimostrato che nell' assassino e nell' avvelenatore concorrono tutte le circostanze aggravanti del reato (1), si deve necessariamente a costoro il massimo della pena, la quale, soppressa la capitale, sarà la detenzione a vita, ch'è la maggiore.

Abbiamo egualmente fatto conoscere la grande distanza in reciproca intensità di reato, fra l' omicidiario in rissa e l'avvelenatore o assassino (2); quindi all'omicidiario in rissa sarà applicabile la pena temporanea.

Ma nell' omicidio in rissa possono concorrere del-

---

(1) Vedi le pag. 16 17.
(2) Vedi le pagine 18, 19.

le scusande ; questo reato può essere semplicemente mancato o tentato : ecco la necessità in questi casi di far discendere la pena temporanea, e tante volte limitarla al *minimum* della perdita della libertà, per circostanze sommamente attenuanti.

Che se l'omicidio semplice non portasse al *minimum* della perdita della libertà, vi saremmo costretti certamente dalle ferite, la cui tenuità pel danno può esser tale da doversi applicare l' ultimo grado di pena, giacchè nei reati consumati è il danno che determina la pena, e non il dolo (1).

Noi crediamo ben difficile potersi graduare con giustizia e proporzione la pena temporanea, che abbiam veduto non potersi estendere al di là degli anni venti, a queste due ultime specie di delitti, i quali attaccano le persone, nell'immensa varietà e cumulo di circostanze che vi possono concorrere, e che noi abbiamo soltanto accennate nel nostro quadro valutativo dei reati.

Ma diam pure che ciò sia possibile, come punire un' altra serie ben numerosa di reati che attaccano le persone ; come punire le minaccie, le ingiurie, la rivelazione dei segreti, gli scritti o immagini infamanti, ec. Se a questi reati si applica il *minimum* della perdita della libertà, allora la pena esser potrebbe la stessa pel feritore che per colui che altri minacciasse o ingiuriasse solamente ; e se questi reati sono diversi per intensità, non si può applicare ad essi la stessa pena, senza infrangere la gradazione delle pene.

---

(1) Vedi le pagine 16, 17.

Dippiù, se il semplice feritore può portare il *minimum* della perdita della libertà, come punire con gradazione il furto semplice e sovente eziandio il qualificato, i reati di frode, di scrocco, le usurpazioni, le falsità, l'improba mendicità ecc.? Sono questi delitti contra i beni, e perciò ben diversi da quelli che attaccano le persone; quindi o debb'esservi impunità o pene senza gradazione.

Da ciò dunque emerge la necessità della pena capitale, poichè la mancanza di gradazione nasce appunto dalla gran differenza che intercede fra i reati massimi ed i minori; quindi è che applicando ai massimi la pena di morte, vengono a rimettersi le pene nella gradazione, giacchè la marcata differenza fra i reati massimi ed i minori verrà graduata dalla marcata differenza fra l'ultimo supplicio e la perdita della libertà. I reati secondarii poi come non danno che picciole differenze fra loro e gradatamente, così sarà facile punirli colla perdita della libertà, incominciando dalla perpetua. I reati massimi sono quelli che danno un forte disquilibrio alla gradazione e la fan crollare, qualora si voglia soppressa la pena capitale.

V'ha di vantaggio; conservata la pena capitale, non solo si ha un genere dippiù di pena, ma si potrà eziandio dare una maggiore estensione alla pena temporanea, cioè portarla oltre gli anni venti; dappoichè noi l'abbiamo limitata ad anni venti per farla stare gradatamente agli anni trenta della pena perpetua; cioè per fare stare con graduazione i reati minori in faccia ai maggiori: ma quando i maggiori sono puniti colla pena capitale, al-

lora punendosi tutti i minori colla pena perpetua o temporanea, la temporanea si potrà quasi far toccare la perpetua, perchè fra' reati minori potrà stare una minutissima differenza, che non potrà mai stare fra' massimi ed i minori: nè vi potranno essere gli altri inconvenienti accennati di sopra, perchè questi li previene e punisce la pena di morte.

Ciò in quanto all'ordine discendentale delle pene; ma contempliamo un poco queste in quanto all'ordine ascendentale, ove la mancanza di gradazione, tolta la pena capitale, è un poco più marcata e sensibile.

Abbiam veduto che l'assassino o avvelenatore merita la pena più grave, e gli abbiamo dato perciò la pena a vita. Or supponiamo che l'avvelenato o assassinato sia il capo rappresentante di una nazione; chi non conosce che in questo caso bisogna una pena più forte, giacchè il reato è diretto contra il centro dei diritti tutti e di tutti i poteri; più, sono due reati e l'assassinio o avvelenamento, e l'attacco contra l'ordine pubblico e le autorità costituite (1). Da questo reato può derivare la discordia civile, e vedersi compromessi in questa la vita e i diritti tutti dell'intera nazione; possono seguirne lo scioglimento del corpo sociale, guerre atroci e desolanti. Queste sono conseguenze quasi necessarie, immediate e dirette del primo reato; e perciò il delinquente è tenuto di risponderne (2), e la sua pena merita di essere aggravata. Ma come ciò, se oltre quella a vita non evvi punigione maggiore?

---

(1) Vedi la pag. 17.
(2) Vedi la pag. 11.

In questo caso una delle due, o applicare la stessa pena per reati diversi, ovvero applicare la pena a vita pel regicida, e quella temporanea per l'avvelenatore o assassino semplice.

Chi non conosce, applicandosi la pena temporanea a questi reati massimi, in quale precipitoso crollamento non sarebbe la gradazione delle pene pe' reati minori? Se così facendo, si guadagna nell'ordine ascendentale delle pene, si perde immensamente nell'ordine discendentale.

Evvi di vantaggio: tolta la pena di morte, mancherebbe la pena proporzionata alla cumulazione simultanea di più reati. Si supponga che un delinquente nello stesso atto si renda colpevole di assassinio, di avvelenamento, di ferite, di più omicidii; allora a questi si darà la pena a vita; cioè la stessa pena che a quegli che fosse solamente avvelenatore.

Ma si potrebbe dire, questo inconveniente si avvera eziandio nella pena capitale, cioè questa pena si dà e al solo avvelenatore, ed al regicida, ed a quegli che uccidesse, avvelenasse ed assassinasse nello stesso tempo. Rispondo, che quando si è fatto morire un delinquente, null'altro può farglisi; gli estinti escono tosto dalla dipendenza dei viventi: in questo caso la mancanza di gradazione è necessaria, e non già volontaria e senza necessità, qual sarebbe per la pena a vita esclusa la capitale.

Inoltre, supponiamo che la cumulazione di più reati non sia simultanea, ma successiva; allora il nuovo reato non si può punire. Quindi se il condannato a vita commette altro misfatto, allora questo nuovo reato sarà

forza rimanerlo impunito, dappoichè la scala ascendentale delle pene è esaurita.

Ma potrebbero insorgere varii dubbii, che noi proporremo per darvi le nostre risposte.

Sulle prime si dice, le misure disciplinari e di restrizione saranno capaci di dare la gradazione alle pene in ogni caso; e mercè di esse si sarà sempre nella circostanza di punire qualunque reato.

Rispondo, che fino a tanto che un delinquente può punirsi con un grado dippiù di pena, non bisogna ricorrere alle misure disciplinari e di restrizione; quindi queste ultime non sono applicabili che ai soli condannati a vita.

In fatti, volendole applicare eziandio ai condannati a tempo, allora vi dovrebbe essere il Codice ed il Tribunale delle restrizioni, ed i luoghi opportuni di custodia co' diversi gradi più o meno severi. La frusta ci darebbe continui spettacoli crudeli ed inumani, qualora si volesse applicare a tutti i gradi di pena temporanea. Quante difficoltà non sarebbero a vincersi per mandare ad effetto questo piano?

Da ciò ne viene la necessità di limitare le misure disciplinari e di ristrizione ai soli condannati a vita; ma vediamo come sieno applicabili, e quanto si possano valutare.

Sulle prime vi potrebbe stare immensa sproporzione fra'l nuovo reato, ch'esser potrebbe gravissimo, e le misure disciplinari e di restrizione, le quali non possono essere che pene leggiere. In fatti queste restrizioni non possono ridursi che ad una custodia più se-

vera, e ad una vita più stentata e fra maggiori privazioni; il far uso della frusta in questi casi, non sapremmo quanto sarebbe coerente al principio di volere proscritte tutte le pene afflittive di corpo.

Ma eccovi un argomento decisivo della futilità di queste restrizioni, che noi deduciamo dal seguire le orme stesse dei nostri avversarii. Essi giustificano la soppressione della pena capitale, dicendo che si può ridurre il condannato a vita nello stato da non potere più nuocere. Ma come ottenere ciò senza dare a costui le possibili maggiori ristrizioni? E se si sono date una volta, come ripeterle? Se le restrizioni sono necessarie pei condannati a vita non ostante la conservazione della pena capitale, come poi non darle soppressa questa pena?

Inoltre, queste restrizioni dovrebbero essere egualmente graduate, secondo la diversa immensa varietà, giusta la quale i condannati a vita potrebbero delinquere: ma come ciò fare, se esse sono tanto limitate?

Sempre però la quistione si riduce a sapere se, non ostante le massime misure disciplinari e di ristrizioni, il condannato a vita si renda colpevole di nuovo reato, qual nuova pena gli sarà applicabile. Il pretendere di ridurre questi condannati nello stato da non potere più nuocere, è falso ed ineseguibile, come proveremo in appresso, allorchè tratteremo di proposito dei condannati a vita.

Una seconda obiezione potrebbe essere quella che, dando alle pene a vita e temporanea una minutissima gradazione, si potrà sempre farle aumentare secondo i diversi casi, e farle discendere ancora secondo il bisogno.

In risposta, osserviamo che la pena perpetua è capace di una certa gradazione, qualora è conservata la pena capitale; ma, questa soppressa, non può essere che una e sempre la stessa. In fatti i diversi gradi della pena perpetua potrebbero stare solamente nelle restrizioni, le quali debbono essere sempre le maggiori possibili, per mettere i condannati a vita nello stato da non poter nuocere, come si dice, e come si dovrebbe fare per sopprimere l'ultimo supplicio (1).

Quindi la pretesa minutissima gradazione sarebbe solo applicabile alla pena temporanea, sarebbe cioè ridurre l'angusto spazio di anni venti (2) in tante quasi infinite frazioni da includervi la infinita varietà dei reati.

Ma supponiamo che ciò sia possibile, ove sarebbe più l'esempio, ove quella giusta proporzione fra'l delitto e la pena? A forza di dividere e suddividere la pena temporanea, essa in molti casi sarebbe ridicola e spregevole, e tante volte quasi nulla, come nulla è la luce, il rimbombo del cannone, e lo scroscio del fulmine, dopo certi spazii che percorrono.

Oltre a ciò, si dovrebbe dare alle pene una minutissima gradazione, prevedere casi sopra casi, seguire con occhio vigile e diligente l'uomo nell'infinita varietà giusta la quale può delinquere. E non sarebbe questo

---

(1) Le nostre leggi penali riconoscono i ferri nel presidio e quelli nei bagni, quindi si potrebbe pretendere di dare alla pena perpetua questa gradazione, cioè nel presidio e nei bagni; ma come conciliare ciò col mettere i condannati a vita nello stato da non poter nuocere? Un uomo ritenuto in un forte, ove fa dei lavori, si può dire messo uori dello stato di nuocere?

(2) Vedi la pag. 31.

voler applicare pene specifiche ai specifici delitti, sistema riconosciuto assurdo ed ineseguibile (1), e dare al magistrato il più grande arbitrio, e quindi luogo agli abusi ed alle prevaricazioni?

E poi sempre siamo là: le diverse specie di pene deggiono avere ed un principio ed un termine, cioè incominciare dalla minima e terminare alla massima. Or colui che sarà stato condannato alla massima di queste pene, se commette nuovo reato, niuna novella pena gli sarà applicabile.

3. Finalmente si potrebbe dire, oltre la perdita della libertà, vi sono altre pene, cioè l'ammenda, l'interdizione patrimoniale o dai pubblici uffici, l'esilio, delle quali usando con accorgimento, si potrebbe molto dare alla gradazione delle pene. Notiamo che queste pene non sono punto applicabili ai condannati a vita; quindi per essi continuerebbero tutte quelle inconseguenze prodotte dalla soppressione della pena capitale. Ecco la necessità di limitare queste pene ai soli condannati a tempo; ma vediamo in che modo.

Le pene pecuniarie non ispaventano il ricco, nè impongono all'indigente, contro del quale sono ineseguibili. Inoltre non sappiamo quanto queste sieno giuste e coerenti ai nuovi principii, dopo che tanto si è scritto sulla ingiustizia della confisca dei beni e dopo

(1) In America, all'epoca di Franklin, si volle insistere sull'applicazione di pene specifiche ai specifici delitti, ma una grande difficoltà si trovò di assegnare i proprii rimedii ai vizii particolari. Rosci, *Osser. sul Cod. pen.* pag. XVI.

che si è veduta soppressa questa pena. L' interdizione patrimoniale (1) non è pena per chi nulla possiede, e quella dai pubblici uffici (2) non scuote punto colui che non ambisce cariche ed onori, o ch'è incapace di esercitarne, come per lo più sono i delinquenti.

Quindi l' ammenda, e la interdizione patrimoniale o dai pubblici uffici non possono applicarsi che come pene accessorie. Dandole come principali, in alcuni casi sarebbero elusorie e vane, in altri ridicole e spregevoli.

Se vero è che queste pene non possono darsi che come accessorie, esse in nulla possono influire sulla gradazione. Vi rimane solo l' esilio: occupiamoci di quest' ultimo.

L'esilio (3) non è pena; così ci fa sentire quell'illustre martire dell'anarchia triumvirale Cicerone, pro Cecin. *Exilium non est supplicium, sed perfugium portusque supplicii.* In fatti, per un vagabondo e che nulla possiede, tutto il mondo è patria, ed ogni casa tetto e ricovero.

Se dunque l'esilio è una pena di tanto poco momento, almeno per alcuni, non bisogna ricorrere a

---

(1) Art. 15 LL. Pen. L'interdizione patrimoniale porta il divieto di amministrare il proprio patrimonio.

(2) Art. 14. L'interdizione dai pubblici uffici consiste nell'esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella incapacità di essere tutore o curatore, tranne pe' suoi figli, e col voto del consiglio di famiglia.

(3) L'esilio dal Regno si esegue trasportando il condannato fuori del territorio del Regno, per non rientrarvi durante il tempo della pena.

questa, se non quando si è esaurita tutta la scala ascendentale delle pene. Quindi non sarebbe a darsi che ai condannati a vita. Ma come ciò fare, se essi sono condannati ad un carcere perpetuo?

Ma concedendo pure che si possa applicare l'esilio ai condannati a tempo, esso non sarebbe a darsi che quale primo scalino delle pene, e quindi per reati tenuissimi, per cui pochissima influenza potrebbe spiegare sulla gradazione: volerlo applicare ai reati maggiori, non sapremmo quanto sarebbe ben fatto, e precisamente nelle recidive. Così ad un uomo condannato per ferita grave voi date una pena temporanea di anni dieci; per recidiva di simile reato, voi lo bandite dal Regno. Ma quest'ultima pena è meno grave della prima, mentre che il secondo reato, per la recidiva, è più grave del primo; e poi perchè l'esilio, se si può aumentare la durata della pena temporanea?

Supponiamo inoltre che un condannato per ferita grave ad anni 10 di pena commetta altro reato inferiore, allora perchè bandirlo, anzi che aumentare la pena temporanea?

La politica insegna ad usare assai ristrettamente dell'esilio, dappoichè con esso si perdono sempre dei cittadini e si avvezzano questi ad espatriare. E se i nostri avversarii vorrebbero proscritta la pena capitale per non perdere cittadini che potrebbero essere ancora utili alla patria, per essere coerenti ai loro principii, non dovrebbero neppure fare gran conto dell'esilio.

Un saggio legislatore deve essere ben accorto in comminare l'esilio, sia temporaneo sia perpetuo, ri-

ducendolo a ben pochi casi; ma come ciò fare, se questa pena si vorrebbe rendere frequentissima, dandola a tutti i gradi della pena temporanea, ed alle recidive?

Essendo queste le sole obiezioni che si sarebbe potuto fare alla luminosa teorica da noi esposta di sopra, ed avendole noi dissipate, a quanto sembraci, con pruove non equivoche, crediamo aver dimostrato che, tolta la pena capitale, mancherebbe la gradazione necessaria alle pene.

Passiamo ora a provare che, soppressa la pena di morte, si sarebbe forzato a lasciar dei reati impuniti: ciò ci obbliga a parlare ampiamente dei condannati a vita, detti col linguaggio legale, condannati all' ergastolo.

Supponiamo che un condannato a vita, nell' atto che sta espiando la pena, si renda colpevole di altro reato, qual nuova pena gli sarà applicabile? Ecco il quesito, che non può altrimenti sciogliersi che coll' impunità.

Ond' evitare questa forzata impunità, si propongono varii espedienti dai nemici della pena capitale.

Ed in prima fan parola delle misure disciplinari e di ristrizione; ma noi, avendo altravolta parlato dell'insufficienza e futilità di queste misure, per non cadere in ripetizioni facciamo a meno di più occuparcene. Aggiungiamo solo al già detto, che non potendo essere queste che arbitrarie, sono quasi sempre ingiuste, o almeno censurabili.

Secondariamente, si propone di ridurre i condannati all' ergastolo nello stato da non potere più nuocere; ma vediamo se ciò sia possibile, anzi che falso ed ine-

seguibile, e se non si riduce ad un abuso di parole che nulla significano.

In fatti la malvagità dell' uomo empio non ha regole, nè riconosce limiti. Egli che medita lungamente un reato, e che solo fisso in quest' idea n'escogita tutti i mezzi di esecuzione, facilmente si sottrarrà all' oculatezza ed alle misure del governo per impedirglielo, e quando tutto mancasse, v'è la via di fatto e la violenza.

Inoltre, si può essere colpevole colla lingua, rivelando un segreto ch' è di grand' interesse tenerlo celato; allora, per mettere il condannato nello stato da non poter nuocere, sarà necessario recidergli gli organi della voce, e ritorneremo così alle mutilazioni di corpo; punigioni inutili e crudeli, e che una illuminata politica ha giustamente ributtate.

Ma si dirà, metteremo il condannato a vita in una gabbia di ferro, fra ceppi, come una fiera stizzita; lo fabbricheremo in un muro donde non sia sporgente in fuori che la sola testa, e quindi gl'inibiremo qualunque consorzio co' suoi simili: eccolo messo nello stato da non poter nuocere.

Noi rispondiamo che ciò non basta In fatti le catene possono essere spezzate, il muro sfabbricato, sia per negligenza, sie per frode dei custodi, ed il condannato può evadere e rendersi eminentemente delinquente. L' istoria penale rigurgita di simili esempii.

Ma ammettiamo pure che questi mezzi sieno sufficienti a prevenire i reati per parte dei condannati a vita. Qual pro per essi in uno stato misero e tanto infelice? A forza di volere rispettare la loro vita, saranno

essi assimilati alle fiere, che anzi si faranno discendere di qualche grado al di sotto di queste. La specie umana ributterebbe con fremito il vedersi tanto abbassata da quel posto luminoso in cui l'Essere Eterno la collocò e le diede grado, e direbbe certamente: « *Si rinnova sopra di me la crudeltà sublime di Tiberio* » (1).

E poi queste restrizioni severissime dovrebbero essere comuni a tutti i condannati a vita, dappoichè non solo bisogna prevenirne la evasione, ma ancora evitare i reati fra loro stessi. Dunque tutti in gabbia, tutti fra ceppi e catene, tutti fabbricati nel muro. E quale spettacolo tremendo d'inumanità e di barbarie inaudite non sarebbe questo? Ove Tantalo, ove Prometeo, ove tanti altri sciagurati tormentati nelle fiamme divoratrici dell'Averno? E dopo tuttocciò si parla di voler soppressa la pena capitale a titolo di umanità!

Avvertiamo qui di passaggio: Oltre queste ristrizioni tanto severe, sarebbe quasi impossibile di poterne immaginare e adottare delle altre.

V'ha dippiù: il nocumento può stare attaccato alla vita del condannato; ed allora non v'è altro che dargli la morte, per ridurlo nello stato da non poter nuocere.

---

(1) Tiberio, uomo astutamente feroce e crudele, amava meglio veder condannati i suoi nemici ad una vita fra i tormenti, anzi che alla morte. Carmulione soffrendo somigliante condanna implorò da Tiberio la morte, ma gli fu negata la grazia: *non adhuc mihi in gratiam venisti*. Agrippa, Re di Giudea, caduto in disgrazia di Tiberio, fu privato del regno, ma non della vita; e ciò non per grazia, ma per odio, affinchè morisse di stento. Ecco la umanità tiberiana che si vorrebbe riprodurre.

Supponiamo di fatti, che un usurpatore nel discendere dal trono che ha usurpato, lasci un potente partito fra' popoli, che ha per qualche tempo governati. Egli viene espulso in bando dal governo legittimo o costituito, colla comminazione di non più ritornare sotto le più gravi pene; ma, non ostante il divieto ricevuto, egli ritorna ed accende la guerra civile; i suoi partigiani si muovono pel suo interesse e per la speranza attaccata al suo nome ed alla sua esistenza, e per riporlo sul trono dond' è stato espulso, e cui dicono di aver diritto, giustificando così la propria ribellione. Ora, riesce al governo legittimo di avere fra le sue mani questo capo ribelle.

Se gli dà morte, la ribellione finisce, perchè rimasta senza ragione e senza speranze, o almeno i suoi seguaci saranno sconcertati ed avviliti, perchè senza capo e senza scopo nelle loro intraprese. Conservandolo in vita, sia qualunque il mezzo di custodia, la sua esistenza sarà sempre pericolosissima per la pubblica pace e salvezza; i suoi seguaci, in vece di avvilirsi, diventeranno più accaniti, e raddoppieranno sforzi a sforzi per liberarlo. Ed ecco che con questo mezzo, lungi dal sedare la cittadina discordia, se le darà novella forza e consistenza. Come poi ridurre questo condannato nello stato da non poter nuocere, se il nocumento sta attaccato al suo nome ed alla sua esistenza? ciò altrimenti non può ottenersi che con dargli la morte.

In fatti egli è un ribelle, egli è un usurpatore, sul suo capo sta riposta la pubblica causa. Perchè dun-

que non dargli morte, se n'è tanto degno, se ha trascinato in tanti perigli ed in tanti affanni il paese, se per lui si è sparso tanto sangue? La esistenza di un solo prevarrà dunque alla pubblica incolumità e salvezza?

Inoltre, in caso di contagio o di peste, come ridurre l'infrattore delle leggi sanitarie nello stato da non poter nuocere, conservandolo in vita, se il nocumento può nascere dal solo contatto con lui? Ma di ciò meglio ci occuperemo in appresso.

Similmente, si possono dare mille casi, in cui il pubblico potere sia incapace a ridurre i malvagi nello stato di non poter nuocere, come nei pubblici tumulti, in caso di guerra, ec. ed allora come prevenire i nuovi reati per parte di costoro, senza dar loro la morte?

Se dunque è una chimera il volere ridurre i condannati a vita nello stato da non poter nuocere; se le misure di restrizioni sono insufficienti, tolta la pena capitale, non vi resta per essi che la impunità. Contempliamone per poco gli effetti.

Se un condannato a vita si rende colpevole di nuovo reato, non può darglisi nuova pena, dappoichè contro di lui si è esaurito tutto il rigore delle punigioni: ma questi, non solo è colpevole di nuovo reato ch'esser deve punito, ma è ancora delinquente con recidiva, e se la recidiva per gli altri accresce immensamente la pena, per lui al contrario non sarà capace di produrre alcuno effetto, ed il reato e la recidiva per esso rimarranno impuniti.

Saranno forse i condannati a vita uomini privile-

giati, ai quali sia lecito potere impunemente delinquere? Dovrà forse la legge rispettare il loro reato perchè gli è forza rispettare la vita di essi?

Chi non conosce a prima vista l'assurdità di questi principii? La pena estrema, esclusa la capitale, sarebbe un privilegio da comandare imperiosamente a tutte le leggi ed ai diritti di tutti.

Ma è di un grande interesse che i reati sieno puniti, e con maggiore esasperazione per chi è ritornato più volte sulla strada del delitto. È questo un principio fondamentale di ogni ben regolato governo. Se dunque un condannato a vita si rende colpevole di nuovo reato, non può applicarglisi che la pena di morte (1), essendo pur troppo vero che ogni pena è giusta, allorchè è assolutamente necessaria.

In effetti, per questo condannato recidivo, una delle due, o la impunità o la morte: se egli muore, paga il degno fio de' suoi misfatti; la legge adempie al suo dovere di punire il delinquente, e di offrire al pubblico l'esempio del tristo fine dei malvagi, la società sarà vendicata degli oltraggi ricevuti, ed il colpevole darà termine colla morte ai suoi mali di una penosa esistenza.

Al contrario, se si farà vivere questo condannato, il suo nuovo reato sarà forza rimanerlo impunito: la

(1) Noi non pretendiamo che per ogni nuovo reato anche minimo si debba dare la morte al condannato all'ergastolo, ma solamente per quelli alquanto gravi, poichè pe'minori si potranno applicare le misure disciplinari e di ristrizioni, che possono molto bene stare, qualora è conservato l'ultimo supplicio pe' malfattori.

legge sarà incompleta ed insufficiente, perchè incapace di dare ad un delitto la pena; la causa pubblica sarà tradita, e gli ergastoli diventeranno il centro de' reati tutti e di tutti i più crudeli tormenti. E chi non fremerebbe al vedere cambiati questi asili dei delinquenti in ampi teatri di lutto, di carneficina e di sangue? Questo terribile spettacolo noi lo crederemmo immancabile, qualora, tolta la pena capitale, si proclamasse la forzata impunità dei condannati a vita.

Supponiamo inoltre, il che non è difficile, che il condannato all'ergastolo, sia subornando, sia eludendo i suoi custodi, evada e si rechi ad eseguire, ed esegua effettivamente l'incendio di una polveriera, di un porto, di un archivio del Regno: allora, tolta la pena di morte, che si farà di costui? Si dovrà senza dubbio ricondurlo all' istesso luogo di sua prigionia. E qual perdita avrà egli fatta? Niuna certamente. Ma la società ha risentito nuove gravi perdite dalla sua esistenza. Qual viltà sarebbe dunque quella di farle rispettare la di lui vita?

Non è il solo condannato all'ergastolo che si renda recidivo, pel quale è forzata la impunità, qualora si voglia soppressa la pena capitale. Ma altri esempii d'impunità si possono verificare, come abbiamo accennato nelle pagine precedenti ai numeri 32 33 34 35.

Par dunque provato che, tolta la pena di morte, si sarebbe forzato a lasciare dei reati impuniti.

Avendo noi dimostrato che, tolta la pena capitale, mancherebbe la gradazione alle pene, e si sarebbe inoltre nella necessità di rimanere dei reati impuniti, ci re-

sta ora a dare altri argomenti, non meno decisivi dei precedenti, in sostegno della indispensabilità e della giustizia di questa pena.

Cesare Beccaria, il più valente avversario della pena di morte, parlando (1) del diritto di punire, si esprime così: *Ogni pena che non derivi dall'assoluta necessità, dice il grande Montesquieu, è tirannica, proposizione, che si può rendere più generale così: ogni atto di uomo ad uomo che non derivi dall'assoluta necessità, è tirannico.*

Quindi la necessità giustifica ogni pena, e ciò discende dal principio fondamentale di ogni ben regolata società, che non vi debba essere reato senza pena.

Quindi pel condannato all'ergastolo che si renda recidivo di misfatto, la pena di morte è giustissima, perchè comandata dalla necessità di non potersi altrimenti punire.

Similmente è giusta questa pena per l'usurpatore ribelle, di cui abbiamo fatto parola, il quale non può altrimenti ridursi nello stato da non poter nuocere, che con dargli la morte. Altri casi di simil fatta possono darsi in cui la pena capitale è evidentemente necessaria, perchè comandata dalla pubblica salvezza. In ciò conviene lo stesso Beccaria al paragrafo 28 dell'opera citata, allorchè dice *sembrargli necessaria la pena di morte quando il delinquente, anche privo di libertà, abbia ancora tali relazioni e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione, quando la sua esistenza*

(1) *Dei delitti e delle pene*, pag. 9.

possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita.

Noi ci siamo abbastanza occupati di questi due casi. Avvene un terzo che abbiamo accennato di sopra, ma che qui merita un più ampio sviluppamento.

A noi pare che la infrazione alle leggi sanitarie per un contagio che si tema, non possa altrimenti essere punita che colla pena capitale. Quindi anche in questo caso è assolutamente necessaria, e perciò di evidente giustizia.

In fatti queste infrazioni diventerebbero frequentissime, qualora non vi si applicasse la morte, giacchè ognuno facilmente evaderebbe dal luogo infetto, ove perdere potrebbe la vita, per passare in un luogo sano, ove tutto al più potrebbe essere condannato a perdere la libertà, condanna che per lo più si condona dopo che il pericolo è cessato, che anzi è dovere di perdonare, mentre simili reati sono scusabili, perchè comandati dalla salvezza del proprio individuo.

V' ha dippiù; supponiamo che un uomo pervenìente da luogo infetto, non ostante le minacce ed insinuazioni ricevute, volesse forzare un cordone sanitario, come evitare il pericolo nascente dal contatto con costui senza dargli la morte? Non il carcere, non i ferri, non le misure disciplinari e di restrizione sarebbero sufficienti a ridurre il delinquente nello stato da non poter nuocere (1); ecco un altro caso in cui questa massima è falsa ed ineseguibile.

---

(1) A questo proposito si dice: non è la legge che in questo caso comanda la morte per l' infrattore alle leggi sanitarie, ma la propria

Ma le circonvallazioni, le barricate non sono forse mezzi sufficienti a preservare una nazione da un contagio temuto, senza esservi necessità di fulminare pene di morte?

A noi pare che no, dappoichè difficile riesce ad una nazione cautelarsi con questi mezzi su tutta la linea del suo territorio; e poi non havvi niente di più facile che di superare queste difficoltà. Una tale verità diventa più evidente in considerare che i cordoni di uomini e soldati, praticati in simili circostanze, sarebbero del tutto superflui ed inutili.

In fatti i cordoni e le leggi sanitarie alcune volte sono diretti ad evitare che il male contagioso da uno stato passi in un altro, altre volte perchè penetrato il contagio in una nazione non si propaghi maggiormente; e non si è sempre nella circostanza di potere istantanea-

---

salvezza, cioè un ritorno allo stato di natura di poter togliere altrui la vita per salvare la propria. Rispondo che se fosse così, non vi sarebbe d'uopo di una legge, dappoichè questa è un diritto che ogn'uomo conserva, e del quale non si è voluto certamente privare entrando in società. Dunque essendo in questo caso la morte fulminata in forza di una legge, è dessa un atto che emana dal pubblico potere, e perciò una vera condanna a pena capitale. Nell'assurda ipotesi della totale soppressione della pena di morte, non sarebbe mai lecito fulminarla con una legge; non vi rimarrebbe che il potere privato a potersene avvalere per respingere un' ingiusta aggressione: ecco dunque cambiato il pubblico potere in potere privato. E se la legge tace per rispetto a detta pena, non si potrà certamente privare di questo diritto coloro che sono ingiustamente aggrediti. Ecco come saremmo ricondotti allo stato di naturale selvatichezza pel più importante dei nostri diritti, cioè di poter disporre in alcune circostanze dell' altrui vita. E se in ogni cosa per gli uomini in società esser deve di norma la legge; per la morte violenta soltanto del nostro simile per delitto sarà di norma il diritto del privato, e l'immaginario ed assurdo stato di selvatichezza naturale.

mente barricare i luoghi appestati che prìa non lo erano. A ciò non puossi riparare che con cordoni di uomini e soldati la cui infrazione non può altrimenti punirsi che colla morte, attesochè la incolumità della pubblica salute è di un grandissimo interesse e al di sopra d'ogni altra considerazione.

Sono questi taluni casi in cui la pena capitale a noi pare di assoluta necessità, ma essi non sono i soli; altri la urgenza delle circostanze e la causa pubblica ne possono dettare.

Seguendo dunque gli stessi principii dei nostri avversarii, fra i quali primeggia il Beccaria, noi abbiamo provato giusta la pena capitale; come poi costoro han potuto conchiudere per la sua ingiustizia in tutti i casi, niuno escluso?

Inoltre, tutte le nazioni dovrebbero sopprimere la pena di morte, poichè annullandola alcune, e ritenendola altre, sarebbe scosso l'equilibrio politico che tanto interessa conservare; le seconde si troverebbero in una posizione più vantaggiosa per rispetto alle prime.

In fatti, fin dalla più rimota antichità è stato riputato reato massimo il portare le armi contra la patria, o cooperarsi perchè abbia effettò una invasione straniera. I legislatori di tutte le nazioni hanno sempre punito di morte simili reati, detti col linguaggio legale, delitti che attaccano la sicurezza esterna di una nazione.

Non meno interessanti sono quelli che ne attaccano la sicurezza interna, e non meno di quelli si trovano puniti colla pena capitale.

Questi principii, che han sempre formato il dritto

comune di tutti i popoli antichi e moderni, sono stati consagrati dalle nostre leggi penali: due interi capitoli del secondo libro sono addetti a questi reati, e la pena è quasi in tutti la capitale; che anzi in essi si enumera uno dei due casi in cui questa può aver luogo col quarto grado di pubblico esempio (1).

D' altronde è indubitato che la pena di morte è gravissima, sia per intensità d' immaginazione sia per realità di effetti; ciò sarà da noi provato in appresso.

Dippiù, è una verità di esperienza che le pene gravi, qualora vengano proporzionate alla gravezza dei reati, sono le sole capaci di allontanare, per quanto è possibile, grandi pericoli, le cui conseguenze essere potrebbero fatali (2).

---

(1) Vedi l' art: 120 delle nostre leggi penali.

(2) Si è molto scritto sulla inutilità delle pene atroci, e che queste lungi dall' arrestare i reati, più gli accrescono, attesochè istupidiscono il popolo e lo rendono efferato e sanguinario, Questa dottrina a noi par vera, qualora una pena grave si applicasse a reati non gravi, e qualora queste pene si rendessero di un uso troppo frequente, o fossero prodigate inconsideratamente; ma il volere portare tant' oltre questa massima da farla adottare come principio invariabile in legge, e da non farla soggiacere a veruna eccezione, ciò ci pare erroneo e falso; che anzi i mezzi di estremo rigore, e le pene severe adattate alla imperiosità delle circostanze, sono le sole che la esperienza costante ha fatto conoscere capaci di arrestare grandi pericoli che si temono. Ne sia di esempio la disciplina militare. In questa ogni lieve fallo è punito gravemente; ciò non per tanto si è mai sempre utilmente prestata all'uso cui è destinata, ed è stata accolta universalmente da tutti i popoli antichi e moderni, e se i suoi vantaggi non fossero evidenti, a noi parrebbe tanto meno giusta questa legge di eccezione, inquanto che colpisce individui ch' essere dovrebbero favoreggiati, anzi che trattati più severamente; perchè essi espongono la propria vita per la difesa della patria. Aggiungi gli utili risultati che il governo mili-

Posto ciò, supponiamo che due nazioni sieno in guerra fra loro: in una però sia conservata la pena di morte, e soppressa nell' altra.

Lo Stato in cui non vi sarà la pena capitale, sarà più esposto alle macchinazioni ed ai maneggi del nemico. Esso potrà subire uno scacco, o un colpo di mano, sia dai proprii abitanti, sia dagli stranieri; il duce istesso delle sue schiere potrà vederlo pericolare per opera di un traditore, nel momento decisivo di una battaglia. E questi reati, non applicandovi la pena di morte, diventerebbero frequenti, dappoichè un delinquente di tal fatta, oltre alla speranza di sottrarsi alla pena con una fuga, un occultamento, un reclamo o cambio de' prigionieri ec., sarà sedotto ancora dalla speme di un prospero successo del nemico, ch'egli crede, e che può essere la conseguenza del suo tradimento, e quindi di ricuperare la libertà perduta colla pena, che anzi vedersi ricolmo di ricompense e di onori.

Ma tuttocciò non potrà così facilmente aver luogo nello stato in cui la pena di morte è conservata. Le ricompense e gli onori promessi, che sono quasi sempre i soli oggetti che determinano a quest'ignominiosi reati, spariranno in faccia al timore di perdere la vita, o almeno diminuiranno il solletico del guadagno in chi medita simili misfatti. Egli temerà sempre di poter

---

ace ottenne dai mezzi di estremo rigore per la purgazione di parecchie provincie del nostro Regno dagli scorridori armati di campagna che le infestavano. Le istorie rigurgitano di simili esempii. Questi sono fatti cui non sappiamo come si possa rispondere con istudiate teorie del cervello.

morire, e quindi di non poter godere di ciò che gli viene promesso.

Secondo caso: suppongasi che due abili generali di due nazioni in guerra fra loro sieno reciprocamente fatti prigionieri; l'uno è messo a morte nella Nazione dov'è conservata questa pena, l'altro è ritenuto in carcere presso la nazione in cui non v'è pena capitale. Colla morte del primo la nazione cui egli apparteneva ha irreparabilmente perduto l'esperto condottiere delle sue schiere, il cui solo nome valeva una vittoria; ma non così per la seconda, che può ancora ricuperarlo, sia con una evasione o fuga, sia con un reclamo o riscatto, e renderlo così utilissimo alla patria e fatale al nemico.

Altri simili esempii possono darsi de' reati che attaccano la sicurezza così esterna come interna della nazione, pe' quali l'equilibrio politico sarebbe scosso ove tutti gli Stati non fossero concordi in abolire la pena capitale.

Ma si dirà: in casi di un sì grave momento la legge ordinaria tace, essendo lecito adottare misure straordinarie e rigorose. Ma, o queste leggi di morte saranno posteriori agli avvenimenti, ed in tal circostanza non potendo senza manifesta ingiustizia aver forza retroattiva, non saranno applicabili che pe' casi posteriori alla promulgazione di esse; o si stabiliranno per norma nella legislazione, ed allora sarà lecito in alcune contingenze fulminare la pena di morte, e farla subire al delinquente: il che è appunto quello che abbiamo impreso a sostenere, cioè di ribattere la opinione di coloro che vorrebbero del tutto soppresso l'ultimo supplicio pe' mal-

fattori, e che il governo non abbia diritto di dar morte in qualunque caso ai cittadini, perchè è destituto di questo potere.

Aggiungi che nello stato di natura l'uomo tutto compromette e cimenta; tutto è precario, tutto accidentale; la sua vita istessa, ch'è il suo più nobile retaggio in questo stato, va soggetta a continui perigli, dai quali a stento può sottrarsi arrivando alla longevità. Così, per mancanza di nutrimento opportuno può egli morire per fame, o almeno vedere abbreviati i suoi giorni. Similmente, per dividersi un tozzo di nero pane due selvaggi si scannano a vicenda, le intemperie delle stagioni, la mancanza dei soccorsi opportuni in alcuni bisogni naturali, l'assalto delle fiere, ed altre simili cagioni non possono che influire eminentemente a rendere l'uomo selvaggio più esposto a perdere la vita, o almeno a vederne immensamente abbreviata la durata.

Or, siccome nelle società civili una parte di ogni diritto s'ipoteca a pro della stessa per la conservazione del tutto, ne viene che se nello stato selvaggio la vita è fra tanti perigli e tante incertezze, è questa vita istessa che ciascun socio, per meglio conservarla, ipoteca a pro della società, la quale ha l'obbligo di custodirgliela e conservargliela finchè egli n'è degno, ed ha il diritto di disporne, qualora un urgente bisogno lo esiga, o egli siasi renduto indegno di più goderne. La ipoteca è una garentia per lo adempimento delle proprie obbligazioni, e finchè taluno corrisponde fedelmente ai suoi impegni, non ha di che temere dai vincoli ipotecarii; ma ove rendasi infedele, la ipoteca disviluppa tutto il suo potere e fa uso di tutta la sua forza.

Più, è riconosciuto nelle civili società il principio che *salus pubblica suprema lex esto*, la pubblica incolumità e salvezza è la legge che vince tutte le altre, e comanda ai diritti di tutti. Ora, se la pubblica sicurezza richiedesse il sacrifizio della vita di un cittadino, perchè negare questo diritto alla società? Dovrebbesi forse badare alla salvezza di un solo, e compromettere il corpo intero della nazione?

Che se la società non mai potesse disporre della vita dei cittadini, in questa ipotesi non vi potrebbero essere più guerre legittime, dacchè nei campi di battaglia si mietono tante vittime e si distruggono tante vite d'innocenti cittadini, per ordine e pel potere della società.

Dunque, cancellando il codice penale dal numero delle pene quella di morte, il diritto delle genti dovrebbe del pari sopprimere il *ius belli*; sarebbe altrimenti vietato il meno e permesso il più.

Inoltre, fulminata la pena di morte, si sarà fatto un passo dippiù per evitare i grandi misfatti, la cui atrocità e barbarie fa fremere la umanità, giustamente irritata contra colpevoli così depravati, così atroci, così perversi, così eminentemente delinquenti.

In fatti colla morte tutto si annienta e distrugge. Chi conserva la vita, conserva ancora una parte preziosissima dei suoi diritti, e forse la più interessante; e quindi, finchè vi sarà la pena di morte, il delinquente avrà sempre che temere dalla legge. Ecco l'unico mezzo a richiamarlo sulla strada del ravvedimento ed a fargli cambiare, se è possibile, vita e costumi. Il con-

dannato all'ergastolo p. e., data la esistenza della pena di morte, non ha giuocato interamente la sua partita; gli rimane ancora la vita, ch'è il suo più gran bene; quindi sarà saggio in non più delinquere per non vedersi privato dell'unico sommo bene che gli rimane, quello cioè della sua esistenza.

Conchiudiamo: la cumulazione di più reati massimi, sia simultanea sia successiva, i delitti che attaccano l'ordine pubblico, le infrazioni alle leggi sanitarie, ecc. non si possono altrimenti punire che con la pena capitale. Finchè si ha vita, si può sempre delinquere; perciò finchè si ha vita, questa deve rimanere ipotetecata e garante delle operazioni delittuose che si sono commesse o che si possono commettere; e se queste altrimenti non si possono punire, è giustissimo il dare la morte al delinquente; dappoichè canone di ogni ben regolata società si è il non lasciare i reati impuniti.

Noi abbiamo promesso agli amici dello stato di naturale selvatichezza di provare la giustizia della pena di morte anche sotto quest'ultimo riguardo, perciò vi adempiamo.

Nello stato di natura, avendo ogni uomo diritto alla vita, ed alla sua incolumità personale; più avendo diritto agli alimenti necessarii alla conservazione della sua esistenza, ha necessariamente diritto a respingere la forza colla forza, contra chi tentasse attaccarlo nella sua individualità, o cercasse strappargli di mano il cibo procuratosi per alimentarsi; e se l'aggredito non può altrimenti respingere la ingiusta aggressione, che con torre al suo avversario la vita, allora ha tutto il diritto di farlo.

Quindi nello stato di natura un uomo può dar morte al suo simile nel caso di una legittima difesa, sia per la salvezza della propria persona, sia per non vedersi privato di un tozzo di nero pane procuratosi per suo alimento, essendo pur troppo vero, anche secondo il codice eterno, che *videtur nacare qui alimenta denegat.*

Questi principii non hanno bisogno di dimostrazione, dacchè il diritto all'altrui vita nasce appunto dal diritto che si ha alla propria, cioè che il primo diritto è una necessaria conseguenza del secondo. In una parola, o entrambi i diritti esser debbono conservati, o entrambi distrutti.

Dal detto rilevasi che il diritto di dar morte al suo simile nello stato di natura è più ampio e più esteso di quello che osservasi nella maggior parte delle civili società, cioè ch'esso ha luogo ogni qual volta non si possa altrimenti respingere un'ingiusta aggressione.

Ho detto più ampio, dappoichè eziandio una ferita levissima, una detenzione qualunque, il volere privare altrui delle cose necessarie per alimentarsi, o il volerlo turbare nel possesso dei suoi godimenti (1) fa sorgere in lui il diritto di torre al suo avversario la vita, qualora altrimenti non possa respingere l'ingiusta

(1) Il possesso è un altro diritto riconosciuto dalla legge naturale. Se un selvaggio volesse privare un altro selvaggio del tugurio ove dimora, della donna di cui sta attualmente godendo, della messe che sta raccogliendo o della fiera che insegue ferita: in tutti questi casi l'aggredito potrebbe uccidere l'assalitore, qualora in altra maniera non potesse respingere la di lui aggressione.

aggressione, circostanze che non darebbero l'impunità all'omicidiario secondo il codice di qualunque società.

Trattandosi di respingere un ingiusto assalimento, par che il diritto di dar morte in questo caso debba limitarsi al solo tentativo, e che non possa aversi qualora la lesione del diritto sia di già seguita.

Ma noi non troviamo ragione sufficiente di non ammettere questo diritto e nell'uno e nell'altro caso.

Primieramente, sarebbe ingiusta quella legge che, punendo la intenzione, lasciasse poi impunito il fatto, dappoichè il fatto è quello che determina la volontà dell'agente. Finchè l'uccisore non ha immerso il pugnale nel seno della sua vittima, finchè il feritore non ha ferito, non si può dire con certezza ch'egli aveva la volontà di aggredire; le ostentazioni minaccevoli potevano essere dirette ad atterrire, a spaventare per una vana pompa di coraggio e di forza. La sola Divinità è la indagatrice esatta dei cuori; all'uomo non è conceduto tanto potere.

Quindi v'è maggiore reato nel fatto che nella volontà, come v'è maggiore realtà nell'esecuzione che nel pensiero; e perciò la legge di natura deve concedere il diritto alla vita dell'ingiusto aggressore, tanto per lo semplice tentativo di aggressione, quanto se questa è stata già consumata: in contrario concederebbe questo diritto pel meno e lo negherebbe pel più; il che sarebbe una contraddizione di cui è incapace una legge che emana dalla Divinità.

Ma indipendentemente da tutto ciò, avendo dimostrato che il diritto alla vita dell'ingiusto aggressore si

estende anche al caso degli alimenti, o delle turbative dal possesso dei legittimi godimenti, ne viene che il selvaggio a cui è stato violentemente strappato dalle mani il cibo, o che è stato turbato nel suo possedimento, ha diritto a rivindicarli, e qualora ciò non possa fare diversamente, anche colla morte del violento usurpatore.

Similmente, una certa società fra madri e figli è indispensabile anche in natura. Quindi il figlio che ha veduto strappare gli alimenti dalle mani della madre sua, e ch' erano destinati a provvedere eziandio ai suoi bisogni, vede in questo atto un attacco diretto anche contro la sua persona, e perciò può usare della forza per strappare la preda dalle mani dell' ingiusto usurpatore; e se altrimenti non può farlo ha diritto a torgli la vita.

Se ciò è per gli alimenti e per le turbative di possesso, quanto maggiormente non deve aversi questo diritto allorchè la lesione è seguita contra la persona! Il selvaggio ferito non ha diritto a temere la recidiva per parte dell'ingiusto aggressore, e quindi a prevenirlo con ucciderlo? Da ciò è dunque dimostrato che anche dopo il fatto si può aver diritto alla vita di coloro che ingiustamente ci aggrediscono.

Ma si dice: se l'aggredito è morto, come può rimanere azione a prevenire un'ingiusta aggressione, ch' è il solo caso che dà diritto a distruggere l' altrui vita, o in altri termini, come questo diritto può passare agli altri uomini tutti?

Rispondo che, se la legge di natura non concede alcuna azione dopo la morte dell' aggredito, per essere coerente ai suoi principii, deve concedere le più am-

pie facoltà a tutti gli uomini di prevenire qualunque idea di aggressione, anche remota. Quindi il selvaggio può distruggere l'altro salvaggio che ha veduto altra volta delinquere, e ciò non per respingere un' aggressione attuale contro di se, ma un'aggressione futura ch' egli teme e con ragione, e che dopo seguita sarebbe irreparabile, e niuna azione gli lascerebbe. Ecco come il diritto dell' aggredito si comunica agli altri, e come non potendo esercitarlo il primo, possono esercitarlo i secondi. Ogni selvaggio ha diritto di temere che si pratichi contro di se ciò che ha veduto praticato contro di un altro; più, quando dopo il fatto vi sta l'impunità.

In effetto, poichè siamo nel dubbio campo dell'interpetrazione dell'altrui volontà, un selvaggio che ha veduto un altro selvaggio dare la morte al suo simile, ha tutto il diritto di temere ch' egli non tenti lo stesso contro di lui, e quindi veggendolo passare armato per vicino al suo burrone, ha ragione di paventare di lui, come di uomo avvezzo a delinquere, e perciò può dargli la morte, per prevenire a tempo un' aggressione che dopo il fatto sarebbe irreparabile.

Ma eziandio i selvaggi hanno i loro diritti e le loro obbligazioni, quantunque non li riconoscano che incompletamente. Quindi il violatore di queste tacite convenzioni, fondate su de' bisogni naturali, sulla necessità delle peregrinazioni, sulla proprietà nascente dal possesso e dal diritto del primo occupante, fa sorgere il diritto negli altri di cacciarlo, e se altrimenti non può asser rimesso nel dovere, anche di ucciderlo.

Ma supponiamo che il diritto di dar morte al suo

simile non sia che personale dell' offeso, diritto che secondo la legge di natura in niun caso può in altri trasferirsi; e che non può essere esercitato se non nell'atto di respingere una ingiusta aggressione. Sarà forse questa la norma da seguirsi dalle civili società? Sarebbe veramente grazioso un codice penale, il di cui contenuto fosse solamente di concedere all'aggredito il potere di allontanare l'aggressione, e pel dippiù vi fosse silenzio ed impunità! *Risum teneatis amici.*

Noi ripetiamo che il volere prendere norma dallo stato di natura per valutare la giustizia delle pene è una falsa misura, giacchè fra lo stato di natura e quello di società vi sono positive reali differenze.

Basta dunque aver provato incontrastabilmente che giusta il codice della natura un uomo può aver dritto a distruggere la vita del suo simile; e questo diritto è appunto quello che gli uomini entrando in società hanno rassegnato al sommo imperante (1), il quale può esercitarlo in nome e per la vendetta degli offesi o danneggiati, e con quei temperamenti proprii dello stato di società.

Le dimostrazioni ricavate da uno stato di naturale selvatichezza che niunó ha veduto e di cui s'ignorano del tutto le leggi e gli statuti, non possono essere che incomplete. I poeti ce ne hanno lasciato, nelle descrizioni che han fatte dell' età dell' oro, quadri abbellitì,

---

(1) *Dans l'état de nature j ai droit de mort contre celui qui attente à ma vie, et en entrant en société j ai resigné ce droit au magistrat, pourquoi n'en useroit-il pas? Mably, tom. 9, pag. 335.*

ma infedeli. Gli antichi istorici ce ne hanno trasmesso la tradizione, e la filosofia del secolo passato ha ricevuto questa come una verità. Ecco i frammenti di questo stato immaginario e tanto decantato.

Ci pare col fin qui detto di avere provato *usque ad nauseam* la necessità e la giustizia della pena capitale; passiamo ora a provare la sua evidente utilità.

§. II.

Evidente utilità della pena di morte.

Gli avversarii della pena capitale maggiormente si fondano sulla inutilità di questa pena, come centro donde partono tutte le loro ragioni e i loro argomenti. Noi, per lo contrario pretendiamo che essa sia evidentemente utile; quindi ci è forza mettere ad esame partitamente tutte le loro opinioni sull' obbietto, aggiungendo le nostre risposte. Noi ciò faremo in questo II.° paragrafo per altro, con quella diffidenza di noi stessi, che sempre proviamo, allorchè dobbiamo metterci in urto con chi pensiamo saperne più di noi.

La politica interna, ch' è la scienza regolatrice degli uomini in società, per l' eminente e nobile scopo cui è diretta, dovrebbe soprabbondare di verità luminose; ma a disgrazia dell' umanità, essa fluttua in un immenso pelago di errori, fra'quali poche e distanti verità soprannuotano.

Madre feconda di verità politiche è l' esperienza, e se questa spiega un gran potere nelle altre scienze

tutte, lo è importantissima nella difficile scuola di regolare gli uomini. Nell'immensa confusione ed incertezza di temperamenti politici in cui aggiransi gli uomini, non evvi che la sola esperienza capace di far loro discernere i veri dai falsi, gli utili dagl'inutili, dappoichè è risaputo in politica che le teoriche più elaborate sono zero; ma i fatti ed i risultati sono quelli che parlano: più, i fatti vincono sempre le presunzioni.

Ciò posto, a noi pare che la esperienza stia per la difesa della pena di morte, e sia contraria alla soppressione di essa.

In fatti, se la pena capitale l'abbiamo veduta nel Codice eterno della natura, la possiamo dire a giusta ragione antica quanto l'uomo, tanto maggiormente che niuno ha saputo indicarcene la origine. Noi la troviamo del pari registrata nelle leggi della Divinità (1).

Questa pena è stata in uso presso tutti i popoli antichi e moderni, barbari ed inciviliti, ed in tutte le forme di governo (2).

Dunque la esperienza costante ed uniforme sta per la difesa della pena capitale.

Leopoldo, Gran Duca di Toscana, per altro, nel 1786, e le Imperatrici Elisabetta e Catterina di Mosco-

(1) *Qui hominis sanguinem fuderit, ipsius invicem sanguis per hominem fundatur*, Genes. lib. VIII.

(2) In Francia ai tempi dell'ultima Repubblica si era renduta così ampia la pena capitale, che con decreto dei 20 pratile anno IV si stabilì che le regole prescritte per la presunzione di sopravvivenza fra le persone morte per lo stesso infortunio, dovessero applicarsi ancora ai condannati all'ultimo supplicio, e messi a morte nella stessa esecuzione, qualora la premorienza non potesse stabilirsi con circostanze di fatto. Toullier, vol. 4, pag. 48.

via non usarono la pena capitale pe' malfattori; tale fu eziandio il proponimento della Convenzione nazionale di Francia, allorchè rivenne dal suo sistema di terrore.

Ma la pena capitale fu tosto richiamata al pristino vigore e nell' Etruria e nella Grande Russia. Il voto della Convenzione nazionale francese rimase un progetto (1). Dunque la esperienza è contraria alla soppressione della pena di morte.

Dopo tutto ciò, ci si permetta dire, di essere stati troppo superbi delle proprie cognizioni e talenti quei pochi riformatori, e troppo amici dei delinquenti e di una falsa pietà, dichiarando inutile la pena capitale. Essi han supposto che tutti gli uomini, e tutti i secoli si sieno ingannati su questo riguardo. E non è stato questo un presumere troppo di se stessi, proclamando una riforma contraria all'esperienza, e senz'altro appoggio che quello di una opinione particolare?

Or noi, quantunque crediamo il detto di sopra decisivo sulla utilità dell' ultimo supplicio, ciò nondimeno vogliamo discendere ad un rigido esame de' varii particolari, onde arguire non si possa che ci facciamo vincere dalla forza dell' autorità.

1. Obiezione: *Si dice che la pena di morte non è esemplare e che:*

Mentre l' un s' impicca,
L' altro ruba al boia la cavezza.

---

(1) La Convenzione Nazionale di Francia, dopo avere sparso tanto sangue, si propose l' abolizione della pena di morte tosto che segnita sarebbe la pace generale; ma siccome questa pace non potè mai ottenerla, così mancò del pari di abolire la pena capitale.

Ma a noi pare che per poter dire che non è esemplare l'ultimo supplicio, convenga essere affatto privo di buon senso, negarsi alle più care affezioni del proprio cuore, e assomigliarsi ad un automa o ad una statua, per restare impassibile ai più gran mali dei suoi simili.

In fatti, è un sentimento comune a tutti gli uomini di restare superiormente turbati e scossi dalla cessazione dell'altrui esistenza; il solo annunzio della morte di un vicino, di un amico, basta sommamente a rattristarci. Molti portano più oltre questa sensazione dolorosa e commovente, e la estendono eziandio agli animali bruti. Anche i così detti spiriti forti sono forzati a versare lagrime sulla tomba dell'amico, e se ciò non fanno per amore di lui, almeno perchè pensano che altri dovranno versarle sulla tomba di essi.

Se tanto dunque siamo spaventati da chi muore per quella inviolabile legge della natura ch'è comune a tutto il creato e che ci è forza rispettare, quanto maggiormente non saremo atterriti al vedere l' uomo empio che finisce i suoi giorni sul palco di giustizia? Il funebre apparato, un'immensa calca di popolo che tutto su di esso tien rivolti gli sguardi e par che legga scritto sulla fronte del colpevole il suo delitto; un uomo che nella pienezza de'suoi sensi esala l'ultimo respiro della vita, sotto i colpi della scure del carnefice e nel rimprovero di una vita infame che abbandona pe' suoi reati; il pubblico potere che si spiega in tutta la imponenza del suo carattere, e che grida: Littori, eseguite la legge, e tu, o condannato, vedi pur l' ultimo sole. Tutto ciò concorre a fare nell'animo nostro la più profonda impres-

sione. I riguardanti sono nella espressione più marcata dello spavento e del dolore; essi sono silenziosi e quasi assorti in un'estasi melanconica e trista. L'esecutore della legge, uomo infame, alza la scure terribile, e vibra il colpo fatale. Il delinquente non è più, ma il silenzio è rotto, ed il popolo prorompe in un grido unanime di spavento, e cento e mille voci, in una miste e confuse, si odono. *Ahi! noi lo abbiamo veduto morire* (1).

Che se dopo tutto ciò evvi alcuno che voglia negare la esemplarità alla pena di morte, noi diremo a costui e con ragione, il vostro cuore è corrotto e più non sente i generosi impulsi dell'onore; voi siete un empio, poichè più non v'impone ciò che ha di più imponente la società.

Suppongasi che alla pena capitale si supplisse in sua vece con quella dei ferri a vita: quale esemplarità, quale salutare terrore da questa pena si avrebbe? Niuno certamente; la cosa sarebbe ristretta fra il Magistrato e l'esecutore della legge; il pubblico vi sarebbe del tutto estraneo (2), a meno che non si volesse far girare i

---

(1) Un nostro amico che in parecchi rincontri avevamo ammirato pel suo coraggio, e che non era nè pregiudicato, nè debole, come suol dirsi, nel descriverci lo spettacolo della forca, che aveva veduto molto tempo indietro, ce ne pingeva tutto l'orrore, aggiungendoci di esserne stato altamente atterrito. Noi giudicando da questo fatto crediamo che questa impressione sia comune a tutti coloro che si recano a questo esempio tremendo. In quanto a noi, non ci è bastato il coraggio, nè ci siamo curati di vederlo.

(2) Un reato atroce e clamoroso si diffonde celeremente, e diventa tosto di pubblica comune conoscenza: è questo un fatto che si osserva continuamente. Un altro fatto incontrastabile si è che il solo annunzio di un giudizio capitale acquista immantinenti una comune notorie-

condannati per le popolose strade, o esporli come in sale di spettacoli, ove i curiosi si recherebbero a vederli fra le catene ed i cenci, con volti squallidi ed emaciati, quali spettri di morte, nell'orrore di loro prigionia. E non fremerebbe l'umanità al vedere insultata la disgrazia ed umiliati i delinquenti sino a questo punto? Si vorrebbe forse ed in vece mutilarli nelle membra? Ma pene così inutili ed irragionevoli sono state bandite dai codici penali di tutte le ingentilite nazioni d'oggidì; nè occorre più pensarvi.

Inoltre, dal consorzio co'delinquenti sempre si perde, e non mai si guadagna; ed il pubblico a questi nefandi spettacoli non vi riceve l'esempio, che anzi ne resta contaminato. La virtù più pura si annebbia alla vista del delitto, o almeno ne rimane eminentemente rattristata.

In aggiunzione all'esemplarità della pena capitale, ei cade in acconcio commendare una nostra antichissima consuetudine, che da coloro ai quali non è conceduto di penetrare a fondo le cose, è stata tacciata di popolare pregiudizio e di prava abitudine, senza punto interessarsi di una gran massima, che non bisogna troppo facilmente azzardare giudizi contrarii a ciò che costantemente si è praticato o fatto. Quando un qualche fat-

tà, e l'esecuzione a morte poi si rende similmente di pubblica ragione. Ecco come la pubblicità del reato si compensa colla pubblicità della pena capitale, pubblicità che noi non abbiamo nelle pene a vita: è questa un'altra verità di esperienza. Dunque colla pena a vita lo scandalo del reato rimane pubblico, mentre il terrore salutare della pena rimane a conoscenza di pochi.

to si è ricevuto costantemente dal maggior numero, uopo è presumere ch' esso contenga una certa verità, quantunque apparentemente e superficialmente non dia a vederla (1).

Or questa consuetudine, che noi ci consoliamo di veder tuttora praticata, si è quella appunto di una grande affluenza di popolo al luogo dell' esecuzione capitale. Questa vale a rendere più tormentosa la morte pel colpevole, ed a colpire coll' esempio materiale un maggior numero. Vi sta inoltre che il pubblico ha tutta la ragione di assicurarsi della identica persona del delinquente; la clandestinità in un oggetto di tanta importanza esser potrebbe fatale.

Ma ci fan sentire i nostri avversari che l' esempio della forca è tanto rapido ed istantaneo, per quanto è rapida l' idea della vita allorchè più non è. Ma l'uomo, mercè le sue facoltà intellettuali, rammenta le cose passate e le associa, e molte volte dalle passate ragiona con fondamento delle cose future. Quindi colla sua memoria rammenterà l'esempio spaventevole, e con una semplice e rapida associazione d' idee dirà: se io sarò colpevole egualmente, io subirò l'istessa sorte, che tanto mi tenne spaventato in vederla in persona d' altrui.

2. Obiezione: *La pena capitale non ne impone*

(1) Se con questa misura si giudicasse delle cose comunemente praticate o fatte, e che hanno in loro pro l' antichità dei tempi, non si sarebbe così facile a novare o censurare inconsideratamente, e quindi poi a riscontrarne i tristi effetti, ed a richiamare in vigore frettolosamente domani ciò che ieri fu distrutto. Senza un maturo esame e completo discernimento noi crediamo sempre arrischiate le novità contrarie agli usi universalmente ricevuti, e da epoca immemorabile.

al delinquente. Egli preso da un momento di fanatismo e di delirio è capace di spregiare arditamente la morte e la legge che gliela fulmina, ed anche di soffrirla con arroganza.

In fatti, in Inghilterra si sono veduti talvolta dei condannati che si traducevano a Tyburn per esservi giustiziati, leggere libri piacevoli nella loro carretta; altri ragionare tranquillamente e dommatizzare co' loro amici; altri in fine pattuire con sangue freddo il prezzo dei loro cadaveri che vendevano anticipatamente per qualche ghinea ai chirurghi per farne l'oggetto delle loro sezioni ed osservazioni anatomiche (1).

Pare che questa obiezione non si possa meglio valutare che dividendola in due: 1. considerando gli effetti che può produrre sull'animo del condannato la pena capitale, cioè come può sentire questa pena; 2. valutando quanto la pena di morte può imporre nell'animo di colui che medita il reato.

Rapporto all'intensità con cui il condannato a morte può sentire questa pena, osserviamo preliminarmente che la pena capitale è data a solo esempio degli altri; e per rapporto al delinquente, egli non dovrà essere più, e quindi diventa incapace di qualunque considerazione ulteriore della legge a suo riguardo. Gli estinti portano tutto con essi, e niente rimangono su la terra.

Basta dunque che la pena capitale sia esemplare,

(1) Olivier — Poli, *Considerazioni su la Legislazione civile e penale*, pag. 160.

come abbiamo veduto, per coloro che continuano a vivere; poco importa del modo onde essa sarà ricevuta dal condannato, nè deve tenersi conto dell' intensità del suo dolore; e poi, se vi sono di quelli che la ricevono con dispregio, vi ha ancora di coloro pe' quali è terribilissima, e due forze uguali nell' urto si distruggono.

Ciò preliminarmente; ma v' è dippiù: è un fatto non disputabile che l' uomo ama troppo la vita. In ciò egli segue la legge comune a tutto il creato, cioè che tende a conservarsi per un ordine prestabilito. Anche i minerali colla di loro forza d' inerzia e d' impenetrabilità adempiono a questa legge.

Niun dubbio che fra le affezioni del cuore umano primeggia l'amore per la vita, che appunto da questo amore partono le volontà tutte di tutti gli uomini, e che ad esso fanno ritorno come ad un centro comune. È questa una verità che non ha bisogno di essere dimostrata, dappoichè ognuno la sente e la vede, e non v'è di meglio che la propria convizione per giudicare in simili cose.

Che anzi si osserva tuttodì, con istupenda ammirazione dell' uomo filosofo, che il moribondo sul letto del suo dolore e fra le agonie di morte desidera ardentemente prolungare di alcuni istanti la sua vita, quantunque questi istanti sieno senza speranze e gli costino immensi patimenti.

Se ciò è vero, come può dirsi la pena capitale indifferente anzi spregevole pel condannato? E se vi potrà essere alcuno sul quale produca un tale effetto, sarà questi di norma alla legge? Perchè vi sono alquanti suicidi, si dirà che l' uomo non ama, che anzi dispre-

gia la vita? Dunque dieci, venti, cento maniaci o deliranti (1) prevarranno su gli altri uomini tutti; dunque il numero minore formerà regola; dunque la legge sarà formata al *quod raro accidit*, non al *quod plurimum accidit*? Ecco rovesciati tutti i principii.

Inoltre, questo dispregio per la propria vita e quindi per la pena capitale può aversi per alcuni momenti, che costituiscono la più lunga durata delle passioni forti e veementi; giacchè esse mancano con tanta celerità con quanta ebbero forza nel nascere.

Ma il delinquente, che conosce i suoi gravi misfatti, già prevede che arrivando fra le mani della giustizia, un patibolo lo attende. Da qui incomincia a temerlo, ed il suo timore si accresce al vedersi alla presenza del Magistrato, vindice dalla società oltraggiata. Più, dalla condanna all'esecuzione a morte sempre intercedono molti giorni: come dunque conservare per sì lungo tempo il dispregio per la vita, se il più lungo periodo di questo non può essere che momentaneo?

Da ciò nasce che questo disprezzo per alcuni pochi si riduce al fare della necessità virtù. Noi non crediamo esservi stato un condannato a morte che abbia rifiutato la grazia, e se pure qualche esempio addurre se ne potrebbe, è questo da mettersi fra le alienazioni mentali (2).

---

(1) La opinione più ricevuta pe' suicidi, è che essi sieno alienati e folli.

(2) Di sopra parlando di Tiberio abbiamo esposto l'esempio di Carmelione, che domandò la morte a questo Imperatore; ma sotto l'impero di costui la pena capitale era una grazia; perchè questo despota non aveva limite ne' suoi tormenti e nelle sue atrocità. Non ci si rimproveri perciò una contraddizione.

Ciò pel modo con cui il condannato a morte potrà ricevere e soffrire questa pena. Vediamo ora se vero è che la pena capitale non impone all'uomo che medita il delitto.

Se l'uomo ama tanto la vita, come può dirsi che la pena capitale non operi efficacemente in chi medita il reato? Se la pena di morte non gl'impone, tanto meno gl'imporrà la perdita della libertà.

In fatti, chi dispregia il più, dispregia il meno; chi non cura uno schiaffo, non cura certamente un'espressione ingiuriosa; chi non cura l'onore della moglie, non cura neanche quello dell'amica. Quindi chi dispregia la pena capitale, dispregia con maggior ragione la pena perpetua; ecco che nulla è guadagnato per rispetto al terrore salutare della pena, qualora si voglia soppresso l'ultimo supplicio.

Ma chi disprezza il meno può non disprezzare il più: quindi chi si contenterebbe di perdere la libertà, può esitare, se non altro, a perdere la vita. Ecco un certo profitto per riguardo al terrore salutevole della pena, se non per tutti, il che è impossibile, almeno per alcuni.

Ma si dice: evvi chi valuta il meno e dispregia il più; questo però è un caso rarissimo di eccezione, ed ogni uomo di buon senso asserirà essere costui di mente non sana.

Per rendere compiuta questa nostra dimostrazione, ci rimane a provare che la pena capitale è più della perdita della libertà anche a vita. Una folla di fatti vengono in sostegno della nostra opinione. I condannati

a vita non si uccidono, che anzi pare rarissimo il suicidio fra essi (1): e lo potrebbero fare qualora il volessero. Dunque l' uomo ama meglio di perdere la libertà che la vita.

I malati cronici senza speranza di guarigione menano la vita fra gli spasimi e i dolori di una lunga malattia, confinati in un letto, e sovente per otto dieci e più anni; ma non perciò si danno la morte, nè la temono meno.

I decrepiti, la cui vita è fra tanti incomodi e privazioni, quasi inamovibili da una sedia, ed avendo sempre presente allo spirito l' epoca brillante della loro gioventù, non per questo vogliono cessar di vivere, che anzi colla longevità si credono aver diritto ad essere immortali.

Il naufrago, refinito dalle angosce, intirizzito dal freddo, estenuato dalla fame ed esposto a tutte le ingiurie dell' infido elemento, lutta nondimeno audacemente contro lo stesso per salvare la vita.

E cento e mille altri esempii addurre si potrebbero, dai quali risulterebbe evidentemente che l' uomo tutto fa, e si contenta di tutto soffrire per salvare la vita. Questi sono fatti; non sappiamo come vi si possa rispondere con l'elaborate sottigliezze del cervello.

---

(1) Nei condannati all' ergastolo mostrasi ben di rado il suicidio. È vero che ciò deriva in parte dal numero ristretto di essi; ma noi crediamo che c' influisca eziandio il motivo che avendo costoro perduto una parte dei loro diritti e godimenti, sono più gelosi conservatori di quelli che rimangono loro, come chi avendo perduto un occhio attacca gran conto all' altro che gli rimane.

Quindi resta provato che la pena capitale è più della perdita della libertà, anche a vita.

Altri argomenti decisivi di fatto, in sostegno di quest' ultima dimostrazione, saranno da noi esposti nelle nostre risposte a Beccaria. Ci resta qui a dare un' ultima osservazione, ch' è la seguente.

Nelle punigioni, anche a vita, il delinquente sarà sempre lusingato dalla speranza di una evasione, di una fuga, di un indulto, di un cambiamento di governo, o di qualche altro accidente straordinario ed inopinato.

Ma colla morte tutto finisce: quindi la fiammella della speranza si estingue in faccia alla pena capitale, e perciò questa opera più della pena a vita nella immaginazione di chi medita il delitto (1).

Ecco dunque dimostrato che questa seconda obiezione non regge.

3. Obiezione: Si dice, *colla morte del delinquente la società sempre perde e non mai guadagna, dappoichè essa vede diminuito il suo numero di un individuo, il quale, sebbene colpevole, potrebbe ancora essergli utile, sia col suo travaglio sia co' suoi talenti* (2).

---

(1) È noto l'adagio comune: *a tutto v'è rimedio a meno che all a morte.*

(2) Presso il vecchio foro era massima che: *excellens in arte non debet mori*, e quantunque una tale eccezione di favore non sia nel nostro codice penale, pure i nostri savi Magistrati non ometterebbero di raccomandare alla Sovrana clemenza qualche illustre delinquente di delitto capitale, ed il nostro buono ed ottimo Sovrano non mancherebbe di commutarne la pena: noi ne siamo sicurissimi. Vedi a questo proposito Filangieri lib. 3 cap. 57, e Bentham tom. 2 par. 3 cap. 10.

Ci fa veramente sorpresa che i nostri avversarii ci chiamino in un arringo con forze così deboli e vacillanti, ed ove la nostra vittoria risulta dagli stessi loro principii.

In fatti, se essi giustificano la soppressione della pena capitale, dicendo di ridursi il condannato a vita nello stato da non poter nuocere, mettendolo in una gabbia di ferro, fra le catene ecc., come poi volere utilizzare il condannato? Bisognerebbe in questa ipotesi concedergli un certo campo, una certa libertà, onde potere esercitare il suo mestiere, la sua professione.

Ma diamo pure che queste ristrizioni severe non sieno necessarie: quale utilità può trarsi da un delinquente di primo ordine? o lo scarso e miserabile lavoro delle sue mani o le risorte del suo ingegno. Ma quale ingegno lodevole può avere colui che tien le mani ancora cruente del cittadino sangue; quale vantaggio può ritrarsi dai talenti di un uomo cotanto scellerato?

Ciò in quanto al vantaggio; ma in quanto alle nuove perdite che può arrecare questo delinquente alla società, esse esser possono immense. E se è una chimera ridurlo nello stato da non poter nuocere, può ben egli commettere un secondo, un terzo, un quarto misfatto; un'intera popolazione può addivenire il bersaglio del suo furore e della sua malvagità. E saranno compensabili questi nuovi reati col miserabile prodotto delle sue mani?

Vi sarà una nazione tanto avara, tanto vile da mettere in non cale i suoi più nobili interessi a fronte di un sì spregevole guadagno?

Aggiungiamo: il governo, almeno per misure di prevenzione, dovrà gelosamente custodire questo condannato; quindi immense spese di custodia e timori sempre crescenti di nuovi reati. Bisogna inoltre provvedere al suo vitto e vestito, e tutto ciò non sarà certamente compensabile con qualche lavoro forzato e meschino e per quanto il rigore della prigionia il permette.

D'altronde colla morte di questo delinquente la società si disfà di un uomo che essa non può più richiamare ai suoi diritti e nel di lei seno. Condannandolo a vita, essa dovrebbe tener sempre gli occhi aperti ed invigilarlo; e sarebbe pericoloso al certo, se non per altro, almeno per l'altrui esempio, il mandarlo vagando o tenerlo agiatamente occupato in pacifici ed utili lavori. Qual differenza vi sarebbe fra l'onesto e virtuoso cittadino, e l'empio e malvagio delinquente? (1)

Ma in questa obiezione i nostri avversarii vanno più oltre, dicendo: *colla punizione non si ripara il danno nascente dal reato, nell'istesso modo che non può più richiamarsi la voce fuggita dalle labbra o il dardo scoccato dall'arco; che anzi punendo il colpevole si duplicano le perdite, cioè alle perdite dell'offeso si uniscono quelle dell'offensore colla punizione, quindi essere di bene limitare per quanto più si può tali nuove perdite nascenti dalle pene, riducendo queste alle pure necessarie, e dolci e miti per quanto sia possibile.*

---

(1) *Pourquoi voulez-vous que le criminel et l'indigent aient le même sort?* Mably, n. 9, pag. 337.

Certamente colla morte dell' assassino o dell' avvelenatore non si richiama in vita nè l' assassinato, nè l' avvelenato : qual pro dunque, a meno che non si voglia riguardar come tale l'ingrata soddisfazione di vedere l' offensore sospeso al capestro?

È indubitato che con qualunque genere di pena sempre si perde, sia più sia meno.

Ora, volendosi prendere le perdite come misura nelle punizioni, tutte le pene essere dovrebbero annichilite, con proclamarsi una piena impunità; ciò che niuno mai ha pensato, nè sognato solamente. La ragione è identica di decidere : v' è perfetta analogia. Voi volete condonare la morte all'assassino per non fare perdita della sua esistenza, e perchè poi non condonare la pena al ladro semplice per non fare perdita della sua libertà? Quest' ultimo avrebbe tutta la ragione di affacciarvi le sue perdite in proporzione del suo reato.

Inoltre, la misura delle perdite starebbe solo pei reati massimi, e non pe' minori : quale stravolgimento delle verità più luminose!

Aggiungi : lo scopo primario delle pene è l'esempio, non il ravvedimento, ch' è un oggetto secondario, dappoichè è ben raro ; nè la vendetta, ch' è di animo vile. Or questo esempio è diretto al doppio scopo, 1. di evitare che altri delinquano, facendo veder loro la spada ultrice della legge ; 2. perchè gli uomini onesti e dabbene si rassicurino che il governo veglia, come è nel dovere, alla garentia ed incolumità de'loro diritti. Un avvenimento tragico e clamoroso getta il popolo nello spavento ; ma egli riaquista il perduto coraggio e ritorna

alla calma col vedere la cattura e la punizione pubblica ed esemplare del delinquente. Il più delle volte in simili orrorosi avvenimenti il pubblico istesso reclama l'asprezza della punigione.

Ecco che qui non si tratta nè di richiamare in vita l'offeso o di rendergli il dritto leso: il tempo dei taumaturgi è passato; nè si tratta della bassezza vilissima della vendetta. (1)

Inoltre, è una massima che non bisogna mai perdere di vista che tutte le pene sono giuste allorchè sono necessarie. Or se la pena di morte è comandata dall'assoluta necessità, allora può ben infliggersi. È questa la vera norma di valutare siffatta pena, e non già le perdite che arrecar possa la esecuzione capitale.

Per prendere una piazza assediata conviene ad un generale che perda una parte de' suoi soldati e forse la più ardita: si dirà questo un errore in tattica, solo perchè si sono perduti dei bravi?

In un naufragio, ridotto l'equipaggio agli estremi per mancanza di nutrimento, si getta la sorte per vedere chi fra essi deve morire per satollare la fame degli altri. Si dirà essersi questi comportati male, sol perchè vi si è perduto? In questo caso anzi pare che la legge di natura autorizzi a disporre in certo modo della propria vita.

La mia vita è in periglio; io mi contento di ri-

(1) Beccaria §. 10 pag. 34 dice: Il fine delle pene non è di tormentare un essere sensitivo, nè disfare un delitto già commesso, ma bensì d'impedire al reo di fare nuovi danni a' suoi concittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali.

manervi mutilato, si dirà di avere mal fatto, sol perchè ho perduto qualche cosa.

Se volessimo in tutte le circostanze valutare il danno, il più delle volte saremmo obbligati all'inazione.

Noi non riproviamo certamente nelle pene una certa dolcezza, una certa umanità; che anzi le punizioni estreme, prodigate con troppa facilità ed inconsideratamente, noi le crediamo impolitiche, ingiuste, ed in molti casi non esenti dall'arbitrario; ma il volere limitare per regola generale il campo delle pene, mentre che la malvagità dell'uomo empio non soffre limiti: ecco quello che noi giustamente riproviamo.

4. Obiezione. Un illustre istorico inglese e filosofo filantropo (1), che ha pubblicato talune osservazioni sulla giurisprudenza penale, piene di umanità e di saggezza, ci fa sentire. *A prevenire i delitti atroci sembra, pria d'ogni cosa, che il legislatore mostri abborrimento a spargere il sangue umano, ed a rigorosamente insinuare un sacro rispetto per la vita degli uomini.* Una simile obiezione, riprodotta dal Beccaria sotto altri termini, somministrerà a noi occasione di darvi una completa risposta, allorchè confuteremo la opinione di questo illustre autore sulla pena capitale; ci limitiamo qui a dare taluni argomenti in risposta, non meno decisivi di quelli che dedurremo in appresso.

Avvertiamo sulle prime che il prelodato scrittore inglese avrebbe parlato con maggiore esattezza e proprietà di linguaggio, se avesse detto nella sua parte fi-

(1) Guglielmo Rosce.

nale: *e ad insinuare un sacro rispetto per la vita dei delinquenti.*

In fatti, secondo questi principii, il rispetto per la vita degli uomini starebbe solo dal lato del governo, della legge, della società, e non già dal lato dei malfattori, potendo questi uccidere, e spesso anche impunemente, qualora si voglia soppressa la pena capitale.

E non sarebbe questo un privilegio de' soli delinquenti, e non già degli altri uomini tutti? Ciò ammesso, non vi sarebbe reciprocanza, nè giustizia; la verità sarebbe violata, e proclamata una spregevole illusione.

Certamente il delinquente sarebbe di tristo esempio, uccidendo altrui, e la società ripararebbe malamente questo scandalo con rispettare la sua esistenza. E non sarebbe ciò un volere illudere gli uomini? ma questi non sono fatti per essere illusi; essi amano e valutano troppo il vero ed il reale.

Dippiù, ci fa veramente stupore questo modo di evitare i delitti atroci, e d'inspirare virtù ai delinquenti, cioè proclamandone la impunità, o mitigandone la punizione. Non sappiamo quanto questa massima possa reggere in faccia all'esperienza costante (1) ed ai funesti paralogismi che si fanno dagli scellerati.

Ma annoveriamo pure questo sacro rispetto per la vita dei malvagi fra i doveri di un governo qualunque; e vediamo quanto possa ciò convenirgli. Niun dubbio che qualora un governo cerca di vedere praticate delle virtù dai suoi amministrati, uopo è ch' esso pria ne dia l' esempio.

(1) Vedi la nota alla pag. 53.

Ma questa ch' è una massima certa ed inconcussa di una sana e buona politica, non è punto applicabile ai malfattori. Ogni transazione del governo coi delinquenti è un delitto.

Un governo qualunque ha due obblighi essenzialissimi ad adempiere e che sono intimamente annessi alla sua lodevole esistenza. 1. Esser deve giusto. 2. Esser dee forte. La sua giustizia sta non solo nel premiare la virtù, ma ancora nel punire il reato, e punirlo senz' alcuna transazione. Quest' ultima ci darebbe l' idea di una debolezza che mal si converrebbe alla energia di cui esso debb' esser rivestito.

Or, siccome crediamo aver dimostrato che, tolta la pena capitale, in molti casi si sarebbe forzato a rimanere de' reati impuniti, ed in altri a non applicarvi la pena corrispondente, ne verrebbe che un governo il quale volesse affettare un religioso rispetto per la vita dei delinquenti, violerebbe molti punti essenzialissimi della sua esistenza: 1. sarebbe ingiusto, 2. debole, 3. in molti casi mancherebbe a quel dovere, che sta scritto nel codice eterno della natura e nella legislazione di ogni ben regolata società, cioè che i malfattori debbono essere puniti a proporzione de' loro misfatti; e perchè tutto ciò? Per favoreggiare la causa di chi con uccidere un suo simile, ha forse immerso una infelice ed onesta moglie nelle lagrime del dolore, per aver perduto l'innocente ed amato marito; ed ha ridotto una numerosa prole a languir di stento e d'inedia, per la iniqua uccisione del suo genitore.

Si parla tanto sulla disgrazia dei delinquenti; si

vorrebbe in tutti i conti patrocinarli, sostenerli nella loro sventura (1), mitigarne la sorte, raddolcirne la punizione, rendere i luoghi di loro custodia più mondi e meglio tenuti del miserabile tugurio dell' onesto artigiano e del pacifico laborioso contadino. E poi non una parola, non una giusta pietà per le tracce ancora fumanti, ancora permanenti del reato! Noi ci consoliamo di essere forti e costanti nella difesa dell'innocenza, ma facciamo volentieri nel tempo stesso la nostra confessione di fede di non aver mai tregua nè pace col delitto.

Il Ciel ci guardi di volere qui dare un' idea del nostro rigorismo assoluto! Noi opiniamo che la pena esser debba proporzionata al delitto, che il Magistrato esser debba integro e saggio, e dopo tuttocciò applicare la corrispondente ed equa punizione al colpevole. Qualunque transazione ulteriore noi la consideriamo come iniqua; qualunque riguardo, o massima mitigante a suo pro, come ingiusta e lesiva dei diritti sociali e di quei d' un illuminato e fermo governo. (2)

---

(1) Non sappiamo quanto questo nome di sventurati stia bene ai delinquenti, e precisamente a quelli di delitto capitale, ne' quali si vede un animo atroce, sanguinario ed in aperta continua ribellione co' suoi simili. Questo epiteto lusinghiero riservato a consolare la disgrazia innocente, non si dovrebbe prostituire applicandolo anche agli scellerati.

(2) Un uomo che avvenimenti straordinarii dal nulla avevano elevato ad essere il più potente ed il più temuto fra mortali, precipitato quindi rapidamente dal suo potere, ci scrive dalla terra infelice del suo esilio la sua istoria, e di nient'altro rimprovera la sua politica che di aver transatto coi delinquenti; quest'autorità è tanto meno sospetta, in quanto che ci viene da un uomo che aveva veduto e goduto del potere, e dello splendore di un impero quasi un'versale, e che nel momento in

Resta dunque dimostrato che la massima testè citata avrebbe per risultato soltanto una spregevole illusione, stando in perfetta antinomia colla giustizia e fortezza del governo, e non potendosi ricevere che come una vile transazione.

5. Obiezione. Si dice: *due sono gli estremi necessarii ad ogni pena, 1. l' esempio, 2. la correzione o ravvedimento del delinquente; ma come aversi il 2. estremo nella pena capitale, se gli estinti sono incapaci di essere corretti?*

Niun dubbio che la pena di morte manca per la emendazione del reo; ma se questa emendazione è un oggetto primario nei reati minori è secondario nei reatissimi, che anzi non deve tenersene alcun conto.

In fatti ai grandi delitti non si va mai per salto, ma gradatamente (1). Come dunque sperarsi il ravvedimento da chi a ripetute volte è tornato sulla strada del delitto? Se le persecuzioni e le pene precedenti non sono state capaci di fare ravvedere il colpevole, non vi resta che dargli la morte. Ecco l' unica emendazione di cui è capace. Bisogna metterlo nello stato da non potere più nuocere; la società lo ha tenuto

---

cui scriveva, misero e disgraziato valutava le cose nel vero aspetto, e fuori da illusioni. Egli è inoltre a supporsi un uomo di esperienza e di talenti, attesochè dal nulla era arrivato ad imperare su d'una grande nazione, ed a cui la fortuna delle battaglie aveva lungamente arriso.

(1) *Parricidium credibile non est nisi turpis adolescentia, nisi omnibus flagitiis vita inquinata: accedat hoc oportet odium parentis animadversionis paternae metus, amici improbi, servi consci*: così l' elegante ed immortale Oratore romano Tullio, pro Sex. Ros. Am. *Nemo repente fit turpissimus* Gio.

pur troppo in esperimento, e non ne ha risentito che sempre nuove e più gravi perdite.

Una costante esperienza ci fa conoscere quanto poco si possa contare sul ravvedimento dei delinquenti (1); e se ciò pe' reati minori, come sperarsi questa correzione in chi si è abituato alla colpa, e renduto reo di delitto capitale?

E poi le pene a vita, riducendo il condannato nello stato di nulla avere a sperare, nè a temere dalla legge, lo rendono del pari incapace di emendazione. Come dunque alla pena capitale si vorrebbe sostituita la perpetua, se questo vizio sta per l'uno e per l'altro genere di punizione?

Che anzi v'ha dippiù: soppressa la pena capitale, manca il ravvedimento di tutti i condannati a vita, giacchè se essi non possono sperare di migliorare la loro sorte, bisogna almeno far loro temere di non renderla peggiore. Ecco l'unico mezzo di correggerli e di farli essere cauti a non più delinquere, cioè la pena di morte.

Volendo sopprimere eziandio la pena perpetua e non ritenere che le sole pene temporanee, noi crederemmo ben difficile che il luogo di espiazione, ove si raffina anzi che si corregge il delitto, sia capace a produrre una rivoluzione così completa sull' animo del delinquente da

(1) Il dottore Inglese Palley insegnava che lo scopo delle pene è doppio, l'emendazione e l'esempio; in quanto all'emendazione de'rei egli opinava poco essersi fatto, e poco potersi fare. Dai gastighi di ogni genere finora inventati, dalla prigionia, dall'esilio, dall'infamia i masfattori escono più incalliti al delitto e più ammaestrati. Pal. leg. d'Inghil.

farlo discendere dal luogo più eminente del reato, per quindi occupare il posto di cittadino onesto e dabbene. A queste trasformazioni il fatto ed il buon senso riluttano.

Risulta da ciò che, quantunque il terrore della pena temporanea applicata ai reati massimi, sia capace per alcuni di produrre il ravvedimento, questo non potrebbe avere altro risultato ch' evitare nuovi atroci misfatti per parte di costoro: ma non si potrebbero certo evitare quelle minime lesioni giornaliere che la loro necessaria cattiva condotta arrecherebbe ad altrui: ecco un ravvedimento parziale. Noi non sapremmo piegarci a crederlo completo, come dovrebbe essere, per farne tanto conto.

Quindi si dovrebbe sopprimere la pena capitale non che la pena perpetua, e non ritenere che la temporanea; ed anche ciò fatto, il ravvedimento degli scellerati non potrebbe essere che parziale per alcuni. Ecco a che prezzo si potrebbe far valere la correzione pe' delinquenti massimi.

Finalmente osserviamo che non v'è regola in dritto così generale che non soffra la sua eccezione. Allorchè la eccezione è di evidente giustizia, o di somma utilità, o di estrema necessità, allora la regola generale deve tacere.

Dato ciò, quantunque uno degli estremi necessari alle pene sia la emendazione del reo, pure questo principio generale deve soffrire limitazione, allorchè la morte del reo è di evidente giustizia, di somma utilità, o di estrema necessità.

6. Obiezione. *Un cerusico accorto tronca il*

membro canceroso all' ammalato, *ma non gli recide la vita.*

Noi rispondiamo a questa futilissima obiezione dicendo che qui per membro canceroso si deve intendere la persona del delinquente, e per la sua vita il corpo sociale. Allorchè la esistenza di un malvagio qualificato si è resa incompatibile col pubblico riposo e felicità, un saggio governo distrugge questa esistenza colpevole, ridonando così la pace e tranquillità alla gente onesta e dabbene, che certamente merita di essere preferita ad un empio e malvagio delinquente, il quale ha dimostrato in tante circostanze di non vivere che pel delitto, e che co' suoi ripetuti attacchi delittuosi arreca sempre nuove e più gravi perdite alla felicità e al ben essere dei suoi concittadini.

Non è dunque la pena di morte inutile come pretendono i nostri avversari, ma è dessa utilissima evidentemente sotto tutti i riflessi come abbiamo dimostrato.

RIEPILOGAZIONE DELLA PRIMA PARTE.

Coloro che opinano per la soppressione della pena capitale dovrebbero provare evidentemente che non è dessa necessaria in tutti i casi; senza di questa pruova la loro opinione a noi sembra inammissibile.

Che sia così, senza di questa pruova, tutti i principii politici, e di buon governo sarebbero rovesciati, per dar luogo ad un assurdo il più funesto, cioè che la causa pubblica, la legge, e la punizione dei malfattori sieno subordinati al diritto della vita del privato.

Chi ignora, che nell' entrare in società ciascun di noi ha giurato inviolabile ubbidienza alla legge ed alla causa pubblica; e nella collisione, di anteporle anche al prezzo del proprio sangue. Questo giuramento se non lo abbiamo profferito colle labbra, è nondimeno indelebile sul nostro cuore, perchè scritto nel codice eterno della ragione.

Ci dimostrino dunque i nostri avversarii che, soppressa la pena di morte, la causa pubblica e la legge sarebbero al coverto di qualunque rimprovero, e salde da qualunque evento contrario in tutti i casi; e noi non esiteremo a proclamare, di tutta buona fede, la verità dei loro principii.

Non si creda di supplire ad una tale dimostrazione citando l' esempio di una qualche società, presso la quale la pena di morte sia stata soppressa; dappoichè noi risponderemo che non basta allegare di essersi fatto, ma che bisogna dimostrare che il fatto è stato ben fatto.

Si va mendicando un principio in appoggio della ingiustizia dell' ultimo supplicio pe' malfattori, ma a noi sembra, che questo principio non può rinvenirsi nella legge di natura, non in quella della religione, nè finalmente negli statuti delle civili società. La prima ci dà diritto alla vita dell' ingiusto aggressore. La seconda prescrive all' omicidiario la morte: *qui hominis sanguinem fuderit, ipsius invicem sanguis per hominem fundatur* (1). La terza riconosce un potere supremo ed eminente, che non mai può vincere il diritto del privato: *salus pubblica suprema lex esto.*

(1) Gen. lib. VIII, il più antico ed il più venerando fra i libri tutti,

Ma si dice, una legge di sangue è sempre crudele ed inumana; più, è anche crudele chi la protegge e la difende. Ma questo che prova? nulla. Non abbiamo appreso che la verità sia subordinata alla umanità a pro dei più orrendi delitti: la prima è la più grande virtù, imprescrittibile per se stessa, e vividamente raggiante di uno splendore celeste; la seconda è lodevole allorchè difende la innocenza, ma è riprovevole quando protegge il delitto.

Dimostrazioni astratte e confuse, principii isolati, pruove incomplete, perpetua schiavitù senza provare come ridurre i condannati nello stato da non poter nuocere, sono gli appoggi di coloro che si vantano nemici della pena di morte; che anzi, sconcertati nelle difficoltà della loro opinione, si riducono essi a proporre un carcere che fosse l'asilo tremendo del delitto, ed ove le catene, lo squallore, e lo spavento (1) toccassero

(1) *Io desidererei*, dice Servin, *che vi fosse nei luoghi dove la giustizia si esegue sovranamente un recinto formato da grosse mura, e che non fosse accessibile che per una sola entrata, quale sarebbe munita di un triplice cancello di ferro. Questo luogo dovrebbe presentare un aspetto lugubre, le pareti essere annerite al di dentro, e regnarvi un silenzio eterno, che non sarebbe turbato che dal rumor delle catene, e dal terribile latrare dei cani, che ne farebbero la guardia. Là, coperti di cenci, nudriti di pane ed acqua, privi dell'uso della parola, i delinquenti attaccati a dei puntali sarebbero forzati durante il giorno ad un travaglio ostinato, e la notte riposerebbero sopra la paglia in logge separate. Ciascuno porterebbe in fronte la marca del suo delitto. Io non temo dire che la veduta di questo soggiorno tenebroso colpirebbe il popolo più che la vista dei supplizii volgari.* ecc.

Ma Servin non ci ha detto come proporre questo carcere a titolo di umanità; come ridurre quelli che vi sono condannati nello stato da non poter nuocere, evitandone così la evasione, che i reati fra loro stessi; come rendere questo spettacolo visibile e nelle vaste Capitali,

il punto ove le pene, giusta Beccaria (1), deggiono finire, cioè quando il sentimento della compassione comincia a prevalere su di ogni altro nell'animo degli spettatori. L'uomo sente tutta la ragionevolezza della pena capitale; ed io son sicuro che ne sono ben persuasi eziandio i condannati a questa pena, i quali ben conoscono di non potere scontare i proprii volontarii misfatti che col proprio sangue.

Ma l'umana ragione non riceverebbe con rassegnazione la disposizione tremenda di far soffrire ad un delinquente i più crudeli tormenti, la nudità, la fame, lo squallore, e le tenebre. Non v'è ragione, a meno che nella ferocia, nel dispotismo e nella barbarie, di far votare ad un reo a sorso a sorso tutto l'amaro calice dei dolori, della disperazione e della morte (2).

I vantaggi che si vanno proclamando dalla soppressione della pena di morte sono ben poco valutabili. Non si otterrebbe di fatti che sottrarre al capestro uno o al più due scellerati di prim'ordine per ciascun anno, e per

---

e nei capoluoghi delle Provincie, e nei piccioli villaggi; come con esso punire con gradazione tutti i delitti, e come darvi una minore intensità per rispetto ai reati minori; come stia ben fatto tenere questi disperati nel centro dei luoghi abitati, ed accessibili a chiunque per riceverne l'esempio; come contenerli in questo tremendo asilo nei pubblici tumulti, o in altre gravi e pericolose circostanze, ecc. Tuttociò fa chiaro conoscere che è una dimostrazione incompleta ed inesatta per escludere la pena di morte.

(1) Parag. 28 pag. 79.

(2) Attilio Regolo per rispetto ai Cartaginesi era un delinquente massimo, ed il maggior numero dirà che avevano diritto a farlo morire; ma niuno oserà scusarli dei tormenti studiati per rendere lenta e terribile la morte a questo illustre Romano, sacrificato pel bene della sua patria.

ciascuna provincia; giacchè nelle ben regolate società le esecuzioni a morte non sono più frequenti di questo (1).

Ecco dunque il gran risultato; dappoichè le influenze morali sull'animo del popolo che si dicono conseguenze della soppressione di questa pena, noi le crediamo chimeriche, le idee morali non agendo affatto su di chi medita un atroce delitto, e che per conseguenza ha percorso la strada dei reati inferiori; o che tutto al più ruminando un infame misfatto è solo per questo di già un malvagio delinquente.

Quali sieno poi i tristi risultamenti nascenti dalla soppressione di questa pena estrema noi li ignoriamo, ma dal fin quì detto sarà facile presumerli funestissimi. Si andrebbe a torre il più forte contrappeso ai delinquenti; si potrebbe vedere la face del delitto sorgere ardita e sfolgorante da produrre una combustione generale capace a ricondurci nella barbarie dei secoli andati. Ecco di quanta importanza è la quistione che abbiamo esaminata; essa merita la più profonda considerazione del legislatore e del filosofo.

---

(1) Nel corso dell' anno 1831 in Francia non fu eseguita la pena di morte che solamente su 25 individui, il che per rispetto ad una popolazione di circa 32 milioni di abitanti, dà quasi per ogni milione e mezzo di abitanti la perdita di un cittadino per ciascun anno.

RISPOSTA DELL' AUTORE

AL PARAGRAFO XXVIII

DEI DELITTI E DELLE PENE

DI

CESARE BECCARIA

É interesse di tutti che i patti utili al maggior numero siano osservati. Beccaria dei delitti, e delle pene §. 3. pag. 12.

Un illustre scrittore, che un' augusta Imperatrice pretese, ma inutilmente, di avere ne' suoi Stati (1), e che tanto ha illustrato co' scritti suoi l' Italia nostra (Cesare Beccaria) ci ha lasciato un importante lavoro su' delitti e sulle pene. In esso, al paragrafo XXVIII, tratta appunto della pena capitale. E siccome su questa siamo discordi in pensare, ci si rende necessario apporvi le nostre osservazioni, tanto maggiormente che questo autore è forse l' unico che tratti con ampiezza e profondità la opinione contraria (2), e che l'appoggi validamente collo splendore del nome suo.

Queste nostre osservazioni le attingeremo da fonti diversi da quelli finora indicati nel nostro precedente lavoro, per non trattenere i nostri lettori in noiose ripetizioni (3).

---

(1) L' Imperatrice di tutte le Russie Caterina II. fece richiedere Beccaria perchè volesse trasferirsi ne' suoi Stati, con un impiego conveniente; ma l' illustre scrittore non mai seppe decidersi di andare a Pietroburgo.

(2) Beccaria è stato forse il primo ad attaccare di fronte la pena capitale. Gli altri scrittori, che l' hanno seguito posteriormente, non han fatto che riprodurre i suoi principii sotto altri termini. L' istesso Leopoldo G. Duca di Toscana, che con editto del 1786 soppresse la pena capitale, aveva letto ed ammirato Beccaria, e volle sperimentare l' efficacia del suo sistema: quello editto non è che un sunto de' principii sviluppati dall' autore.

(3) In qualche rincontro la connessione delle idee ed il punto essenziale del ragionamento ci obbligheranno a riprodurre alcune delle nostre idee precedenti, ma non le indicheremo che di passaggio.

La novità degli argomenti che esporremo ci è un novello titolo sulla necessità di questa confutazione, e giustifica il passo arrischiato che abbiam tentato di metterci in urto con un uomo di tanto merito, e che a ragione l'Italia nostra ha salutato come uno de' principî degli scrittori politici.

Il dotto Beccaria incomincia:

Questa inutile prodigalità di supplici, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo ben organizzato. Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello, da cui risultano la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno: esse rappresentano la volontà generale, ch'è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo (1)*? Come mai nel minimo sacrifizio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra i beni tutti, la vita?*

(1) L'autore dice: *chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo?* E noi ripetiamo chi è mai colui che abbia voluto lasciare agli uomini il dritto d'imprigionarlo, di condannarlo ai ferri ed alle catene, o di andar mendicando un tozzo di nero pane col rischio della sua vita, o di un duro lavoro fra le maggiori privazioni? La risposta è facile; è questa la legge: *Nulla lex aeque commoda: satis est si plerumque et in summum prosit.* Liv. an. 23. L'istesso Beccaria alla pagina XII ci fa sentire che cosa è mai la legge, egli dice che i patti utili al maggior numero sieno osservati. D'altronde è risaputo il detto del celebre politico inglese Fox, che chi perde, sempre si lagna.

E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll' altro, che l' uomo non è padrone di uccidersi? E doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera.

Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non può, ma è la guerra della nazione contro un cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere: ma se dimostrerò non essere la morte nè utile, nè necessaria, avrò vinta la causa dell' umanità.

Da tutta questa introduzione dell' autore rilevasi che a due principii egli appoggia la dimostrazione importante di non avere la società diritto alla pena capitale: 1. che nel minimo sacrifizio di ciascuno non vi può essere quello del massimo fra' beni tutti, la vita; 2. coll' argomento del suicidio. Rispondiamo e all' uno e all' altro.

Sul primo principio ammesso da Beccaria avvertiamo che egli qui parla ed ha inteso nel modo in cui si è espresso nel paragrafo I.° della sua opera citata, trattando della origine delle pene. Ivi è detto: *gli uomini indipendenti ed isolati si unirono in società; essi sacrificarono una parte dei loro diritti, per godere il restante. La somma di tutte queste porzioni di libertà, sacrificate al bene di ciascheduno, forma la Sovranità di una nazione, ed il Sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quella.*

Da questo chiaro risulta che l'autore pretende che nel patto primitivo ciascun uomo non volle sacrificare che una somma di minime porzioni della sua privata libertà, e non mai volle giungere fino ad ipotecarvi la vita.

Ma su quale autorità appoggia che i primi uomini, fondatori delle prime società, tanto vollero sacrificare e non più. Avrebbe dovuto esibirci questo statuto, questa carta, questi principii fondamentali della società primitiva, per farci conoscere che tra' patti non vi fu l'ipoteca della vita. Ma questo documento egli non lo esibisce, e non esiste tutto al più che nella sua immaginazione; e ci si permetta di dire che non si fanno dimostrazioni i cui principii sieno foggiati e tutti limitati alla semplice conicttura di chi poi ne trae conseguenze a suo capriccio, e secondo ch'esse favoriscono meglio la causa che difende. *Da mihi punctum, coelum terramque movebo.*

Si dice: è ragionevole presunzione che l'uomo entrando in società non abbia voluto disporre del massimo dei beni tutti, la vita? Ma se abbia esistito o no questo primitivo patto sociale, è oggetto di grave controversia; se l'uomo primo sia stato o pur no socievole, ha dato campo ad infinite opinioni. E poi con semplici presunzioni non si fanno dimostrazioni esposte con tanta franchezza e facilità. *Non è dunque la pena di morte un diritto mentre ho dimostrato che tale esser non può.*

Romagnosi, scrittore non men profondo e pensatore dell'autore che confutiamo, dà la più bella risposta a questa maniera di ragionare, e la sua opinione è garentita dalla ragione e dalla verità.

Romagnosi dice: *Chi mai può essere tanto folle da avvisarsi essere necessario che la specie umana esista prima selvaggia, e poi socievole, a fine di avere quegli attributi, quei bisogni, e quelle fa-*

coltà che gli sono proprii? O, dirò meglio, chi potrà affermare essere mestieri chel'uomo viva prima solitario e selvaggio, per vivere indi socievole, e per essere uomo? Al primo momento che il cittadino viene alla luce, i diritti ed i rapporti della società non vanno forse a cingere, per dir così, la di lui culla, ed a vegliare d'attorno a lui, a pro della sua sicurezza e conservazione?

Svezziamoci dunque dall'accoppiare costantemente l'epoca dell'insociabilità a quella del vivere sociale, e tronchiamo quel vincolo, col quale finora l'uno stato in prima, e l'altro dopo abbiamo veduto succedersi; tronchiamo, dico, e smentichiamo lo stato di selvaggia solitudine, se lo giudichiamo necessario al reale nascimento del dritto penale, e per conoscere le maniere onde generato viene il dritto di punire.

Cercare storicamente (come han fatto i più celebri politici e iuspubblicisti) con quali andamenti siensi formate le prime società umane, nella guisa istessa che si cerca come fondate furono Roma ed Atene; indagare con tormento e giro incerto dell'attenzione, quali ne furono i motivi impellenti, e volere indi fissare gli articoli de' primi patti sociali, egli sarà eternamente oggetto di una mera, e speculativa curiosità, che non potrà mai venire sodamente soddisfatta, e che sarà mai sempre del tutto inutile nella scienza del dritto.

A qual pro volete voi sapere il tenore delle prime convenzioni de' vostri avi? A quale oggetto

volete determinare quali furono gli stimoli che gli avvicinarono alla colleganza? Forse per misurare indi i vostri diritti, e doveri attuali? Ma voi dovete dimostrare prima un'altra cosa, cioè che quei primi barbari e crudi fondatori delle nazioni avessero diritto a legare la volontà de' loro posteri, fin anche con rozzi e capricciosi regolamenti.

Quando si avrà dimostrato che uomini, i quali non avevano il menomo diritto ad obbligare la volontà di un altro uomo dissenziente lontano da essi un sol passo, abbiano avuto diritto a legare le volontà tutte delle più remote posterità eguali a loro per natura e per dritti. Quando si sarà riuscito a dimostrare che tutta una generazione non abbia dritto a provvedere con istituzioni acconcie alle attuali sue circostanze fisiche e morali, al bene universale che n'è il risultato, ancorchè si supponga che le antiche sieno state dettate dalla saviezza, e dall'umanità, ma che le vicende dei tempi e dello stato delle cose abbiano reso o inutili o nocive, io converrò della necessità di sapere qual fù la origine morale della società.

A che dunque spingervi brancolando nella notte di un' antichità favolosa, o fantasticare a tessere faticosi romanzi, ove la verosimiglianza dipinga la umanità sotto un sol punto di veduta, sempre staccato dagli altri, e solo aggirantesi fra chimeriche circostanze, e talvolta false del tutto; Gen. del Drit. pen. pag. 146 e seg. (1).

(1) Beccaria, nel §. IV ope. cit., si uniforma a questi principii. Egli dice, parlando della interpetrazione delle leggi: *che i Giudici*

Quindi il voler fare rivivere questi primi patti, quand'anche si fosse certo di essere esistenti, sarebbe forzare le cose in un ordine retrogrado, per farle ritornare a quei primi fondatori dell'umana società, la cui norma di vita ci richiama alla memoria dispiacevoli circostanze. Noi non poche volte saremmo costretti adagiarci sul letto di Procuste.

E poi lo stesso Beccaria ne conviene: bisogna abbattere l'idolo superstizioso del tempo, quando non poggia sulla ragione; ed anche perchè la verità non va soggetta a prescrizione. Solo dunque questi primitivi patti saranno intangibili, inviolabili, fino al segno di star saldi a qualunque bisogno nuovo e reale, nascente dal cambiamento delle cose o delle circostanze? Saranno forse essi il distillato dell'umana sapienza, o di quella scienza Divina che non va soggetta a cambiamento, perchè tutto antivede e previene?

Par dunque a noi poco esatto il dire che la società non abbia diritto di dare la pena di morte, sol perchè i primi uomini, unendosi in società, non intesero rinunciare il diritto alla vita. Se questo è stato il senso

---

non hanno ricevuto le leggi dagli antichi nostri padri come una tradizione domestica ed un testamento che non lasciasse ai posteri che la cura di ubbidire, ma le ricevono dalla vivente società, o dal Sovrano rappresentante di essa, come legittimo depositario dell'attuale risultato della volontà di tutti: le ricevono non come obbligazioni di un antico giuramento, nullo, perchè legava volontà non esistenti, iniquo, perchè riduceva gli uomini dallo stato di società allo stato di mandra; ma come effetti di un tacito o espresso giuramento, che le volontà riunite dei viventi sudditi hanno fatto al Sovrano. Questa è la fisica e reale autorità delle leggi.

in cui ha inteso ragionare l' autore, ci pare che questo ragionamento non regga.

Che se poi ha pensato che ogn' uomo presente, coll' unirsi in società, non intende che fare il minimo possibile de' sacrifizi, e non già della vita, ch' è il massimo bene, a noi pare anche improprio questo linguaggio e destituto di ragione e di verità (1).

Ogn' uomo colla nascita acquista diritti, e contrae obbligazioni verso la società; e quantunque egli nei primi momenti di sua vita non sia capace di una volontà determinata, ciò nondimeno si presume che presti il suo tacito consenso ai patti ed alle leggi del luogo ove apre gli occhi alla luce. La faccenda altrimenti andar non potrebbe; è questa una presunzione necessaria.

Ciò posto, trovando stabilita la pena di morte al tempo della sua nascità, egli tacitamente consente a questa legge, nella quale può figurare da attore, perchè può essere essa diretta alla garentia de' suoi diritti; o da reo, trovandosi delinquente: e questo consenso tacito starà per lui, finchè non avrà dichiarato manifestamente una volontà contraria.

Ma questa volontà contraria non può, nè deve egli manifestarla. Non spetta ai privati cittadini il dichiarare se una legge loro convenga, o pur no; o se convenga ad alcuni, e non convenga ad altri; se sta soltanto per

(1) Nel §. 2. dell' op. cit. egli dice: *che ciascun uomo non vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile della propria libertà, e quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo.* Ecco che qui parla di uomini presenti, e per ciò anche sotto questo senso ci conviene rispondere.

quelli che l'hanno ricevuta, e non per gli altri che hanno contro di essa protestato. Sarebbe questo anarchia e non un governo. Il legislatore fa la legge in forza dei poteri inerenti alla sovranità, e spetta ai sudditi ciecamente ubbidirvi. Se questa non vi dà al genio, altro mezzo non avete che di espatriare, niuna proibizione essendovi a questo riguardo.

Quindi trovandosi stabilità la pena capitale in una nazione, è presunzione necessaria che tutti i cittadini vi abbiano tacitamente consentito. Come dunque poterla tacciare d'ingiustizia, se vi sta il proprio volontario consenso (1)?

Che se poi la pena di morte si volesse comminare in forza di una legge nuova, essa non sarebbe per questo meno giusta.

In fatti il consenso tacito di ciascun cittadino, sta non solo per le leggi già promulgate, ma ancora per quelle che si possono promulgare. Sarebbero in ristagno il bene pubblico e le prerogative della sovranità, qualora una costante monotonia dovesse regolare il corpo sociale. Una legge nuova essere potrebbe giusta ed utile pel maggior numero, e nociva per alcuni; quindi si dirà non obbligataria ed ingiusta per questi ultimi, sol perchè costoro, entrando in società, non intesero sottoporsi ad una legge che allora non aveva vigore, ed a cui non consentirono perchè non compresa nel minimo possibile dei sacrifizii di ciascuno? Il potere le-

(1) Noi diciamo proprio volontario consenso, dappoichè potendo ogni cittadino espatriare senz'alcuna proibizione, se ciò non fa, segno è che consente e volontariamente si sottopone alle leggi del paese ove dimora.

gislativo sarebbe nullo, se niente potesse cangiare o innovare del già fatto.

Ecco dunque la invariabile misura della giustizia delle leggi tutte, su cui sta riposto certamente il pubblico bene, la prosperità e la fioritezza di una nazione, cioè doversi livellare invariabilmente sul minimo possibile dei sacrifizii di ciascuno, E se ciò è vero, come sacrificare i diritti di una parte dei cittadini, come tutto dì si osserva in caso di guerra, di peste ecc? Come stabilire la proprietà, se questo stabilimento, può ridurre alcuni alla massima indigenza? Dunque è a dirsi che questa misura è capace di grandi eccezioni, e che in alcuni casi è del tutto falsa e capziosa.

La fallacia di questa misura risulta dall' istesse teorie del nostro autore. In fatti nel minimo sacrifizio possibile della libertà di ciascuno non sta certamente l'esser messo entro una gabbia di ferro, sotto il bastone, in una pena a vita, ove la perdita della libertà è la massima.

Si oppone: ogni società ha i suoi patti fondamentali, che violare non si possono senz' abuso di potere. Or è da supporsi che fra questi non vi sia la pena capitale, giacchè gli uomini non hanno voluto certamente rinunciare alla vita. Ma qui, oltre il detto di sopra, osta eziandio il fatto, e l' istesso Beccaria ne conviene, cioè che la pena di morte è antichissima, ed usata in tutti i tempi e luoghi; dunque uopo è presumere che sia stata inserita nei patti fondamentali di tutte le nazioni, dappoichè in niun tempo si è veduta soppressa, esclusi pochi esempii recenti e transitorii.

E poi questa pena di morte è tanto più giusta in

quantochè conserva una parfetta eguaglianza fra i cittadini tutti, stante che tutti i cittadini, escluso però il legislatore, possono rappresentar, per rapporto a detta pena, la parte di attori e di rei.

Sviluppiamo questa eguaglianza. Quasi tuttte le sanzioni penali prendono di mira a difendere i dritti di alcuni in preferenza di quelli di altri, o per meglio spiegarci, a proteggere una casta di gente particolare, e non già la massa intera della popolazione.

Così, le pene comminate pel furto tendono a difendere colui che ha qualche cosa da perdere, ma il miserabile niun vantaggio ritrae da queste sanzioni legislative, che gli sono del tutto estranee e che non lo riguardano affatto, essendo pur troppo vero il detto del Poeta Venosino che *vacuus cantat coram latrone viator*.

Similmente, le leggi penali in garentia della proprietà riguardano soltanto il favore dei possessori immobiliari.

Le leggi penali, conservatrici dell' onore delle famiglie, prendono a difendere le donne o quelli fra gli uomini che aver possono moglie, figlie o sorelle; ma per chi non avesse nè l' una nè le altre, niun pro da queste leggi.

Ed in fine, le leggi coercitive dell'abuso della pubblica autorità riguardano ed attaccano soltanto i pubblici fungionarii.

Lo stesso dir si può di quasi tutte le altre specie di punizioni, che sono di favore per alcuni, e di peso soltanto per altri. Promuovere querele su queste leggi

particolari, non si può; ma esse sono soggette a più rigoroso esame, ed a censura, qualora troppo favoreggino la sorte di quelli che si è avuto in mira di proteggere. (1)

Ma le leggi penali che riguardano la massa intera della nazione, conservando fra tutti i membri della stessa una perfetta eguaglianza, e tutti i cittadini, niuno escluso, potendo rappresentarvi la parte di attori e di rei, esse sono sempre giuste ed eque (2). Ciò pare a noi appunto verificarsi nella pena capitale.

In fatti quest' estrema punizione si applica:

1. All' assassino: e tutti essere lo possono ed uomini e donne, e ricchi e poveri, e nobili e plebei, e privati e pubblici funzionarii; e se alcuno non ne abbia nè il coraggio nè la forza, può essere mandante, e così diventare anch'esso assassino.

Dir lo stesso si può dell'avvelenatore, e di colui che impugni le armi contro la patria, o che attenti alla sicurezza interna o esterna dello Stato.

Solo qualche difficoltà si potrebbe trovare pel recidivo, perchè non colpendo che la classe specifica dei condannati, par che qui la pena capitale fosse una sanzione particolare.

---

(1) In questo abbiamo uniforme Beccaria nel §. 41, pag. 122, ove dice: *la maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comando di alcuni pochi.*

(2) Non pretendiamo che la sola eguaglianza tra tutti i cittadini sia la norma della giustizia delle leggi, ma ci pare che questa sia sufficiente in qualche caso ad allontanare il legislatore dai principii dello stretto dritto, precisamente quando siffatti casi di eccezioni sono utilissimi, e comandati da imperiose circostanze.

Ma, considerando che tutti possono delinquere, e quindi tutti esser possono recidivi, anche in questo caso la pena capitale è comune a tutti.

Questa perfetta eguaglianza della pena capitale, applicata in siffatti casi, la rende giustissima quando anche eccedesse evidentemente, il che non è, i poteri della Sovranità. Oggi che tutti i privilegi sono soppressi, e che tutti i sudditi sono eguali in faccia alla legge, questa è sempre giusta, allorchè è comune a tutti, ancorchè si discostasse per poco dal rigore dello stretto dritto.

E poi il reato non è una necessità. Il delinquente conosceva la legge fatta dalla Sovranità, perchè dunque violarla? Ma esso volontariamente lo ha fatto, dunque pel suo consenso espresso si è sottoposto col fatto alla punizione, che la stessa gli fulmina. Le conseguenze che scientemente e volontariamente si affrontano per un fatto proprio, non possono esser mai un giusto motivo di reclamo.

Ecco quindi dimostrato che il primo motivo addotto da Beccaria per provare che non si ha diritto alla pena capitale, è insussistente e non regge affatto.

Passiamo al 2.° del paragone col suicida.

Premettiamo la definizione del suicida.

È suicida colui che scientemente e determinatamente fa un atto che necessariamente deve produrre la sua morte.

Scientemente vale ch' egli sappia che l'atto fatto da esso dà luogo alla morte di lui. Determinatamente significa che l'atto non possa avere un esito dubbio, ma che necessariamente debba produrre la morte.

Ed in fine bisogna che da se stesso si dia la morte, e non già che questa derivi da atti estranei alla sua volontà, impreveduti, ed inopinati.

Tutte queste circostanze debbono concorrere simultaneamente; una che ne manchi, non si ha più il suicidio.

In fatti non sono suicidi il folle, il delirante, il maniaco, i quali nell'accesso del loro delirio si danno la morte, perchè quì manca la coscienza dell'atto che si va a fare, cioè manca la volontà.

Similmente non sono suicidi nè i soldati, nè i marinai che navigano il mare, mentre che in questi manca la volontà determinata di fare un atto che necessariamente deve produrre la loro perdita, giacchè i primi vanno alle battaglie per ritornare vittoriosi, i secondi si espongono all'infido elemento *lucri faciendi causa*, cioè vi sta il dubbio dell'esito dell'atto; e se v'incontrano la morte, questa non partecipa affatto della loro volontà, nè presente, nè passata: e poi in questo caso la morte non è prodotta da un fatto di loro stessi, ch'è quello appunto che caratterizza il suicidio, ma per un avvenimento estraneo alla loro volontà, impreveduto ed inopinato.

Se questa volontà determinata, e questo necessario concorso che l'attentato venga dalla persona propria non caratterizzasse il così detto suicidio, questo avrebbe luogo ogni qual volta si facesse una operazione da cui risultar potesse la morte. Lo andare in vettura potrebbe essere suicidio, qualora questa ribaltando cagionasse la morte.

Nelle risse, il pericolo di perdere la vita è pros-

simo ed imminente. Eppure i rissanti non mai si sono detti suicidi.

Inoltre il suicidio è orribile in quanto che si travede nell'animo di chi il commette una dimenticanza colpevole de' più cari oggetti, delle affezioni più naturali e lusinghiere; eccita orror naturale un uomo malvagio al punto d'infierire contro se stesso, infrangendo così la legge primitiva e comune a tutto il creato, cioè la conservazione della propria esistenza.

Premessi questi principii, facciamone l'applicazione al condannato a morte, per vedere se stanno per lui onde potersi dire suicida.

Niun dubbio che se gli uomini entrando in società hanno ipotecato la vita, han ciò fatto non per distruggersi, ma per meglio conservarsi e garentirsi, cioè, lo hanno fatto e posto qual pegno di comune garentia e sicurezza. Ecco dunque che manca la volontà primitiva di fare un atto che distrugga la propria esistenza; non vi stà neanche la volontà attuale del condannato a morte, dappoichè costui vorrebbe non morire. Manca eziandio la volontà determinata, cioè vi sta il dubbio dell'esito dell'atto, giacchè appena si ha un condannato a morte sopra centomila cittadini. Ed in fine l'attentato non viene da lui medesimo, ma dalla parte della società.

Inoltre l'abnegazione di se stesso, che rende orribile il suicidio, non si ha nel condannato a morte, poichè questi fa fervidi voti per la conservazione della propria esistenza.

Se dunque niuno dei requisiti vi concorre, come

può dirsi suicida il condannato a morte? Si vede bene che non v' è affatto analogia di principii fra l' uno e l' altro.

Ma si dice, se il condannato non avesse ipotecato la vita, non avrebbe ricevuto la morte; egli è dunque suicida, tanto più che la condanna risulta da un atto volontario qual è il reato.

Rispondo che, se il marinajo non si fosse messo in mare, e il soldato esposto alle battaglie, essi non avrebbero incorso la morte. Dunque sono suicidi, tanto più che la perdita loro deriva da un fatto volontario.

Similmente se un individuo non si fosse rissato non sarebbe morto; e se la rissa è volontaria, almeno in quanto all' aggressore, costui morendovi, è suicida.

Per conseguenza dee dirsi suicida chiunque fa un atto che per un avvenimento, anche lontanissimo e strano, produce la morte violenta. Ecco in che modo si vorrebbe valutare il suicidio, cioè di essere seguita la morte violenta per un fatto proprio e non naturale. In questo senso forse un quarto degli uomini sarebbero suicidi.

E' veramente da stupire che Beccaria, mentre che parla di suicidio nei condannati a morte, non ne faccia alcun motto nel duello. Egli non ci ha punto detto che il duellanti sono suicidi (1). A noi pare che i secondi tocchino l' uscio del suicidio, e che i primi ne sieno lontanissimi.

Inoltre, la quistione tendente a sapere se sia o no

---

(1) Vedi il §. X dell' op. cit., ove l' autore parla dei Duelli.

permesso il suicidio per taluni è ancora dubbia; nè tutti i popoli sono stati di accordo su questo punto. In alcune contrade i vecchi inabili a procacciarsi il vitto si davano da loro stessi la morte. Gli olocausti di umane vittime, di cui rigurgitano le istorie, ci fan conoscere quanto vagamente han pensato gli uomini su questa materia. Quindi volere da un principio dubbio trarre conseguenze certe sembraci sommamente erroneo. Nè si distrugge con una pruova non ricevuta in tutti i tempi e luoghi, qual è il suicidio, una cosa universalmente ricevuta, qual'è la pena capitale.

Non intendiamo con questo diminuire il giusto orrore pel suicidio. Per noi esso è come una operazione illecita e tendente al discioglimento del corpo sociale. Filosofo profondo, contemplane per poco le terribili conseguenze ove l'Autore del tutto non avesse a noi dato il massimo amore per la vita, ed ove la opinione favorevole al suicidio addivenisse la dominante.

Aggiungi: i saggi legislatori han sempre insinuato un sacro rispetto per la propria vita, perchè senza di questo la società sarebbe in preda ai più funesti disastri, le popolazioni finirebbero con annientarsi, la maggior parte degli uomini, ed un'antica tradizione ha fatto sempre eco a questi principii conservatori della società.

Ma la pena di morte è diretta a vieppiù consolidare i legami sociali, sì perchè la società riposi tranquilla e sicura dagli attacchi dei delinquenti che cercherebbero turbarla e distruggerla, come ancora perchè i malvagi non distruggano l'altrui vita. Ecco quindi

che i motivi perchè il legislatore e gli uomini hanno giustamente proscritto il suicidio, non esistono affatto nella pena capitale; che anzi sono perfettamente nella ragione inversa.

Finalmente, e diciamolo di passaggio, la nostra sacrosanta Religione, che ha proscritto il suicidio, non ha punto dichiarato tale la pena capitale. Ci piace chiamare in soccorso della nostra opinione quest'augusta direttrice delle umane azioni.

Quindi non regge il secondo motivo addotto da Beccaria per dimostrare la ingiustizia della pena capitale, con dire *che l'uomo non è padrone di uccidersi, quandochè doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo dritto, ed alla società intera.*

In fine egli dice: *se dimostrerò la morte non essere nè utile, nè necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.* Ma per mantenere questa sua parola, doveva dimostrare il mezzo come mettere quei condannati ch' egli vuole a vita, nello stato da non potere più nuocere, senza di che essi potrebbero ancora delinquere; ed in questo caso non avrebbe patrocinato che la causa dei malfattori, che ha sottratti al capestro, e non già quella dell'umanità, che avrebbe tradita, esponendola a nuovi reati per parte di chi ha dimostrato in tanti rincontri di essere inclinatissimo al delitto. Beccaria non fa questa dimostrazione nè poteva farla.

Continua il nostro autore:

La morte di un cittadino non può credersi necessaria che per due motivi, il primo quando anche privo di libertà egli abbia ancora tali relazio-

ni, e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione, quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte di qualche cittadino diviene dunque necessaria quando la nazione ricupera o perde la libertà, o nel tempo dell'anarchia quando i disordini stessi tengono luogo di leggi. Ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo, per la quale i voti della nazione sono riuniti, ben munita al di fuori, ed al di dentro dalla forza e dall' opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero Sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse l' unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte.

Qui pare che l'autore involva una contraddizione. Se egli ha detto di non aversi diritto di dare la morte ad un cittadino, come poi par che voglia concedere questo diritto, *allorchè la esistenza di costui, quand' anche privo di libertà, possa avere tali relazioni, e tale potenza che interessi la sicurezza della nazione, quando possa produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita?*

Il linguaggio tenuto da Beccaria nella prima parte par che induca a credere, che egli conceda il diritto alla pena capitale pei casi in essa compresi. Dunque la stessa cosa sarebbe diritto e non diritto.

Noi ci siamo decisi per questa contraddizione in considerare il parallelo ch' egli fa de' casi summentovati colle forme di governo tranquille e costituite; *ma durante il tranquillo regno delle leggi io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino.* Quel *ma* par che faccia conoscere che pe' casi precedentemente indicati, egli crede giusta la pena capitale, contraddicendo così manifestamente i principii da lui professati nella parte precedente, in cui dice: *non è dunque la pena di morte un diritto.*

Confessiamo che la contraddizione non è manifesta e chiara, avendo potuto comprendere questi due casi sotto lo stesso punto di veduta; ma il linguaggio tenuto da esso fermo e preciso per la morte nel primo, lo abbandona e lo confuta nel secondo con eguale precisione; par dunque che egli abbia voluto distinguere e quindi contraddirsi.

Che che sia di ciò, egli incomincia dal dare le pruove della sua dimostrazione: vediamo se i suoi argomenti reggono.

Quando la esperienza di tutti i secoli, ne' quali l' ultimo supplicio non ha mai distolto gli uomini determinati dall' offendere la società, non persuadesse gli uomini dell' inutilità di questa pena ec.

Se le pene fossero sufficienti a distorre gli uomini dal delinquere, noi avremmo certamente trovato il *vellus aureum*, o saremmo all' età dell' oro favoleggiata da' poeti; ed ecco annichilite con un colpo solo tutte le più elaborate ricerche de' filosofi e dei governi illuminati.

Non ostante le pene fulminate pei ladri, continuamente si ruba; dunque queste pene sono inutili, e bisogna proclamare impunità per simili reati.

Dunque bisogna distruggere l'intero codice penale, perchè non ostante questo gli uomini delinqua. Ecco le false conseguenze che risultano dal falso principio ammesso dall' autore.

Le pene sono dirette ad evitare un male maggiore, cioè ad evitare che un maggior numero delinqua. È questo il maggior bene, al quale può aspirare una società, cioè di avere il minimo de' mali.

L'istesso Beccaria, nel §. VI, pag. 21, oper. cit. dice: *essere impossibile di prevenire tutti i disordini nell'universale combattimento delle passioni umane*; qual sorpresa dunque per lui, e qual pruova dell' inutilità dell'ultimo supplicio, se esso non è capace di distorre gli uomini determinati dall'offendere la società!

Il nostro illustre avversario avrebbe dovuto provare che la pena capitale aumenta anzi che diminuisca i reati, o almeno che non gli accresce nè li diminuisce. Egli non fa questa dimostrazione che incompletamente ed a suo modo nei §§. seguenti, contentandosi per ora stabilire una pruova di esperienza, di cui abbiamo provata l' assurdità.

Seguita l' autore dicendo: *quando l' esempio dei cittadini romani, e 20 anni di regno dell' Imperatrice Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai padri dei popoli questo illustre esempio*, cioè, di sopprimere l' ultimo supplicio pe' malfattori. Voltaire che ha fatto i commentarii a Beccaria, ci dà il vero significato

come intende qui parlare quest' ultimo autore de' cittadini romani.

Voltaire dice: *un cittadino romano non era condannato a morire che per delitti interessanti la salvezza dello Stato*; *i nostri primi legislatori rispettavano il sangue dei loro compatriotti*, *noi prodigalizziamo quello dei nostri*.

Non sappiamo come questi due rinomati scrittori abbiano potuto cadere in un errore, tanto meno perdonabile, in quanto che riguarda una istoria generalmente conosciuta da tutti.

Non v'era legge che prodigasse tanto la pena capitale quanto quella del Lazio, e l'applicava in moltissimi casi, in cui non era affatto interessata la salvezza dello Stato.

Il parricidio era punito in Roma colla morte. Il delinquente rinchiuso in una specie di sacco con un cane, un gallo, un gatto, ed una vipera, era gettato in mare. Publicio Malleolo, uccisore della madre, nell'anno di Roma DCXL., fu il primo ad essere condannato ad una morte così terribile. Cicerone difese Sesto Roscio Amerino imputato di un così nefando misfatto (1).

---

(1) Romolo tra le sue leggi non aveva fatto motto del parricidio; perchè aveva creduto un figlio incapace di un così orrendo delitto. Plut. in vita Rom. Numa Pompilio chiamò parricida chiunque avesse ucciso un uomo libero. *Parricida non utique is qui patrem occidisset, dicebatur, sed qualemcumque hominem. Id autem fuisse indicat lex Numae Pompilii regis his composita verbis: si quis hominem liberum dolo sciens morti duit parricida esto*. Ved. Festo, e Plut.

P. Orazio ritornato vittorioso dei Curiazii, uccise la propria so-

Per una legge delle XII tavole era lecito uccidere impunemente il ladro notturno, non che il diurno, qua-

---

rella; fu dunque per la detta legge di Numa accusato di parricidio. *Romana civitas primum iudicium de capite vidit P. Horati, qui nondum libera civitate, tamen populi Rom. comitiis liberatus, cum sua manu sororem interfectam esse fateretur.* Cic. pro Mil.- P. Orazio veniva accusato di perduellione, la cui pena si era *caput obnubito, infelici arbori suspendito, verberato vel intra vel extra pomoerium.* I Duumviri giudicarono Orazio reo di perduellione. *P. Horati perduellionem tibi iudico. Lictor colliga manus.* Si avvicinava il littore per la esecuzione; Orazio disse *auctore rege* PROVOCO; fu quindi l'affare rimesso al giudizio del popolo, che lo assolvette. Ecco il primo giudizio di morte che fu trattato in Roma per delitto privato.

Espulsi i Re, le leggi regie furono abrogate: non v'era dunque più legge punitrice del parricidio; ma dopo la guerra di Annibale avendo Lucio Ostio ucciso il padre, fu promulgata la seguente legge. *Si quis parentem occiderit, vel verberaverit, ei damnato obluatur os folliculo lupino, soleae lignae pedibus inducantur. et in carcerem ductus ibi sit tantisper dum paretur culleus, in quem coniectus, in profluentem praecipitetur.* Ved. Sig. tom. 2 pag. 669.- Publicio Malleolo avendo uccisa la madre nell'anno di Roma DCXL, fu per questo misfatto condannato alla morte nel *culleo. Publicius Malleolus matre interempta primus omnium insutus culleo in mare praecipitatus est.* Epit. Liv. lib. 68. E Cicerone *ad Heren. Malleolus iudicatus est, matrem necasse, ei damnato statim folliculo lupino os obvolutum est, dum culleus, in quem coniectus in profluentem deferretur, compararetur.*

In seguito furono promulgate la legge Cornelia da Silla, e l'altra detta Pompeja da Gne. Pompeo Console, ambedue riguardanti il parricidio. Quella di Pompeio era concepita nei seguenti termini. *De eius capite quaerito, qui patrem, matrem, avum, aviam, fratrem, sororem etc. is si confessus erit virgis sanguineis verberatus, deinde culleus insuatur cum cane, gallo gallinaceo, et simia, deinde in mare profundum culleus iactetur.*

Dal detto fin qui sarà facile riconoscere l'errore di coloro i quali hanno opinato, che la pena fulminata al parricidio dalla legge Pompeia era la deportazione. Ved. Ant. Math. Lib. 48 pag. 406. Hein. tom. 4 pag. 467. Sparisce ogni dubbio considerando che Cicer. pro Ses. Ros. ci ha lasciato scritta la ragione di una pena così tremenda.

lora si fosse difeso colle armi. SEI. NOX FURTUM FACTUM ESIT. SEI. IM. OCCISIT JOURE. CAISUS. ESTO. Di questa legge parla Cic. *pro Milone Duodecim tabulae nocturnum furem quo quo modo, diurnum autem si se telo defenderit, interfici impune voluerunt.*

Un marito, un padre poteva impunemente uccidere la moglie, o la figlia in flagranza di adulterio, ed anche l'adultero. Ed il primo poteva uccidere la moglie trovandola semplicemente ubbriaca (1).

Il veneficio era similmente punito in Roma colla morte. *De veneficiis quaesitum Publicia, et Licinia nobiles foeminae, quae viros suos consulares necasse*

Quid est tam commune, quam spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis? Ita vivunt dum possunt, ut ducere animum de coelo non queant, ita moriuntur, ut eorum ossa terram non tangant, ita iactantur fluctibus, ut nunquam alluantur, ita postremo eiiciuntur, ut ne ad saxa quidem mortui conquiescant.

(1) Per una legge di Romolo se la moglie era convinta di adulterio, il marito col consiglio dei parenti, poteva infliggerle quella pena che meglio gli fosse piaciuto. Car. Sig. lib. 1 pag. 130. Poteva poi impunemente ucciderla trovandola nell' atto del vietato commercio. *In adulterio uxorem tuam si deprehendisses, sine iudicio impune necares.* Gel. Li. 10 e 23. Per la stessa legge il marito aveva diritto di uccidere la moglie trovandola ubbriaca. *Metellus uxorem, quod vinum bibisset, fustim interemit.* Val. Mas. lib. VI.

In appresso fu promulgata la legge Giulia da Ottaviano Augusto, la quale lo stesso diritto concesse al marito, ed al padre di uccidere impunemente l' adultero, e l' adultera. Ant. Matth. lib. 48 pag. 320. Gl' interpetri però disputano se fuori la flagranza del delitto la legge Giulia stabiliva pena di morte per l' adulterio; alcuni stanno per l'affermativa, altri e forse in maggior numero opinano per la pena della deportazione, alla quale lo stesso Augusto condannò la sua figlia Giulia,

insimulabantur; cognita causa cum praetori praedes, vadesque dedissent, cognatorum decreto necatae sunt.

Una Vestale che aveva violata la sua verginità era seppellita viva nel così detto Campo Scellerato, e lo stupratore era vergheggiato a morte nel foro (1).

Nei primi tempi di Roma la patria potestà aveva il *ius vitae et necis* sopra i figli in potestà, e se in seguito fu tolto un così barbaro diritto, esso rimase pe' padroni su gli schiavi. Bastava che i primi avessero detto ad *murenas*, perchè i secondi fossero irreparabilmente perduti.

---

(1) Il sacerdozio delle Vestali istituito da Numa era venerando presso dei Romani. Queste nobili matrone consecrate a Vesta godevano immensi privilegi; potevano fino liberare dalla morte un reo col quale si fossero incontrate per caso. Plut. Num. p. m. 66. Due lievissime colpe, o per meglio dire negligenze, erano per esse un grave delitto, a cui sovrastava la più tremenda sanzione delle leggi. La Vestale che per dissavvedutezza avesse fatto estinguere il fuoco perpetuo era vergheggiata a morte. Val. Mas. l. 1 e 6. Che se poi avesse perduta la sua verginità era condannata ad una morte spaventevole. La Vestale deflorata, viva e ligata, era messa in una bara, ed accompagnata con funebre pompa fino alla porta Collina; ove era il così detto *tumulus impudicarum Vestalium*, consistente in una caverna sotterra, nella quale vi era un picciolo letto, una lampade accesa, del pane, del latte, e dell'olio. La Vestale veniva disciolta, e col capo velato, pronunciando il Pontefice Massimo alcune parole misteriose, si faceva discendere per una scala nella detta caverna, il di cui unico spiraglio veniva riempito di terra. Dionys. Hal. Lib. 2 Ant. Rom.

Nell'anno di Roma DCXXXIX le Vestali Emilia, Mucia, e Licinia furono accusate di stupro, ma Metello Pontefice Massimo non condannò che solamente la prima assolvendo le altre due, ciò dispiacque al popolo, il quale creò Lucio Cassio che condannò al supplicio tutte tre le Vestali.

Nei giuochi dei gladiatori si vedevano tante vittime innocenti sacrificate al pubblico tripudio. *Recipe ferrum*, era la sentenza fatale che condannava un gladiatore ferito alla morte (1).

Erano questi ultimi, è vero, degli schiavi, ma non perciò non erano uomini (2).

Per una legge delle XII tavole si dava ai creditori il diritto di fare in brani l'infelice debitore, che non avesse potuto pagare i suoi debiti. Per altro il pubblico costume si rifiutò sempre ad una legge così inumana. *Sunt quaedam non laudabilia natura, sed iure concessa, ut XII tabulis debitoris corpus inter creditores dividi licuit, quam legem mos publicus repudiavit.* Quintil.

V' erano in Roma due carceri spaventevoli detti *Tullianum*, e *Robur*, sottoposti alla custodia dei Triumviri capitali; in essi non poche volte si facevano morire i malfattori cittadini romani (3).

---

(1) Giov. III. Oraz. Ep. 18. *Cic. pro Sest. Rosc. Ipsum vero inquit quid accusas? Num defuit gladiis? Num repugnavit? Num, ut gladiatoribus imperari solet, ferrum non recepit?*

(2) I posteri non daranno mai ai Romani il nome di umani, considerando solamente il tremendo diritto, che questi si avevano arrogato sugli schiavi, e le inumanissime stragi che la legge permetteva nei pubblici spettacoli. La pugna gladiatoria, la condanna alle bestie feroci, in cui fra le festevoli grida di un popolo altero e feroce un innocente era trascinato alla morte; tuttocciò deturpa affatto la maestà e grandezza Latina.

(3) Nel carcere detto *Tullianum* da Servio Tullio, che ne fu l'autore, i rei venivano strangolati dal carnefice per ordine dei Triumviri capitali. *In Tullianum postquam demissus est Lentulus, iudices rerum capitalium, quibus praeceptum erat, laqueo gulam fre-*

Potremmo essere accusati di lungheria se tutt' i casi volessimo enumerare, nei quali la pena di morte era in uso fra quel potente ed illuminato popolo, senza che vi fosse interessata la salvezza dello Stato.

Ma vediamo in che modo quegli umanissimi Romani rispettavano il sangue dei loro compatriotti pe' delitti interessanti la pubblica salvezza.

Giunio Bruto condanna i proprii figli alla morte, ed inesorabile e fiero li vede morire sotto i suoi sguardi.

Un simile esempio di atrocità diede il Console Manlio, facendo morire il proprio figlio Tito Manlio, quantunque vittorioso di Mezzio comandante la cavalleria nemica: e sol perchè aveva mancato di domandare il permesso pel duello al propro padre e Console.

È vero che l'amore di patria è il più nobile, ed il più efficace sul cuore umano; ma anteporlo alla vita de' proprii figli fino al segno di farli morire pel comando, ed alla presenza dei genitori, è un delitto d'inumanità, del quale forse solo i Romani ci hanno lasciato l'esempio.

---

gerunt. Sallus. E Cicerone in Vati. *Quaero, fregeris ne in carcere cervices illi ipsi Vectio, ne quod indicium corrupti iudicii extaret.*

Nel carcere detto *Robur* poi i rei venivano precipitati. *Quin etiam familiares Gracchorum, ne quis reipub. inimicus amicus esse vellet, de Robore praecipitati sunt.* Val. lib. VII. E Livio lib. VI. *Eum pati vinctum in carcere in tenebris obnoxiam carnificis arbitrio ducere animam.* Ma niun altro meglio di Valerio nel lib. 6. *Mulierem damnatam praetor triumviro necandam in carcere tradidit, quam receptam is, qui custodiae praeerat, misericordia motus non protinus strangulavit, aditum etiam filiae dedit, sed diligenter excussae, nequid cibi inferret, existimans futurum, ut inedia consumeretur. Cum vero animadvertisset, filiam lactis sui praesidio sustentantem, ecc.*

La disciplina militare romana era atrocissima, giacchè ogni lieve fallo vi era punito di morte; essa riconosceva la *decimatio*, *vicesimatio*, *centesimatio*, modello di barbarie e crudeltà senza esempio.

La *Rupe Tarpeia* rigurgita, quasi dico, ancora del sangue de' più illustri e benemeriti cittadini romani.

Tu ne Syri Damae aut Dionysi filius
Deiicere a saxo cives. Oraz. Sat. 6.

Tito Manlio, il bravo difensore del Campidoglio, i due Gracchi, valorosi ed innocenti cittadini, incontrarono la morte, sol perchè vollero difendere quella sciocca ed insolente plebe. Similmente tragico fu il fine di Spurio Melio, di Caio Mario ec.

Freme la umanità in osservare quel brancolare continuo che fecero i Romani fra la più ribellante anarchia, ed il più duro dispotismo. Quante vittime innocenti non furono sacrificate in quell' urto continuo degli sconvolgimenti politici! tali furono, fra le tante altre, le inudite stragi di Mario, e Silla, le proscrizioni del Triumvirato di Ottaviano, Marcantonio, e Lepido; durante il violento potere di costoro la vita non era che precaria, e tutta limitata al godimento del momento.

Il governo Imperiale di Roma fa spavento; il cuore anche il più feroce rifugge con isdegno da quella scena tremenda di lutto, di carneficina e di sangue.

Beccaria avendo altravolta chiamato i Romani barbari per più di un riflesso (1), in questo luogo poi ce li propone come modelli di umanità. Noi non sappiamo quest' ultimo titolo quanto possa convenirgli.

(1) Vedi §. XVI pag. 45 op. cit.

Rapporto ai venti anni di regno di Elisabetta di Moscovia, avvertiamo che questa illustre Imperatrice non soppresse la pena di morte, ma la ritenne, quantunque si avesse fatto un precetto a se stessa di non mai farla mettere in esecuzione.

In fatti, sotto il suo regno i Conti di Osterman, di Munich, e di Gallovin, i Lappucin, padre e figlio, il signor di Lestock, il Conte di Bestruchef-Remin furono condannati a morte; ed ella non fece che commutarne la pena.

Ed è ben diverso sopprimere del tutto la pena capitale, come pretende Beccaria, dal ritenerla, come fece Elisabetta, quantunque non se ne avvalesse, aggraziandone i condannati.

E poi questi aggraziati furono per delitti di Stato; ma le istorie nulla ci dicono se questa Imperatrice abbia fatto altrettanto pei delitti comuni (1).

Finalmente il vedere richiamata in vigore la pena capitale in quel vasto Impero fa supporre che i venti anni di Elisabetta non furono troppo soddisfacenti a questo riguardo.

---

(1) Elisabetta di Moscovia derogò alla legge assolvendo i condannati alla morte; ciò non per tanto le disgrazie e la morte di Ivan III oscurano in parte la clemenza di questa Augusta Imperatrice. Data la totale soppressione della pena capitale; noi avremmo ragione a temere, che la necessità potesse dettare di togliere la legalità alla morte per la sanzione delle leggi, restandovi l' arbitrio, e le vie di fatto. Ecco ove la umanità della filosofia vorrebbe condurci. È nostro pensare che sarebbe meglio che morissero cento cittadini per l' autorità della legge, e non già un solo per autorità, o capriccio. Questa considerazione a noi sembra la pruova più conveniente della necessità della pena capitale.

Ma Beccaria termina con dire: *quando tutto questo non sia sufficiente, basta consultare la natura dell' uomo per sentire la verità della mia asserzione*, cioè la verità dell'inutilità dell' ultimo supplicio. Esaminiamo questa natura dell'uomo secondo i suoi principii.

Non è la intensione della pena, che fa il maggiore effetto sull' animo umano, ma l' estensione di essa, perchè la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni, che da un forte passeggiero movimento. L'impero dell' abitudine è universale sopra ogni essere che sente, e come l' uomo parla, e cammina, e procacciasi i suoi bisogni col di lei aiuto, così le idee morali non si stampano nella mente, che per durevoli, ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo, e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società, che ha offesa, e ch' è il freno più forte contra i delitti. Quell' efficace, perchè spessissimo ripetuto, ritorna sopra di noi medesimi: io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti, è assai più potente che non l'idea della morte, che gli uomini veggono sempre in oscura lontananza.

Secondo i principii di Beccaria tutte le pene forti ma brevi non sarebbero così efficaci come le miti ma lunghe; quindi varranno più venti anni di esilio che dieci di prigionia, più venti anni di mandato in casa che

dieci di ferri, più un mese di carcere che cento colpi di bastone dati in un momento. Quindi tutte le pene dovrebbero procedere in ordine inverso ai reati; cioè ai delitti gravi applicare pene minime ma lunghe; ed a quelli meno gravi pene forti ma brevi, e perciò il furto semplice è da punirsi colla morte, ed il qualificato o assassinio col mandato in casa o esilio perpetuo: ecco stravolto tutto l'edificio penale, ragione per cui basterebbe, per dare la gradazione alle pene, fare incominciare queste da un giorno solo, e progredire di mano in mano a cinquanta, a cento anni, alla perpetuità. Tutto il dippiù è inutile, e la varia intensità delle pene assolutamente superflua. La detenzione in casa sarà eguale alla prigionia, e queste due del tutto simili ai ferri, all'ergastolo, alla morte. E tutto questo perchè? *Perchè le impressioni forti ma passeggiere non scuotono la nostra sensibilità come il fanno più facilmente le minime ma replicate impressioni.*

Mettete in una bilancia da un lato un peso enorme e dall'altro uno tenuissimo: voi la vedrete traboccare rapidamente dal lato del peso maggiore; aggiungete al secondo altro tenue peso, il trabocco sarà anche dal lato del primo, e voi non arriverete all'equilibrio che dopo iterate aggiunzioni.

Ciò si verifica appunto nelle passioni che l'animo spingono a delinquere. Allorchè queste sono veementi e forti, bisogna dar ad esse forti scotimenti di punigioni per contrabbilanciarle, dappoichè le pene minime per quanto sieno lunghe, non si contano che per i momenti presenti, e quindi l'anima, fortemente sorpresa dalla

violenza delle passioni, o non le avverte, o non le stima che per quel che valgono nel momento attuale, non potendo nel rapido giro de' tumultuosi e violenti affetti rappresentarsi il futuro che non vede, e che l'effervescenza della passione assorbe e confonde.

Fingete un uomo immerso in un sonno profondo, (che tale appunto è l'anima, allorchè traviata da passioni violenti, medita l'atroce misfatto); se voi il toccate leggiermente, per quante volte possiate farlo, non mai giungerete a destarlo, o almeno lo sveglierete a metà, cioè lo metterete in uno stato di torpore che poco dal sonno differisce. Ma dategli una scossa violenta e forte; allora questa sola basterà a destarlo così completamente dal sonno che non così di leggieri tornerà ad addormentarsi.

Aggiungiamo ciò che il fatto e l'esperienza c'insegnano in alcuni paesi ove la plebe si era abituata a tirar pietre fino al segno di spregiare in alcuni casi la pubblica forza. Niuna pena si era trovata atta ad evitare una così pericolosa licenza; ma vi si è ben riparato con cento colpi di bastone applicati subitamente ed irreparabilmente. Secondo Beccaria, l'esito avrebbe dovuto essere il contrario, e pure non è stato così.

Questo fatto ci fa conoscere la efficacia delle pene forti ma brevi, così per rispetto all'esempio, che per prevenire le recidive.

V'ha dippiù: non è tanto la pena che opera sull'animo del malvagio quanto la sua prontezza ed inevitabilità. Ciò ha luogo appunto nella pena capitale, ch'è irreparabile, e che niuna speranza lascia al delinquente

tosto ch' è stata eseguita, ma non così per le pene minime ma lunghe, la di cui diuturnità si presta sommamente alle grazie, agl' indulti, all' evasione, e ad altri straordinarii avvenimenti. Chi non sa

Che il misero suole
Dar facile credenza a ciò che vuole?

Ci piace che Beccaria professi gli stessi nostri principii nei §§. 19 e 46, oper. cit. da cui noi abbiamo tratto queste legittime conseguenze.

Lettore, rientra nel fondo dell'animo tuo, però di buona fede; contempla ed esamina qual delle due pene ti faccia impressione maggiore, se quelle di morte, o l'altra a tempo o a vita, e poi giudica.

Continuiamo a prevalerci dell' esempio, poichè siamo alla conoscenza dell' uomo, il quale meglio si conosce dai fatti che dalle teoriche.

Coriolano sdegnato contra l'insolente plebe di Roma, stringea la città di forte assedio. Non i feciali, non le preghiere supplichevoli del Senato e del popolo, continuamente ripetute, non gli auguri, non i pontefici, non le matrone valsero a vincere l' ira sua. Ecco gli effetti delle impressioni minime ma continue sul cuore umano. Ma al vedere la madre, la moglie, i figli suoi, egli non esitò un istante a pronunciare, a costo anche dei suoi rovesci che già prevedeva immancabili, queste parole di pace: *madre tu salvi Roma, ma perdi il figlio.* E in questa guisa una sola impressione forte e momentanea bastò a vincere l' animo fiero di quell' Eroe romano, giustamante irritato contra la sua ingrata pa-

tria; egli si fece vincere fino al segno di non curare le proprie sventure e la sua inevitabile perdita.

Beccaria dice, *quell'efficace perchè spessissimo ripetuto ritorna sopra di noi medesimi; io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione se commetterò simili misfatti, è assai più possente che non l'idea della morte che gli uomini veggono sempre in una certa lontananza.*

Noi ripetiamo che il nostro sguardo o non avverte, o sfugge rapidamente su quelle cose che appena ci toccano, o poco si appartano dall'andamento naturale. Per quanto sieno ripetute, non mai richiamano la nostra attenzione; appena e leggiermente toccano esse qualche uomo cogitabondo e sottile. Ma le impressioni forti ed istantanee ci colpiscono tutti egualmente e nello stesso atto, e senza ragionamenti stentati della nostra attenzione, e la memoria di esse indelebile ci rimane. Che rammenta il ragazzo della sua infanzia? Non le cose che per poco si allontanarono dal corso ordinario, ma certi straordinarii impulsi, certe spinte forti e veementi; e queste riminiscenze lo accompagnano fino alla tomba.

L' uomo di mare canta festante al vedere un vascello leggiermente scosso dai venti. Pochi momenti dopo egli più non rammenta un tale avvenimento, quasi da lui inosservato. Domani ne vede un secondo, ma non lo scuote dippiù, nè egli lo contempla o ne parla di vantaggio. Ma se vede un vascello naufragato, e l'equipaggio sommerso nelle onde, questo spettacolo richiama tutta la sua attenzione, piange, si atterrisce, ne

forma l' oggetto de' suoi più serii discorsi, e cerca indagarne i particolari, per prevedere il pericolo in caso simile e salvarsi. Dopo lungo tempo richiamate quest'uomo di mare su tali avvenimenti, e precisamente nel pericolo di un naufragio. Rammenterà egli forse il legno tante volte da lui veduto leggiermente scosso dalle onde? No certamente, ma si risovverrà pur troppo del legno naufragato, quantunque non lo abbia veduto che una sola volta.

Ciò in quanto all' esempio altrui; ma vediamo come operano le impressioni minime sul cuore di chi le soffre, e quanto sono esse capaci di scuoterlo.

Un male noi non lo apprendiamo allorchè esso ci assale a gradi a gradi ed insensibilmente, e non lo veggiamo terribile, nè ci scuote se non quando si aggrava e minaccia di annichilirci. Picciole perdite giornaliere non affliggono un banchiere, nè le avverte; egli le confonde colle spese ordinarie di sua casa, quando anche si verificassero ogni giorno. Ma il solo timore di un fallimento lo precipita nella disperazione, e se questo si verifica, gliene rimane una memoria indelebile.

Una malattia leggiera noi la confondiamo con uno stato poco soddisfacente di nostra salute, e per quanto esser possa lunga, essa poco ci affligge, nè più la rammentiamo tostochè è finita. Ma una malattia gravissima, da cui a stento abbiamo salvato la vita, quantunque di breve durata, ci lascia una memoria di se fino alla morte.

Ecco la vera natura dell'uomo, ricavata dai fatti e non dalle elaborate sottigliezze del ragionamento.

Beccaria ci ha citato l'abitudine: noi crediamo che questa favorisca più la nostra causa anzi che la sua. In fatti chi ignora, ed il nostro autore ne conviene, che coll'abitudine tutto si vince, e ci si rendono insensibili le avversità anche più funeste? Quindi le pene lunghe ma leggere, siccome si prestano più all' abitudine, così ne impongono meno tanto sull' animo di chi le soffre, quanto di colui che le osserva, perciò sono esse inefficaci così per rispetto all'esempio, che per la emenda del reo. Al contrario, le pene forti ma brevi, atteso la di loro durezza e brevità, non si prestano all'abito; quindi efficacissime si rendono così per rispetto alla prevenzione dei reati, che per la loro efficacia su dei malfattori.

Conchiudiamo che la pena di morte, scuotendo fortemente gli animi degli spettatori, produce uno di quei straordinari movimenti che toccan tutti nello stesso atto, e la di cui reminiscenza indelebile rimane. Al contrario le pene minime ma lunghe, come non offrono ai nostri sguardi che i soli momenti presenti, così poco o nulla vengono da noi avvertite. Io me ne appello all'intima convizione di ciascuno su questa verità di esperienza.

La pena di morte fa un' impressione, che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza, naturale all' uomo anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violenti sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo, e però sono atte a fare quelle rivoluzioni, che di uomini comuni ne fanno o dei

Persiani, o dei Lacedemoni; ma in un libero e tranquillo governo le impressioni deggiono essere piu frequenti, che forti.

Avvertiamo qui di passaggio che l'autore parla come se la pena di morte dovesse per necessità escludere tutte le altre specie di punizioni; ma di ciò meglio in appresso.

Non sappiamo come la dimenticanza sia naturale all'uomo, mentre che uno dei suoi radicali attributi è la memoria, cioè la reminiscenza delle cose passate. Certo è però, perchè l'anima possa fare uso della facoltà di ritenere, è necessario che porti sugli obbietti la sua attenzione ed i suoi sensi, senza di che la memoria non riverrebbe su le cose passate. Voi potrete ripetere per quante volte vi piaccia un fatto, che non mai lo stamperete nella memoria di chi non vi rifletta ponderatamente, o non vi si fermi con forte attenzione; se egli vi riflette per poco e di passaggio, allora o la memoria non ritiene, o rammenta confusamente. Quindi perchè abbia luogo la reminiscenza si richiedono due essenziali attributi, 1. la riflessione dell'anima, 2. l'attenzione dei sensi. La reiterazione dell'atto poi non è che una cosa secondaria ed accessoria, che cospira soltanto a perfezionare i due primi attributi, perchè abbia luogo la memoria.

Dato ciò, le impressioni minime e leggiere difficilmente richiamano la riflessione dell'anima e l'attenzione dei sensi, o almeno il fanno incompletamente; per cui l'uomo o non le ritiene affatto, o le ritiene confusamente; e la reiterazione dell'atto in questo caso nulla

produce, perchè è l'accessorio che non può stare senza dei principali, che sono la riflessione e l'attenzione. Ecco quindi in queste minime impressioni, quantunque reiterate, la dimenticanza naturale di cui fa motto Beccaria.

Al contrario, le impressioni forti e veementi, quantunque brevi, richiamano tosto la riflessione dell'anima, e l'attenzione tutta dei sensi, da cui deriva la reminiscenza: nè in questo caso vi bisogna che l'atto sia reiterato, dappoichè i due primi essenziali attributi della memoria sono di già così completi ed esatti, che non hanno bisogno di reiterazione dell'atto per migliorarsi.

Potremmo corroborare questa teorica con altro numero di fatti oltre gl' indicati precedentemente, ma ci pare inutile, attesochè da se sola è dessa bastantemente luminosa e chiara: applichiamola però alla specie.

La pena di morte fa una impressione forte, e Beccaria ne conviene; dunque, non ostante che sia breve, dà luogo alla reminiscenza ed alla memoria. In essa può stare ancora la reiterazione dell'atto, stantechè si possono vedere due, tre, quattro esecuzioni capitali in poco spazio di tempo.

Al contrario, nelle pene a vita o temporanee l'illustre scrittore dice che le impressioni sono minime e leggere; dunque esse non toccano l'anima nostra, nè i nostri sensi, e quindi, per quanto si voglia l'atto ripetere, avrà sempre luogo la dimenticanza di esse, tanto naturale all'uomo.

La parte che stiamo confutando, non che la precedente, di Beccaria, a noi pare perfettamente in con-

traddizione col §. 19 della mentovata sua opera *dei Delitti e delle Pene*. In quest' ultimo §. ove parla della prontezza della pena, questo autore professa principii uniformi ai nostri finquì esposti. Noi per brevità tralasciamo di fare una tale dimostrazione, ma raccomandiamo la lettura *in fine* di detto §. ai nostri lettori, per vedere se il nostro giudizio è vero. Noi ci rendiamo sempre solleciti di avvalerci dei principii di un tanto scrittore in appoggio delle nostre idee.

V' ha dippiù: si punisce, perchè lo scandalo nascente dal reato sia equilibrato dall' asprezza della pena. Ecco il perchè non poche volte la esecuzione capitale si ordina farsi nel luogo del commesso delitto: *poena non quia peccatum est, sed ne peccetur*. Ciò posto, all' idea del reato che avvenne, si associerà sempre quella della morte di colui che ne fu l'autore, giacchè altrimenti la memoria rammenterebbe il reato e dimenticherebbe la pena; il che sarebbe una contraddizione. Quindi, o ritener debbe entrambe le cose, o amendue dimenticarle; se le ritiene, all' idea del delitto sorgerà per associazione quella della pena, ed ecco come la pena capitale si rende permanente per rispetto all'esempio. O la memoria non ritiene nè il reato nè la pena, ed allora si avrà il reato come non fosse avvenuto, e quindi inutile sarà la reminiscenza della pena, poichè è follia occuparsi d'avvantaggio di quelle cose *cujus memoria non extat* (1).

(1) Beccaria §. XVI op. cit. dice: *Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma è inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v' è rimedio, non può essere punito dalla società politi-*

Egli dice *in fine: che in un governo libero e tranquillo le impressioni deggiono essere più frequenti che forti.* Esaminiamo quest' ultima parte.

In un governo libero vi sono poche leggi penali, e poche operazioni dichiarate reato.

In un governo tranquillo e bene organizzato vi sono buoni costumi ed ottima morale pubblica, buone leggi, e poche contravvenzioni alle medesime; quindi pochissimi reati, poichè sarebbero ripugnanti buon governo e frequenza di delitti.

Al contrario nei governi disordinati e turbolenti e fra popoli schiavi vi sono molte e confuse leggi, molte operazioni dette reato, e quindi frequenza di delitti.

Dato ciò, nei governi liberi e tranquilli essendo ristretto il numero dei reati, le pene esser possono più forti che frequenti, giacchè i pochi reati si possono punire con i ferri e con la morte, niuna difficoltà essendovi per l'esecuzione o l'applicazione.

Vice versa, in un popolo schiavo e demoralizzato essendo frequenti i delitti, è perciò sempre rigurgitante il numero dei delinquenti. Come dunque applicare pene forti e violenti? Vi sarebbero grandi difficoltà di esecuzione; o almeno si sminuirebbe il terrore necessario per le pene atroci, rendendole frequenti; e se la società, tutta, quasi direi, è in uno stato permanente di delitto, allora è necessità indispensabile rendere le pene più frequenti che forti.

---

ca, che quanto influisce sugli altri colla speranza dell'impunità. Se dunque nella nostra ipotesi si è dimenticato il reato, a che andarsi brigando della reminiscenza della pena?

Indipendentemente da questa necessità, vi sta ancora che in un governo libero e tranquillo sono dichiarate reato quelle operazioni soltanto che meritano a rigore questo nome; quindi i delitti non possono essere che gravi o semigravi, ma non mai minimi; dunque le pene deggiono essere forti, o semiforti, ma non già minime. Inoltre, nei governi bene ordinati stando ciascuno comodamente al suo posto e trovando protezione e garentia nella legge, vi è meno di necessità e più di malvagità a violarla; quindi richiedesi maggiore severità di punigione, perchè bisogna fare vigorosa resistenza a chi vorrebbe disordinare un governo bene ordinato. Potrebbe diventare traboccante il torrente del delitto, dunque bisogna opporvi un argine invincibile.

Nei governi poi mal costituiti ed ove i popoli sono schiavi, siccome ciascuno trovasi fuori del suo posto, non v'è molto ad essere delinquente; e perciò avvi più di necessità e meno di malvagità a delinquere; e perciò le pene esser deggiono minime e frequenti, dappoichè non vi vuole che un picciolo passo per violare la legge, allora quasi direi il delinquente opera in armonia co'principii che mettono sossopra la società.

Conchiudiamo: le pene forti debbono essere rare, per non abituarvi i popoli, e non si possono troppo ampliare, precisamente la pena di morte; in contrario la pubblica forza potrebbe trovarsi incapace ad eseguirle, se pure dir non si voglia soccombente. Le pene atroci dunque non sono fatte, per quanto a noi sembra, che per i governi liberi e tranquilli, ove i reati sono rari, e non

già pe' popoli corrotti e schiavi; fra i quali i reati sono frequenti.

Inoltre, per un governo bene ordinato è di un grande interesse il sollecito ritorno dei delinquenti alla società; quindi o pene di morte con cui il reo si separa per sempre dalla società, o altre pene forti ma brevi, onde subito sia esso ripristinato ne' suoi diritti e restituito alla sua famiglia. Le pene minime ma lunghe a noi sembrano impolitiche sotto tutti i riguardi, ed indegne di un bene ordinato governo.

V' ha dippiù: quanto le pene sono più distinte fra loro, tanto allora esser deggiono più esemplari e tremende per operare l'esempio: altrimenti alle impressioni minime unita la rarità non opererebbero sul cuore umano; giacchè le minime, giusta Beccaria, esser deggiono ripetute. Dunque se nei governi liberi e tranquilli i reati sono rari, la punigione esser deve esemplare e forte, perchè non può essere frequente; al contrario nei governi disordinati essendo spessi i reati, le pene esser possono minime, perchè possono essere frequenti.

Ecco dunque dimostrato che questa parte finale di Beccaria non regge alle pruove.

È pur troppo vero che i grandi ingegni, troppo fidando sulle proprie forze, spesse volte azzardano proposizioni, senz' altro appoggio di dimostrazione che il proprio nome; ecco come si scioglie quella massima: che l' errore è terribile sulle labbra di un grande uomo.

La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte, ed un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue questi senti-

menti occupano più gli animi degli spettatori, che non il salutare terrore, che la legge pretende inspirare. Ma nelle pene moderate e continue, il sentimento dominante è l'ultimo, perchè è il solo. Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle pene sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell' animo degli spettatori di un supplicio più fatto per essi che per lo reo.

Sulle prime Beccaria dice che la pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte, ma non dice poi se questo spettacolo sia di quelli che ricreano l'anima, e la rendono gaia e festante, ovvero di quelli che la scuotono, l'atterriscono, facendole vedere lo specchio parlante del triste ed infelice fine dei malvagi. A noi pare che lo spettacolo di cui è quistione sia di quest' ultima specie, e di non fallare credendo di non esservi stato alcuno al quale la vista della forca, almeno per la prima volta, non abbia prodotto quest'ultimo effetto.

Ne volete una pruova dippiù? Eccola.

Non si è mai raccolto il popolo in gran massa in un qualche luogo per un oggetto qualunque, sia religioso, politico, o altro, senza rendere col tempo queste riunioni il centro dei tripudii e delle popolari gozzoviglie, che in origine non erano che il raccoglimento, la decenza, o il pianto delle colpe ai piedi dell' Essere Supremo. Ma ciò non si è punto avverato nelle esecuzioni capitali; il popolo numeroso vi accorre, ma finito lo spettacolo, ciascuno mesto e taciturno ritorna alla propria casa, ed ai proprii affari: non cauti,

non balli, non sfoggio di abbigliamento, non bettole, non giuochi. Dunque son desse uno spettacolo alieno da qualunque gioia o contento.

Vi potrà forse essere alcuno il quale, soffocando ogni sentimento di umanità, e renduto fiero ed insensitivo, potrà restare indifferente ad uno spettacolo così tremendo; ma che perciò? Forse uno o al più due faranno regola, o questo indifferentismo sarà poi il retaggio del maggior numero? Questo a noi sembra assurdo, falso, ed impossibile.

Egli dice inoltre: *che la forca diviene un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni, ambidue questi sentimenti occupano piu gli animi degli spettatori, che non il salutare terrore che la legge pretende ispirare.*

Ci fa veramente stupore come soltanto questi due sentimenti occupino più gli animi degli spettatori di quel che il terrore salutare della pena. Si tratta nientemeno di vedere un uomo morire infamemente su di un patibolo, e nella pienezza della sua ragione; e questo fatto, che cade sotto i sensi, non formerà il sentimento primo degli spettatori, anzi che l'ultimo, e su del quale l'occhio non si ferma, ma celere sfugge?

Beccaria pretende ancora che nelle pene moderate e continue il sentimento dominante sia lo sdegno, laddove nella pena capitale il dominante sia la compassione, e niuna pruova ci dà di questa sua assertiva.

Noi diciamo tutto l'opposto, ed ecco i nostri argomenti.

Mettete un uomo fra ceppi e catene, sotto di un

bastone, in una gabbia di ferro, come dice Beccaria; come volete che il popolo non s' interessi del condannato al quale a sorso a sorso si fa berè tutto l' amaro calice dei dolori? esso vede un suo simile renduto quasi bestia di servaggio sotto il bastone, messo in una gabbia di ferro come una fiera stizzita; e se per poco il sentimento dello sdegno sarà il dominante, tosto si convertirà in compassione. Il popolo dirà certamente: inumano e crudele legislatore! tu non dai termine alle amarezze delle tue vittime che con una morte lenta e penosa.

Aggiungi: la natura stampa nei cuori di tutti gli esseri viventi una certa simpatia per la propria specie; questa simpatia ci rende compassionevoli fin dalla culla a pro dei nostri simili, allorchè li vediamo nelle disgrazie; e per quanto potesse l'uomo empio cercare di sopprimere questo sentimento primitivo, egli non può fare a meno di sentirlo nell' interno dell'animo suo alla vista delle sventure di un altro uomo. Quindi la compassione è un sentimento naturale, primitivo, che ci accompagna in tutti gl' istanti, e precisamente si affaccia all' anima nostra alla vista delle disgrazie.

Ma la compassione viene distrutta dallo sdegno; dunque per aver luogo il secondo bisogna distruggere la prima, cioè bisogna mettere l' anima fuori dello stato naturale di compassione per elevarla allo sdegno, ch' è uno stato accidentale e passeggiero. Quindi lo sdegno non può essere che momentaneo.

Questa teoria corrisponde perfettamente al fatto. Quasi tutti gli uomini sono compassionevoli, e la com-

passione si ha sempre alla vista delle disavventure ; ma un uomo , per quanto sia sdegnato , subitochè passato è quel primo furore, tosto si calma e ritorna alla serenità. Non si è mai abitualmente irato , ma si può essere abitualmente compassionevole.

Ciò posto , essendo lo sdegno uno stato di esaltazione , ed accidentale della vita , esso non si presta come il dominante nelle pene moderate e continue , perchè è desso di sua natura momentaneo e passeggiero ; che anzi a queste pene si presta più come dominante la compassione , ch'è di maggiore durata , perchè nello stato naturale dell' uomo , tanto maggiormente che il tempo scema a gradi tutto l' orrore e la impressione del reato , e non rimane che tutto l' orrore e la impressione della pena.

Al contrario , lo sdegno, come momentaneo, può stare come il dominante nella esecuzione capitale , ch'è anch' essa momentanea , e tanto maggiormente in quanto che questa punizione essendo data tutta in una volta , e non intercedendo che brevi intervalli dal reato , lo spettatore metterà da un lato tutto l' orrore del reato , e dall' altro tutta la intensità della pena , e trovandoli perfettamente equilibrati , saluterà come equa e giusta la legge , e si accenderà di sdegno contro l' empio delinquente che l' ha violata.

Perchè una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d' intensione che bastano per rimuovere gli uomini dai delitti. Or non v' è alcuno che riflettendovi sceglier possa la totale e perpetua perdita della libertà, per quanto avvantaggioso esser

possa un delitto. Dunque la intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato. Aggiungo che ha dippiù. Moltissimi riguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi per vanità che quasi sempre accompagna l' uomo al di la della tomba, chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere, o di sortir di miseria, ma nè il fanatismo nè la vanità stanno fra i ceppi e le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, ove il disperato non finisce i suoi mali ma li comincia. L' animo nostro resiste più alla violenza ed agli estremi ma passeggieri dolori, che al tempo ed all'incessante noia, perchè egli può, per dir così condensare tutto sestesso per un momento per respingere i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi. Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione, suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua un solo delitto dà moltissimi e durevoli esempii; e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il potere delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra loro, dunque suppongono la frequenza dei delitti, dunque perchè questo supplicio sia utile, bisogna che non faccia sugli uomini tutta la impressione che far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel tempo medesimo. Chi dicesse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egual-

mente crudele, io risponderei, che sommando tutti i momenti infelici della schiavitù, lo sarà anche forse dippiù, ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento: ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa piu chi la vede che chi la soffre; perchè il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è dall' infelicità del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s' ingrandiscono nell' immaginazione, e chi soffre trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute, e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all' animo incallito dell' infelice.

Noi accennammo solamente di sopra, ma è qui il proprio luogo di avvertire che in tutto questo paragrafo l'illustre scrittore parla come se si trattasse di dover ritenere o la pena di morte, o le pene a tempo, o a vita, cioè scegliere fra l'una, o le altre, quasi che il ritenere la prima portasse di necessità di escludere le seconde; ma egli non ha parlato del caso in cui entrambi questi generi di punizioni sarebbero ritenuti per raccogliere da ambedue i vantaggi che loro sono proprii, a seconda delle diverse circostanze. Così pel recidivo di atroce misfatto come dire che basti la pena a vita, mentre questi col fatto ha dato a conoscere di non tenerne alcun conto? Come preservare la società da nuovi misfatti dal canto di questi esseri nocivi che non sembrano nati che pel delitto? Come imporre in un momento pericoloso con siffatte pene? Bisogna allo-

ra che tutta la intensità della punizione si faccia sentire in un solo istante, in un momento solo. L'intensità delle pene a vita si sente e si conosce col tempo, ma in un pubblico tumulto, nel caso di un contagio che si tema, ogni remora è fatale; uopo è quindi che la pena si senta e si veda tutta in una sola volta. Rapporto ai vantaggi che Beccaria dice stare nelle pene a vita, questi la pena di morte non gli esclude, giacchè vi saranno come vi sono condannati a morte, e condannati a vita, e col doppio esempio e col duplice genere di punizione s'imporrà così a chi non regge al tempo ed all' incessante noia, come a chi si spaventa degli estremi ma passeggieri dolori.

E poi, data la esistenza della pena di morte, si sarà fatto un passo dippiù per rimuovere ogni animo determinato dal delitto, dappoichè il delinquente, non sa se può avere la pena di morte o quella a vita. Ma soppressa la pena capitale, il delinquente saprà certo di non poter meritare che una pena a tempo o a vita, che non imporrà certamente a chi si sente la forza di reggere al *tempo*, *ed all' incessante noia*; ecco messa una classe di gente fuori del terrore salutare della pena che la legge pretende ispirare.

Ciò abbiamo voluto avvertire preliminarmente; veniamo ora ad analizzare partitamente il paragrafo summentovato.

Perchè una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione, che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti. Ora non v'è alcuno che riflettendovi scieglier possa la totale e perpetua per-

dita della propria libertà, per quanto avvantaggioso esser possa un delitto. Dunque la intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato dal delitto.

Piacesse al Cielo che le pene perpetue bastassero a rimuovere gli uomini dai delitti! Ma per lo contrario, nè queste, nè la pena capitale, riunite, bastano a preservare la società dai delinquenti cha la deturpano. Beccaria nella pagina precedente ci faceva sentire *che per esperienza di tutti i secoli l'ultimo supplicio non ha mai distolto gli uomini determinati dall' offendere la società*; ora cambiando linguaggio ci dice, *che le pene a vita hanno ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato dal delitto*. È vero che quando si difende una cattiva causa non poche volte siamo costretti ricorrere a contraddizioni ed a sottigliezze che non reggono.

Moltissimi riguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi sempre accompagna l'uomo al di là della tomba, chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere, o di sortire di miseria, ma nè il fanatismo nè la vanità stanno fra i ceppi e le catene, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, ove il disperato non finisce i suoi mali, ma li comincia. L' animo nostro resiste più alla violenza ed agli estremi dolori, che al tempo ed all'incessante noia, perchè egli può, per dir così, condensar tutto sestesso per un momento per respingere i pri-

mi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi.

Sulle prime ei dice, *moltissimi riguardano la morte con viso tranquillo e fermo*, e noi diciamo pochissimi. Non sappiamo chi s'inganna su questo punto, se Beccaria o se noi. Egli è certo peraltro che i *pochissimi* suoi non formano regola.

Inoltre, qui Beccaria riguarda la cosa da un solo aspetto, cioè dalla parte del fanatismo o della vanità; il primo è ben raro, e va fino al segno di disprezzare la vita; la seconda è rarissima dopo la morte. Ben pochi esempii addurre si possono e dell' uno e dell' altra. Ma egli non parla affatto nè della speranza nè dell' abitudine, e non riflette che il dolce è sempre dolce, e l' amaro è sempre amaro. La speranza noi l'abbiamo sempre indivisibile compagna nelle disgrazie, ed essa ci fa sempre vedere i pericoli anche prossimi in lontana prospettiva. Il soldato nell' ardore della pugna, ove la morte miete a migliaia i suoi compagni d' arme, parla de' passati trionfi ed aspira a novelli allori. Il marinaio non pensa che alle ricchezze che acquisterà col suo traffico, e non al rovescio di un naufragio. Il moribondo nel letto di morte ancora spera nella sua guarigione, e questa speranza non lo abbandona che coll' ultimo respiro della vita. Inoltre l'abitudine ci ristora nelle avversità, e la speranza di potere un dì ricuperare la nostra libertà ci allevia anche in mezzo alle catene. La pena a tempo o a vita ci si presenta come dolce, e non la riconosciamo grave che *col tempo*, e *colla incessante noia*. Ma la pena di morte ci si mostra

come amarissima, e vi vuole *del fanatismo, della vanità o la rassegnazione della disperazione* per raddolcirne l'aspetto. Dato ciò, nè la speranza, nè l'abitudine, nè la dolcezza staranno nella pena capitale, ma sibbene fra i ceppi, fra le catene, in una gabbia di ferro. Noi evaderemo: noi saremo aggraziati: noi ci abitueremo; finchè vi è vita vi è speranza ec. Ecco le lusinghe degli empii: sono esse comuni a tutti i malvagi, a tutti quelli che ruminano nell'animo loro il delitto, anzi che il fanatismo e la vanità; e poi queste ultime possono stare nelle vedute di un condannato a vita: sarò eroe, sarò illustre in un carcere! Ma non speranza, non abitudine, non dolcezza nella pena capitale.

Ma il tempo e la incessante noia, questo sentimento dell'animo nostro ripetuto continuamente, e che signoreggia crudelmente quasi tutta la specie umana, ci avverte della nostra limitazione, e chiaro ci mostra che noi non siamo quaggiù che di passaggio, e che qualche cosa ci resta oltre la tomba. Sonovi di quelli che provano la noia quasi in ogni ora della loro vita; che anzi pare che questa Diva crudele si presenti più importuna nella pompa, nel fasto, all'apice del potere, nel centro istesso dei piaceri e dei diletti. Io credeva di essere felice in quella festa, in quel posto luminoso, in mezzo a quell'oro splendente; ma nel possesso di tutto ciò non ho trovato che spine ed amarezze. È questo il linguaggio comune. I piaceri, gli onori, le ricchezze non sono certamente spine nè amarezze, ma soltanto la noia li rende tali col tempo.

Nè la vita dell'uomo è breve. Dunque il tempo e la incessante noia sono attaccati alla nostra esistenza; e non per tanto il numero dei suicidi è ristrettissimo, che anzi l'uomo par che tutto faccia per prolungare la sua vita. Quindi l'animo nostro resiste più al tempo ed all'incessante noia, che alla morte o al pensiere di doverla soffrire.

Beccaria dice in fine, *che l' animo nostro può quasi condensar tutto sestesso per un momento*, ec. *Tutto* significa l'aggregato simultaneo di ogni parte; ed è questo appunto il vantaggio della pena capitale, dappoichè bisogna che il malvaggio condensi tutto sestesso; e perciò ogni menoma discrepanza di ogni menoma parte fa sì che il delitto non segua, perchè dà luogo al terrore salutare della pena (1). Ecco come l'istesso Beccaria ci porge le pruove dei nostri ragionamenti.

Finalmente questo disprezzo per la propria vita di cui fa tanto conto il nostro autore in questo luogo, non sappiamo quanto sia concorde con ciò ch' egli dice nel parag. 3a op. cit. cioè ***che gli uomini amano troppo la vita, e tuttocciò che li circonda li conferma in questo amore.***

Colla pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione suppone un delitto: nella pena della

---

(1) Bisogna che il colpevole, per condensarsi alla pena capitale, dimentichi l'amor per la vita, la sua patria, la sua moglie, i figli suoi, i parenti, gli amici, e tuttocciò che possiede su questa terra, per passare nel numero degli estinti. Non sappiamo quanto sia facile il condensarsi a tutto ciò.

schiavitù perpetua un solo delitto dà moltissimi e durevoli esempi, e se egli è importante che gli uomini veggano spesso il potere delle leggi, le pene di morte non debbono essere molto distanti fra loro: dunque suppongono la frequenza dei delitti; dunque perchè questo supplicio sia utile bisogna che non faccia sugli uomini tutta la impressione che far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel tempo medesimo.

Ripetiamo che la pena di morte non esclude le pene a vita; non è dunque necessario che la potestà punitrice faccia sempre vedere le mannaie e le forche, perchè gli uomini veggano il potere delle leggi: gli ergastoli, i ferri, la relegazione, la prigionia sono anche pene che si prestano a questo scopo. E poi stabilire per massima la necessità di far vedere spesso il potere delle leggi, quasi che ciò fosse indispensabile, anche senza reato, non mi par che sia della buona economia politica. Quando non vi sono delitti, non vi è necessità di far vedere la pena. Beato quel popolo che in questo senso vedesse quanto meno possibile siffatto potere delle leggi!

Dopo di avere stabilito questa necessità immaginaria, Beccaria conchiude dicendo: *dunque suppongono la frequenza dei delitti.*

Non si suppone frequenza dei delitti allorchè la pena di morte si vuole frequente, sol perchè gli uomini veggano spesso il potere delle leggi.

Ecco quindi che dal falso antecedente: *egli è importante che gli uomini veggano spesso il pote-*

ne delle leggi, ne deduce l'autore una falsa conseguenza, *dunque le pene di morte non debbono essere distanti fra loro*. La conchiusione poi è bizzarra, *dunque suppongono la frequenza dei delitti.*

Dunque perchè questo supplicio sia utile bisogna che non faccia sugli uomini tutta quella impressione che far dovrebbe, cioè che sia utile, e non utile nel medesimo tempo. È questa un' altra falsa conseguenza tirata dalla falsa premessa *egli è importante che gli uomini veggano spesso il potere delle leggi.*

Chi dicesse (così Beccaria) *che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderei che sommando tutti i momenti infelici della schiavitù lo sarà forse dippiù; ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua forza in un momento, ed è questo il vantaggio della pena della schiavitù, che spaventa più chi la vede, che chi la soffre; perchè il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è dall' infelicità del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s' ingrandiscono nell' immaginazione, e chi soffre trova delle risorse e delle consolazioni non conosciute, e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all' animo incallito dell' infelice.*

Qui l'autore ci presenta le pene a vita come dolci, perchè *i momenti di esse sono stesi su tutta la vita*, ed in vece la pena capitale come amarissima, perchè *esercita tutta la sua forza in un momento.*

Ecco come egli ci ha fatto conoscere, suo mal grado, i diversi effetti di queste due diverse pene.

Inoltre, se nelle pene a vita il condannato trova, a parere di Beccaria, *delle risorse e delle consolazioni, e la sua infelicità presente è distratta dalla futura*, è dunque falso ciò che ha detto di sopra, cioè *che l'anima nostra è più facilmente mossa da minime ma replicate impressioni, che da un forte ma passeggiero movimento. E che l'animo nostro resiste più agli estremi ma passeggieri dolori, che al tempo, ed all' incessante noia.* Beccaria nelle pagine precedenti si era dimenticato di queste *risorte e consolazioni*, perchè gli erano contrarie; in questo luogo poi ce ne fa tanta mostra, perchè le crede favorevoli alla sua presente dimostrazione.

Aggiungo, Beccaria nel §. 3. pag. 98 op. cit. dice: *la seducente immagine del piacere, e la speranza, dolcissimo inganno dei mortali, per cui tranguggiamo a gran sorsi il male misto di poche stille di contento.* Dunque, secondo questo principio dell' autore, noi tranguggiamo a gran sorsi le pene minime ma lunghe, dappoichè in esse si trovano *risorte e consolazioni*, che hanno certamente qualche cosa dippiù che poche stille di contento; nè poi il minimo è certamente un gran male.

In quanto poi all' altrui esempio nelle pene a vita, non si sommano dagli spettatori i momenti di essa che separati e divisi gli uni dagli altri; nella pena perpetua gli spettatori non mettono a calcolo i momenti passati, che più non sono, nè i futuri, che non si possono vedere, ma i soli momenti presenti sono quelli che loro

ne impongono (1). Laddove nella pena di morte si calcolano dagli spettatori stessi tutt' i momenti in una sola volta, perchè tutti si vedono in un solo atto.

Noi ad esuberanza abbiamo aggiunto questo nuovo argomento della futilità dell' esempio delle pene a vita per rispetto alla pena capitale, essendoci abbastanza occupati di sopra di una tale dimostrazione, che crediamo aver fatta con pruove non equivoche.

Inoltre il nostro autore dice: *tutt' i mali s' ingrandiscono nell' immaginazione*. Noi crediamo che questa parte finale di Beccaria favorisca più la nostra, che la sua causa.

In fatti l' anima nostra non poche volte è indotta in errore dall' immaginazione, la quale le dipinge gli obietti diversi da quelli che sono realmente. Questa immaginazione ci è amica in alcune contingenze, ed in altre l' abbiamo per la più fiera nostra nemica.

Nei piccioli mali, nelle leggere disgrazie, l' immaginazione ci favorisce, il che fa che noi felicemente illusi, tranguggiamo a gran sorsi il male leggiero, misto a poche stille di contento.

Ma quando i mali sono gravi e forti, allora la immaginazione opera nel senso contrario, cioè agisce in-

(1) Ci si potrebbe opporre che, secondo i nostri principii sviluppati precedentemente, l' uomo non solo rammenta il passato, ma prevede anche in certo modo il futuro. Ecco come i momenti della pena perpetua si veggono tutti in una volta dallo spettatore. Rispondo che questa teorica è vera, ma che i malvagi e i delinquenti malamente la mettono in pratica, giacchè quando si tratta di secondare le nostre passioni, i mali ch'esse ci presentano, li veggiamo sempre in un modo attenuante; più, quando i mali sono minimi, la immaginazione opera in un senso sommamente mite.

grandendo. L'anima nostra mettesi, quasi diret, in uno stato di delirio di fissazione sulla gravezza del male, di maniera ch' essa il vede sotto forme immaginarie e gigantesche, quantunque senza realità. Ecco la più terribile ed indivisibile alleata dei grandi mali, cioè la immaginazione, e tante volte è dessa sola che ci fa la guerra, ma sempre presuppone una grande sventura, senza di che non può agire ingrandendo.

Ciò posto, la immaginazione opera nel senso mitigante nelle pene *minime ma lunghe*, poichè il minimo non è certo un gran male; e poi in esse vi sono *risorse e consolazioni*, osservate e vedute così dal delinquente, come dagli spettatori.

All' opposto il comune degli uomini crede la morte la massima delle disgrazie, nè altra sventura, per quanto sia grave, assimila alla perdita della vita. Dunque la immaginazione agisce in senso esacerbante nella pena capitale, dacchè la dipinge all' animo di chi la soffre e di chi la vede, più terribile di quello che realmente lo sia. *La mort n' arrive qu' une fois. . . . il est plus dur de l' appréhender que de la souffrir.* La Bruyère, Moeursde ce siècle Ch. XI.

Se ciò non basta, aggiungo che la morte violenta per delitto ha qualche cosa di magico spavento agli occhi degli uomini.

In fatti, volgete i vostri sguardi su quella tela ove un pittore delineò un tremendo delitto, un crudele assassinio. L'animo vostro pruova un terrore ed uno spavento quasi magico, come diceva, alla vista di quella tragica scena.

D'altronde un guerriero che muore sul campo di battaglia per ferite riportate in difesa della patria, lo è d'una morte violenta, che non ci rattrista tanto, perchè sappiamo che egli muore per la difesa dei più sacri diritti, non che per la gloria militare. Forse anche noi stessi vorremmo morire di una morte così gloriosa.

Questa diversità nasce appunto, dal perchè gli uomini nel più profondo dei loro cuori sentono tutta la forza della moralità delle umane azioni.

Dunque la pena capitale è magicamente spaventevole agli occhi degli spettatori, sol perchè è dessa una morte violenta per delitto.

Bisogna poi avere una forte mancanza di buon senso, ed essere affatto destituto di qualunque idea morale, per asserire che il condannato a morte possa avere del *fanatismo e della vanità*, e *condensar tutto se stesso* alla vista del suo misfatto, della tremenda sanzione delle leggi, e del lento apparato che lo trascina al patibolo.

Continua Beccaria: *Ecco presso a poco il ragionamento che vi fa un ladro, un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per violare le leggi che la forca, o la ruota. So che lo sviluppare i sentimenti del proprio animo è un' arte che s' apprende coll' educazione: ma perchè un ladro non renderebbe bene i suoi principii, non perciò essi agiscono meno »: Quali sono queste leggi che io debbo rispettare, che lasciano un così grande intervallo tra me e il ricco? Egli mi niega un soldo che io gli cerco, e si scusa col comandarmi un*

travaglio che non conosce. Chi ha fatto queste leggi? Uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati visitare le squallide capanne del povero; che non hanno mai diviso un affumito pane fra le innocenti grida degli affamati figliuoli, e le lagrime della moglie. Rompiamo questi legami fatali alla maggior parte, ed utili ad alcuni pochi ed indolenti tiranni; attacchiamo la ingiustizia nella sua sorgente. Io ritornerò nel mio stato d' indipendenza naturale; vivrò libero e felice per qualche tempo coi frutti del mio coraggio e della mia industria; verrà forse il giorno del dolore e del pentimento, ma sarà breve questo tempo, ed avrò un giorno di stento per molti anni di libertà e di piaceri. Re di un picciol numero, correggerò gli errori della fortuna, e vedrò questi tiranni impallidire, e palpitare alla presenza di colui che con insultante fasto posponevano ai loro cavalli, ai loro cani ». *Allora la religione si affaccia alla mente dello scellerato, che abusa di tutto, e presentandogli un facile pentimento ed una quasi certezza di eterna felicità, diminuisce di molto l' orrore di quell' ultima tragedia.*

Beccaria era al certo un gran filosofo e pubblicista, ed in conseguenza avrebbe dovuto sapere, che i falsi ragionamenti, i quali si possono fare dagli scellerati, non sono stati nè saranno mai di norma alla legge. Sarebbe veramente mostruoso un codice penale in cui i paralogismi dei birbanti fossero la guida e la norma.

E poi sarebbe questo senza dubbio il ragionamento che, secondo Beccaria, si potrebbe tenere dai delinquenti, nella esistenza della pena capitale, ma questa soppressa, non ci dice lo stesso autore, quale altro linguaggio potrebbero tenere costoro. Ciò sembraci guardare la cosa da un lato solo; e perciò suppliremo noi a questa sua omissione, aggiungendo altri ragionamenti che potrebbero pur fare coloro che ruminano nell'animo l'atroce delitto, qualora non vi fosse per essi l'ultimo supplicio.

Ecco il ragionamento che vi fa un ladro, un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per violare la legge, che gli ergastoli e le pene a vita. « Vile rifiuto » di tutti, continuo scherno della fortuna, non mi re» sta che la strada del delitto per corrigere gli errori » di quella. Verrà forse il giorno del dolore, e del » pentimento; ma lungi allora di essere esposto a tutte » le ingiurie delle stagioni, nel carcere troverò un ri» covero di cui mancava nella mia libertà; in esso, prov» veduto di vitto e vestito, menerò nell' ozio il resto » della mia vita, e non stenterò più fra i patimenti del » freddo e della fame a procurarmi un tozzo di ammuf» fito pane, prezzo de' miei sudori, e della mia servitù » agli altri uomini. L'oro acquistato colle mie rapine » mi servirà a raddolcire le mie catene, o almeno con » esso avrò il comando e la stima fra i miei compa» gni della disgrazia. In quanto alla perdita della libertà, » io rischio ben poco; dappoichè tanto e tanto io pur » doveva lavorare quasi forzosamente da mattina a sera » per avere di che sfamar me e la mia famiglia: e » poi l'abitudine tutto vince, ed una evasione, una

» grazia potrà rendermi quella indipendenza che solo cimento di perdere col mio delitto ». Le passioni violente, sempre seducenti e feconde di speranze pei rovesci, si affacciano alla mente dello scellerato che così ragiona, e che abusa di tutto; ed egli si getta frettolosamente sulla strada del delitto, da cui solo avrebbe potuto trattenerlo la idea tremenda della morte.

Ciò per colui che per la prima volta medita l' atroce reato; vediamo adesso il ragionamento di chi già condannato ad una pena perpetua, medita la recidiva.

» Rinchiuso in un perpetuo carcere, nient'altro mi » resta a sperare o a temere dalla legge; ma che altro » poi sono queste leggi se non che un linguaggio di » convenzione, ed i pretesti della forza, e le crudeli » formalità della giustizia? Attacchiamo dunque la in» giustizia nella sua sorgente (1). Bisogna annichilire » questo linguaggio di convenzione, con tutt' i mezzi che » sono in mio potere, e la forza respingere colla forza. » Io debbo dunque, che anzi mi è utile il delinquere; » giacchè potrò impunemente incendiare, distruggere, » uccidere, avvelenare, rubare, rovesciare l' ordine ed » il governo. La sola inazione è per me fatale, per» chè mi ristagna in uno stato di perpetuo carcere, » ch' esser non potrebbe peggiore; mi conviene dunque » tradire, ingannare, sedurre, delinquere. E se la mia » sorte è decisa irrevocabilmente dal lato della pena,

(1) Ci siamo avvaluti di queste espressioni, per rispondere a Beccaria con gli stessi suoi principii, ma noi giudichiamo diversamente della legge. Essa per noi sta come la più utile, la più giusta norma, fuori della quale non v' è che l' anarchia, traboccante torrente delle più funeste calamità.

» non mi resta che la strada del delitto per ricuperare, » se è possibile, la mia libertà. Se non altro, sarà soddisfatta la insaziabile ferocia dell'animo mio, nè morrò » invendicato dei miei carnefici. Si ricorra dunque alla » forza ed alla violenza: mi conviene quest' ultimo » tentativo; io potrò sempre guadagnarvi, e quasi nulla » perdervi, giacchè sono gia messo fuori del terrore » della legge. *La religione si affaccia alla mente dello scellerato ed offrendogli un facile pentimento ec:*

Non sappiamo se questi ragionamenti, ed altri siffatti sieno più efficaci e comuni sul cuore degli scellerati, di quello immaginato da Beccaria. Il fatto, e l'esperienza ci fan conoscere, che questo insigne scrittore l'ha sbagliata completamente nell' interpetrare la volontà dei delinquenti.

Che sia così, noi crediamo che non fuvvi mai un solo condannato a morte che non abbia implorato la grazia, e non abbia fatto fervidi voti per ottenerla, cioè di scambiare la morte colla schiavitù perpetua. Dunque tutti i malfattori antepongono la pena a vita alla pena capitale, e nell' arbitrio della propria volontà prescelgono meglio di soffrire la prima che la seconda. Ed ecco come con un solo argomento decisivo di fatto sono distrutte, a parer nostro, tutte le laconiche elaborate sottigliezze di Beccaria.

Che se poi questa grazia non si è potuta ottenere, o non si è sperata, alcuni pochi scellerati sono diventati, egli è vero, eroi spregiatori della vita, ed hanno affrontato audacemente il loro legale esterminio; ma noi non sappiamo se l' eroismo consista nel fare della neccessità virtù.

Continua il nostro Autore.

Ma colui che si vede avanti gli occhi un gran numero di anni, e anche tutto il corso della vita che passerebbe nella schiavitù e nel dolore, in faccia ai suoi concittadini coi quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tuttocciò coll' incertezza e l' esito de' suoi delitti, e colla brevità del tempo in cui ne godrebbe i frutti. L' esempio continuo di quelli che attualmente vede vittima della propria inavvedutezza, gli fa un' impressione assai più forte, che non lo spettacolo di un supplicio che lo indurisce più che non lo corregge.

Noi al contrario portiamo opinione, che colui il quale medita l' atroce reato, la cui pena è una morte ignominiosa, un capestro, che in un solo istante potrà decidere irrevocabilmente del suo totale esterminio, dirà probabilmente: « Ahi! che varranno a me i tesori accu-
» mulati al prezzo del sangue mio? Io sarò una rapida
» folgore che si accende, istantaneamente lumeggia, e
» vividamente scintillando si estingue. Un anno o al più
» due di comando, pochi istanti di piacere, un passo
» arrischiato, una vile vendetta mi costeranno la morte.
» Sarò dunque costretto di staccarmi per sempre dai
» più cari oggetti dell' anima mia, ed i miei cari figli,
» la mia diletta sposa, i giorni miei, la mia vita, il mio
» nome, l' onor mio, gli amici, i parenti; tutto sarà
» per me perduto. Ahi! non si transige colla morte;
» questa spaventevole tiranna degli uomini non lascia die-

» tro di se prospettiva veruna. La religione si affaccia, è
» vero, alla mia mente, e mi dice, che una lagrima
» di sincero pentimento basta al cospetto dell' Eterno
» per cancellare dei falli che dinanzi agli uomini han
» bisogno di un torrente di sangue per espiarli; ma gli
» atroci delitti sono colpe tremende delle quali si è sem-
» pre mal sicuro di ottenere il perdono eziandio da
» quel Supremo Giudice clementissimo.

Non è utile la pena di morte, per l' esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbero aumentare il fiero esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio e formalità. Parmi un assurdo, che le leggi che sono la espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e per allontanare i cittadini dall' assassinio, ordinino un pubblico assassinio. Quali sono le vere e le più utili leggi? Quei patti e quelle condizioni che tutti vorrebbero osservare e proporre, mentre tace la voce sempre ascoltata dell' interesse privato, o si combina con quella del pubblico. Quali sono i sentimenti di ciascuno sulla pena di morte? Leggiamoli negli atti d' indignazione e di disprezzo, con cui ciascuno guarda il carnefice, ch' è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino che contribuisce al bene pubblico, lo strumento necessario alla pubblica sicurezza al di den-

tro , come i valorosi soldati al di fuori. Qual' è dunque la origine di questa contraddizione? e perchè è indelebile negli uomini questo sentimento ad onta della ragione? Perchè gli uomini nel più segreto dei loro animi, parte che più d' ogni altra conserva ancora la forma originale della vecchia natura, hanno sempre creduto non essere la vita propria in potestà di alcuno , fuori che della necessità , che col suo scettro regge l' universo.

Esaminiamo per poco questo esempio di atrocità nascente dalla pena capitale.

Le passioni si elevano tumultuanti su di un altare di sangue, ove tutto dì s'immolano vittime innocenti. Un fratricidio segnò l' apertura di una così lugubre scena , in cui attori sanguinarii rappresentano di continuo la loro parte cruenta. La vedova infelice coi famelici figli piange a piè di questo altare la inconsolabile perdita dell' amato sposo, e le sue privazioni, la sua nudità, la sua fame.

Nell' ardore della pugna il cannone e la baionetta spargono da per ogni dove il terrore e la morte, ed i difensori della patria cadono a migliaia sul campo dell'onore. Qui non v'è suicidio, non ingiustizia ed inutilità; evvi anzi necessità assoluta, e noi ne conveniamo, dappoichè come raffrenare i disordinati affetti degli uomini, come evitare la guerra, se è dessa sovente necessaria? Ecco esempii di atrocità senza numero, e tanto più riprovabili in quanto che colpiscono degl' innocenti.

Veniamo ora ai delinquenti qualificati ; percorriamo i registri criminali di un reo capitale , omicidii ,

incendii, saccheggi, falsità, furti, ferite, percosse, stupri, adulterii, violenze sono i titoli permanenti ed autentici che lo raccomandano alla pubblica clemenza; nè questi sono i soli, altri, e forse in maggior numero, rimangono occulti e coperti del denso velo della notte.

Non toccate costui, rispettate la sua esistenza, ahi! non date un così barbaro esempio di atrocità. Ecco salvata la vita ad uno o al più due scellerati di primo ordine in ciascuna Provincia e per ciascun anno, poichè nelle ben regolate società le esecuzioni capitali non sono più frequenti di ciò. È questo in definitiva il gran risultato.

Possono dunque i delitti dare a migliaia esempii di atrocità, può darli la necessità della guerra, ma non già la giustizia e la legge per sottrarre al capestro otto o dieci malfattori che, quali furie d' averno redivive, non si satollano che del cittadino sangue, brancolando da recidive in recidive, fra delitti e misfatti, esempii permanenti di inudite atrocità e barbarie, contro di tutte le scelleratezze. In questo caso non avvi necessità, ma ingiustizia ed inutilità di dar morte a questi pochi. Ecco in qual modo si cerca distruggere l' identicità e l' analogia fra cose che si vogliono diverse, mentre non sono che le medesime.

Questo a noi pare ammettere e non ammettere la stessa cosa nel medesimo tempo, cioè tollerare esempii di atrocità senza numero quando colpiscono degl' innocenti, e porvi una invincibile barriera sol quando possono colpire dei rei. E non è ciò patrocinare la causa

dei delinquenti, e discostarsi ancora dal pubblico suffragio, che mal soffrirebbe la vita in questi malfattori? Ove sarebbe più la reciprocanza, quell' antica madre dei diritti e doveri tutti degli uomini, ove quella simiglianza naturale in faccia alla quale ogni preferenza e prerogativa è un delitto, spezialmente allorchè queste eccezioni di favore lo sono per coloro che non le meritano e ne sono indegni?

Inoltre egli dice: *che pargli un assurdo che le leggi che odiano e puniscono l' omicidio, ne commettano uno esse medesime, e per allontanare i cittadini dall' assassinio ordinino un pubblico assassinio.*

Ed a noi pare che la sua opinione sia un assurdo. In fatti la legge odia e punisce le violenze, e secondo Beccaria, sarebbe un assurdo della legge far violenza ad un malfattore per imprigionarlo; o obbligando i cittadini a pagare i dazii e le imposte, ed i fittuarii a pagare i proprietarii, o costringendo legalmente un usurpatore a restituire le cose usurpate al vero proprietario.

Le leggi odiano e puniscono gli attentati contro la libertà dei cittadini, come poi esse commettono un tale attentato colla condanna dei rei alla schiavitù, o costringendo una parte dei cittadini al servizio militare, ed un' altra a sostenere gli oneri pubblici, ecc. ecc.?

Ecco con un colpo solo annichilita tutta la legge dichiarandola assurda, sol perchè si confonde diritto e torto, verità ed errore, giusto ed ingiusto. Si sopprima dunque il carcere, perchè così i cittadini riceveran-

nò l'esempio di rispettare la libertà dei loro concittadini; e sarà così tolto lo scandalo delle violenze tanto più funesto in quanto che la condanna alla prigionia è data con istudio e formalità ecc. ecc. Si vede bene che qui si tratta di proclamare l'anarchia legale, cioè l'anarchia sotto l'egida delle leggi.

Malamente poi Beccaria ha interpetrato la pubblica avversione pel carnefice, attribuendola *all'intima persuasione di ciascuno di non essere la vita propria in potestà di alcuno.* Se fosse così, una tale avversione avere si dovrebbe eziandio pel legislatore e pel magistrato, che figurano da primarii agenti nella pena capitale, il primo sanzionandola, il secondo applicandola; che anzi quest'avversione essere dovrebbe maggiore per costoro, poichè il carnefice non è che un innocente esecutore di ordini, e che niuna parte, a meno che la meccanica, prende in un sì terribile avvenimento, e che non truciderebbe i suoi simili se non gli venisse ordinato. Ma quest'avversione non si ha nè pel legislatore, nè per i magistrati integri, che sono da tutti i buoni cittadini amati, onorati, e rispettati. Quindi in altro star debbe questa avversione pel carnefice, essa lo è appunto:

1. Perchè il carnefice è sempre un uomo condannato a morte, che commuta questa pena coll'infame professione di trucidare i suoi simili; quindi doppio oggetto di avversione e d'infamia per lui, cioè essere un atroce delinquente, ed un vile strumento materiale di sangue. Contempla lettore fino a che si riducono gli uomini per salvare la propria vita!

2. Perchè i carnefici sono uomini in cui non avvi

ordinariamente buona fede, non verità, non giustizia, non onore, non santità; niun pregio li adorna, e tutti i vizii li deturpano: quindi a ragione tutti li fuggono.

3. L'esecuzione a morte sempre impone o spaventa l'animo dello spettatore e del popolo, ed egli acquista nel terrore di questa pena un certo terrore per chi abitualmente la esegue sotto ai suoi sguardi.

4. Una professione tanto vile, tanto infame, tanto abietta di ricevere prezzo per strozzare i suoi simili, e che si è obbligato affidarla ad un servo di pena capitale, perchè ogni uomo libero si rifiuterebbe di assumerla, come volete che non produca avversione e disprezzo? Aggiungi che ogn' uomo si guarda di trattare col carnefice, sì perchè ne acquisterebbe mal nome, sì perchè vi si attacca un presagio funesto di avversità e di sventure.

5. Finalmente la legge e la pubblica opinione guarentiscono quest' avversione, per rendere più esemplare ed ignominiosa la pena capitale.

Son questi i veri motivi della pubblica avversione pel carnefice, e non già quello escogitato da Beccaria. Ciò vieppiù chiaro si rende in considerare che nella fucilazione l'effetto è lo stesso, e pure i soldati addetti all' esecuzione di questa pena non vanno soggetti alla stessa avversione che si ha pel carnefice.

E poi questo abbominio pel carnefice prova che la pena capitale non è cosa di momento, nè uno spettacolo passeggiero ed istantaneo; giacchè il popolo ne sente tutto il terrore ed il ribrezzo anche per colui che n'è l'esecutore materiale.

Che debbono pensare gli uomini, nel vedere

i savii Magistrati, ed i gravi sacerdoti della giustizia, che con indifferente tranquillità e lento apparato fanno strascinare un reo alla morte, e che mentre un misero spasima nelle ultime angosce aspettando il colpo fatale, (1) *passano con insensitiva freddezza, e forse anche con segreta compiacenza della propria autorità, a gustare i commodi della vita? Ahi, diranno essi, queste leggi non sono che i pretesti della forza, e le meditate e crudeli formalità della giustizia; non sono che un linguaggio di convenzione per immolarci con maggior sicurezza come vittime destinate in sacrifizio all' idolo insaziabile del dispotismo!*

Qui Beccaria dà ai venerandi magistrati una insensitiva freddezza, ed anche una segreta compiacenza della propria autorità nelle esecuzioni a morte. Questi due sentimenti non si hanno a parer nostro dai giudici onesti, umani e religiosi; l'animo loro pruova sempre una certa trepidazione ed avversione nelle sentenze capitali, e se essi le pronunciano, è perchè così richiede la legge, e così vuole il fatto proprio de' rei. Vi sono tanti rincontri in cui il giudice può compiacersi del proprio potere; come poi appunto in questo momento fatale, che se non altro chiaro gli dimostra la fragilità e caducità della vita umana, vorrà egli provare la segreta compiacenza di cui si parla? Ciò non è proprio che di qualche Magistrato fiero, crudele, ed empio, che

(1) *E mentre un misero spasima nelle ultime angosce*: qui Beccaria si era dimenticato *del fanatismo e della vanità, e che moltissimi riguardano la morte con viso tranquillo e fermo.*

sente ed esterna al pubblico dei sentimenti di gioia in una circostanza in cui, anche provandoli, dovrebbe nasconderli nel più segreto del suo cuore.

Ma diam pure che i Magistrati abbiano questi due sentimenti nella morte dei rei; noi diciamo che non evvi in ciò niente di male, che anzi talvolta possono avere ragione a provare questa segreta compiacenza.

Suppongasi di fatti, e come uno dei tanti esempii che sogliono accadere, che un masnadiere qualificato, un crassatore di via pubblica infesti tutta una Provincia. Il ristagno generale del commercio, l'inceppamento degli affari di quella popolazione, il bruciamento delle messi, la distruzione degli abituri villerecci, i tanti ricatti in generi ed in danari, le tante vittime trucidate dal furore di costui, e della sua comitiva, apportando da per ogni dove la desolazione ed il terrore. Or non è egli naturale che se il mostro, autor di tanti mali, viene arrestato, e cade sotto la vindice scure della leggi, ogni classe di persone, e gli stessi magistrati sentano della gioia, e della soddisfazione nella punizione esemplare di questo malvagio, per essersi in tal modo tolto il potere di più nuocere ad un essere cotanto pernicioso e funesto?

Vediamo poi quali sieno i veri sentimenti della generalità degli uomini sul conto di questi delinquenti massimi; leggiamoli nei modi ond'essi si esprimono nella morte di uno scellerato di primo ordine. Essere malvagio e scellerato! Dopo aver commesso tante iniquità, e conturbato in tanti modi il corpo sociale, la giustizia ti ha alla pur fine arrivato. Paga ora col sangue tuo i tuoi

delitti, e possa colla tua morte respirare l'afflitta umanità, che rendesti il teatro delle tue carneficine. — Che anzi in qualche reato gravissimo la indegnazione degli uomini è arrivata fino al segno di desiderare all' istante, o al più presto possibile la caduta e lo esterminio del reo. E' noto l'adagio comune, *bisogna impiccarlo senza processo.*

Aggiungo che se per poco o il reato non costa, o per circostanze questi atrocissimi delinquenti non sono, condannati alla morte, il pubblico se ne duole ed esclama: Ahi! che sono queste leggi se non gl' incantesimi del giardino di Armida, i quali spariscono alla vista della magica verga. — Ecco il pensare degli uomini tutti, e ciascun di noi sente tutta la forza di questo ragionamento, esclusi però pochi malfattori, ai quali non mai potrà farsi capire la ragione e la giustizia della legge, *poichè chi perde sempre si lagna.*

Ho detto pochi, dappoichè è nostro pensare che il maggior numero dei delinquenti capitali nel più segreto dei loro cuori sentono tutta la ragionevolezza della pena di morte, che han meritata a ragione pe' proprii volontarii atrocissimi misfatti.

Ascoltiamo ora i funesti arzigogoli, che Beccaria mette in bocca ai delinquenti; poichè, sconcertato nella difficoltà della sua opinione, si va frullando il cervello per trovare di che sostenerla.

« *L' assassinio che ci viene predicato come un*
» *terribile misfatto, lo veggiamo pure senza ripu-*
» *gnanza e senza furore adoperato: prevalghiamoci*
» *dell' esempio. Ci pareva la morte violenta una*

» scena terribile nelle descrizioni che ce ne venivan
» fatte ; ma la veggiamo affare di un momento.
» Quanto lo sarà essa di meno in chi non aspet-
» tandola, ne risparmia quasi tuttocciò che ha di
» doloroso ! ». Tali sono a un dì presso i soliti paralogismi, che se non con chiarezza, confusamente almeno, fanno gli uomini disposti al delitto, nei quali, come abbiam veduto, l' abuso della religione può più che la religione medesima.

Se ci abbiam dato la pena di rispondere a Beccaria, non vogliamo impicciarci a confutare i paralogismi dei birbanti, essendo ben persuasi che ci perderemmo il ranno e l' olio, come suol dirsi. Non sappiamo poi com' essi possano rappresentarsi la morte violenta sotto l' aspetto più benigno, giusta il nostro autore, senza contemplarne i mali che la precedono, l' accompagnano e la seguono.

Se mi si opponesse l' esempio di quasi tutti i secoli, e di quasi tutte le nazioni, che hanno dato la pena di morte a taluni delitti, io risponderei ch' esso si annienta in faccia alla verità, contro di cui non vi ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà l' idea di un immenso pelago di errori, fra i quali poche, confuse, e a grandi intervalli distanti verità soprannuotano. Gli umani sacrificii furono comuni a quasi tutte le nazioni, e chi oserà scusarli? Che alcune poche società e per poco tempo solamente si sieno astenute dal dare la morte, ciò mi è piuttosto favorevole che contrario, perchè conforme alla fortuna delle grandi

verità, la durata delle quali non è che un lampo, a paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Non è ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al più gran numero; e da questa legge universale non ne sono andate esenti finora, che le sole verità che la Sapienza infinita ha voluto dividere dalle altre col rivelarle.

Se la opinione di Beccaria è una verità, egli avrebbe avuto tutta la ragione di esprimersi in quel modo come abbiamo testè veduto; che se poi fosse un errore, da cui non vanno esenti nemmeno gl' ingegni più sublimi, perchè sono uomini, allora ci parrebbe troppo azzardato e troppo franco il suo dire. Quel poi farsi tanto giuoco dell' esperienza, ch' è stata e sarà sempre la maestra della vita, ed alla cui infallibile bilancia si valutano tutte le leggi e tutte le cose per conoscerne il vero valore; quel trattare tutti gli uomini prima di lui o suoi contemporanei da ignoranti; e l'asserire che nell'immenso pelago di errori la sua opinione costituisce la verità, la quale soprannuota fra le poche altre e a grand' intervalli distanti che vi sono nella storia degli uomini, non sappiamo quanto possa riguardarsi come ben fatto e ben detto. A noi ciò sembra un volersi costituire giudice nella propria causa. E pure non pensarono come lui nè Filangieri, nè Mably, nè Briganti, nè Romagnosi, nè Rousseau, nè Grozio, nè nè Puffendorfio, nè Einnecio, nè altri non mediocri pensatori, i quali tutti stanno per la necessità della pena capitale. Come quindi un esempio di epoca immemora-

bile e generale nulla valga, e poi un esempio di poche società e per poco tempo possa formare stato, ed avere tutta la efficacia, sol perchè questa è la fortuna delle grandi verità, la durata delle quali è un lampo in paragone della lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini, non sapevamo che gli uomini, sono stati e saranno sempre nell' errore, e che le grandi verità non possono durare presso di essi che come un lampo; e se ciò è vero, e se la soppressione della pena di morte è una grande verità; Beccaria non poteva augurarsi di vedere adottata la sua opinione, che per la durata di un lampo, essendo questa la fortuna delle grandi verità. A che dunque fare tanti sforzi per dissipare l' errore, se questo è invincibile appo gli uomini, e che quale antico retaggio la madre trasmette ai figli colla vita?

Se dunque l'errore è degli uomini, e la pena di morte è un errore, ne deriva necessariamente e sotto questo aspetto la necessità della pena capitale. È questo un falso ragionamento, ma esso discende legittimamente dai principii di Beccaria.

La voce di un filosofo è troppo debole contra i tumulti e le grida di tanti che sono guidati dalla cieca consuetudine, ma i pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra, mi faranno eco nell' intimo del loro cuore; e se la verità potesse fra gl' infiniti ostacoli che l' allontanano da un Monarca, malgrado suo, giungere fino al suo trono, sappia ch' ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini; sappia che tacerà in faccia a lui la sanguinosa fama di conquistatore, e che la giu-

sta posterità gli assegnerà il primo luogo fra i pacifici imitatori de' Titi, degli Antonini, e dei Trajani.

Felice la umanità se per la prima volta se le dettassero leggi, ora che veggiamo riposti su i troni di Europa monarchi benefici, animatori delle pacifiche virtù, delle scienze, de'le arti, padri de' loro popoli, cittadini coronati, l'aumento dell' autorità dei quali forma la felicità de' sudditi, perchè toglie quell' intermediario dispotismo, più crudele, perchè men sicuro, da cui venivano soffocati i voti sempre sinceri del popolo, e sempre fausti quando possono giungere al trono! Se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere agli errori la venerata ruggine di molti secoli. Ciò è un motivo per i cittadini illuminati di desiderare con maggiore ardore il continuo accrescimento della loro autorità.

La voce della verità e della ragione non arriva giammai attraverso la folla delle violente passioni che tormentano il cuore del malvagio, nè è valevole a persuadere la falsa filosofia ne' suoi paralogismi. Ma i saggi legislatori e i veri filosofi, uomini di tutt' i secoli e di tutte le nazioni, non esiteranno per un momento a decidersi pel vero e pel ragionevole, come le sole vere norme onde generata viene la felicità e 'l ben essere dei popoli. i di cui voti sempre sinceri e sempre fausti arriveranno fino al trono, ove sono indivisibili compagne di un illuminato Monarca la giustizia e la verità. L' errore è un *lampo* in paragone della verità che rischiara gli uomini, e le di

cui invariabili norme sono scolpite nei cuori di tutta quanta la specie umana. Basta dunque consultare la propria intima convizione, scevra da passioni e in quei momenti di calma nei quali l'anima nostra non consulta che se stessa, per convincersi evidentemente, che la morte violenta per la sanzione delle leggi non è affare di momento, nè ingiusta o inutile, ed alla quale possiamo rassegnarci con fanatismo e vanità. Questo linguaggio non è proprio che dei romanzi, usi a descriverci uomini straordinarii con straordinarie prerogative, ma in faccia alla filosofia rischiarata dalla verità, essa diviene insignificante ed assurdo, nè può reggere contra i di lei raziocinii.

CONCHIUSIONE GENERALE

Legislatori, la moderna filosofia avrebbe voluto sottrarre al vostro potere il diritto su la vita dell' uomo; ma la ragione ci detta che onnipossente esser deve la legge, e che niun limite star debbe al potere sovrano, qualora si tratti del pubblico bene. Voi dunque avete il *ius vitae et necis*.

Ove la civilizzazione e l' esquisita morale di un popolo facesse travedere ad un illuminato Monarca essere giunta l' epoca fortunata di non dovere usare questa pena estrema, il diritto di far grazia è in suo potere; ed egli può molto bene *con circospezione* adoperarlo. Le Imperatrici Elisabetta e Caterina di Moscovia hanno dato questo lodevole esempio.

Ma ove nella legge non vi fosse la pena capitale, non vi resterebbe, in qualche pericoloso momento, che o subordinare i diritti tutti dell' intera nazione, e di ciascun membro di essa al diritto proclamato eminente della vita del suo simile, o ricorrere alle violenze, ed al diritto del più forte, pericoloso egualmente in chi lo esercita che in chi lo soffre.

Una falsa libertà agita le menti volgari; si crede tanto più libero un popolo, quanto meno concede dei suoi diritti al potere sovrano. Ecco la chimera del tempo.

Certo è però che quanto meno si concede al po-

che quanto si toglie al potere delle leggi, tanto si accresce al potere privato, e per prevenire l' immaginario dispotismo di un solo, si proclama il reale dispotismo di tutti, o per meglio esprimermi nella *specie*, il regno della libertà dei birbanti principia col regno della schiavitù della gente onesta e dabbene.

La vera libertà civile sta nella onnipossenza della legge, la quale, guidata da un savio Monarca su i dogmi dell'imperturbabile ragione, parte dall'ultimo de' suoi sudditi, ed arriva fino al suo trono, il quale sfolgorante delle più eminenti prerogative, può spingerle efficacemente tutte riunite al conseguimento del pubblico bene.

Non ignoro che spesso si è abusato di questo sommo imperio; ma allora il vizio sta nell' abuso e non già nella legge, giacchè la possanza del dispotismo ha sempre prevaluto a quella delle leggi. A qual pro dunque, in questo caso, il privilegio della vita, che sopprimerebbero le baionette o il pugnale dell' assassino?

Ma ci si dirà: non è forse la umanità la più bella prerogativa del trono, ed il più desiderabile attributo della sovranità e delle leggi? Niun dubbio, ma avrei ragione a temere che sotto il velo di un' apparente umanità non si celasse la legge promovente al delitto; ed allora la soppressione della pena capitale non sarebbe più una quistione di umanità.

Conchiudo: la soppressione della pena di morte non è utile ai delinquenti; giacchè, sottraendoli alla scure della legge, li sottopone alla vita dello squallore e delle catene. Non è utile agli altri uomini tutti, i quali

mal sicuri dai malfattori sanguinarii, vedrebbero con isdegno questi sciagurati impotenti abbandonati ai ripetuti colpi della ferocia. Finalmente questa soppressione non previene il dispotismo; perchè il despota deve necessariamente infrangere la legge, senza di che non sarebbe un tiranno. Dopo tutto ciò, non fia maraviglia se noi, veri interpetri de' sentimenti di tutta quanta la specie umana, gridiamo incessantemente : *perchè mai questa impercettibile funesta contraddizione di far votare ad un reo fin all'ultimo lappo l'amaro calice della disperazione*, *e di proclamarne nel tempo stesso l'eminente privilegio alla vita?* Fatale paralogismo!

Però, se noi fin qui abbiamo difeso i diritti della Sovranità e delle leggi, non ometteremo di difendere la umanità dalla prodigalità de' supplicii: errore non meno funesto, che invade la mente di certi uomini o troppo feroci o eccessivamente estimatori di una rigorosa giustizia, *in apicibus iuris*.

Io non saprei darmi pace a vista di quelle proscrizioni terribili, e di città vedove, e di fiumi ingombri di cadaveri; in udire quel rumore sordo e continuo della scure che immola le vittime, e quelle spaventevoli detonazioni, annunzio di ampio eccidio, e quei ruggiti di gioia, e quei cantici sinistri di carneficina e di morte. La umanità, la filosofia e la ragione

legislatore l' idea tremenda di un padrone severo e crudele, ed annichila il germe di quella reciprocanza di affetti e di simpatie che debbevi essere fra il Sovrano ed il suo popolo, di quella scambievole sincerità ed amicizia tra il primo ne' suoi savii comandi, ed il secondo nella sua rispettosa ubbidienza.

Quel poi raggirarsi continuamente fra 'l tetro spettacolo di esecuzioni capitali, getta il popolo nel terrore e nello spavento; esso acquisterà un carattere sanguinario e feroce, che lo abituerà allo spettacolo del supplicio, senza punto correggerlo o imprimergli un salutare terrore (1).

Mi si dirà, dunque questa pena esser deve rara? Non v' ha dubbio, anzi noi inculchiamo questa rarità: circoscriviamone però i veri confini.

Noi vedremmo un legislatore timido e ch' esiterebbe a pronunciarsi con fermezza e coraggio, qualora, per ottenere questa rarità, non fulminasse la pena capitale ai delitti pe' quali è dessa assolutamente indispensabile.

In altro dunque star debbe questa rarità; essa lo è appunto nella saggia gradazione che il legislatore dar deve alle pene (2), facendole servire esattamente allo scopo cui esse sono destinate.

---

(1) On se familiarise avec tout. C' est peut-être parceque la peine de mort est trop commune dans quelque pays, qu' elle y inspire une terreur moins salutaire. Mably, t. IX, p. 138.

(2) È necessità politica e di buon governo quella di graduare le pene in proporzione della diversità de' reati; laonde, quando la gradazione sarà poco esatta, vi potrà essere una falsa necessità della pena di morte. Allora il vizio sta nella gradazione, che bisogna corrigere per rendere meno frequenti i supplicii.

In fatti, si deve punire non per vile vendetta, nè per disfare un delitto già commesso, il che sarebbe un impossibile; ma per necessità, tanto richiedendo la pubblica tranquillità, e la prevenzione de' reati. Quindi è massima di dritto penale che tutte le pene sono giuste, allorchè sono necessarie.

Però, siccome la pena di morte riguarda i più preziosi diritti del cittadino, ed è irrevocabile così la necessità in questo caso esser deve a rigore ed in istretti termini, e non già necessità immaginaria ed ideale, che fa vedere nel legislatore un uomo sanguinario e vendicativo, anzi che giusto e forte.

V' ha dippiù: ove la pena di morte non è data solamente ai reati massimi, ma è dessa applicata benanche ai reati minori, in questo secondo caso spesso gli offesi non querelano; o i testimoni non depongono il vero; ed i rei quasi si forzano a commettere delitti più gravi, per comperare la impunità. E finalmente il magistrato, nella terribile lotta fra la legge e la propria convizione, pronuncia il *non consta*. Così ci fa sentire il dotto Montesquieu: *Allorchè le pene non sono proporzionate al delitto, si è spesso forzato a preferire la impunità.*

Legislatori chiamati a dettare norme di giustizia e di ragione ai popoli, se noi abbiamo dimostrato che non [illegible] dimenticare di aver nelle mani la spada,

Grazie alle generose cure di un giovane Monarca, che dolcemente ci regge, e che alla legittimità di un antica stirpe di Re accoppia il nome e le qualità di padre e difensore costante de' suoi figli e sudditi, FERDINANDO SECONDO, questo augusto palladio della felicità e della pace di questo suo Regno grazie, io diceva, alle fervide cure di questo modello de' Principi saggi, noi non rinveniamo certo siffatti difetti o inconvenienti nella nostra attuale legislazione penale.

Non lascerò la penna senza dire qualche cosa su i doveri del magistrato, qualora si tratta di dovere applicare questa estrema punigione.

Il magistrato è il servo della legge; egli aver deve una infrancibile benda avanti gli occhi per non guardare a' suoi capricci, o a particolari considerazioni. Una male intesa umanità, o un cieco rigore spingono non poche volte questi agenti del potere ad abusarne. Evvi ancora il così detto *casus pro amico*, ed al contrario. Da ciò ne viene la vera anarchia legale, poichè distrugge la inviolabilità della legge, comune garentia e sicurezza. Essi così facendo, tradiscono la patria ed il proprio principe, per dar luogo al potere arbitrario. Sono essi dunque rei di ribellione in faccia al governo ed alla società.

Se dunque il Magistrato non può, senza abuso di potere, nè deve violare il sacro deposito delle leggi, sarà facile indagare in che consista la giusta applicazione che far deve della pena capitale; essa sta appunto nell'esattissima indagine del reato e del suo autore, al quale questa pena è fulminata.

L' istoria del foro penale rigurgita di vittime innocenti sacricate in buona fede al fosco lume di queste mal verificate indagini, quindi non possiamo che inculcarne la esattezza fino al rigore estremo. Le esecuzioni a morte sono irrevocabili, e non si è mai cautelato abbastanza perchè sieno giuste.

Nei giudizii capitali il magistrato non deve perdere mai di vista la massima, esser meglio che un reo vada impunito, anzi che un innocente sia condannato alla morte.

Ed eccomi al termine di questo qualunque siasi mio lavoro. Spetta ora a te, caro lettore, il giudicare del suo merito.

Se dirai che non ho saputo sostenere con nobilità e precisione le mie idee, ti risponderò che ho motivo di dubitare di non aver potuto scrivere per la mia gloria.

A me basterà la tua sincera assertiva che i miei principii sono veri, poichè sono contento di avere renduto omaggio alla verità

Ben so d' altronde essere tale la debolezza e la imperfezione della mente umana, che gli scritti de' più grandi uomini non vanno esenti dall' errore, ma posso assicurarti con una piena ed intera convizione che in tutta questa mia dissertazione non ho fatto altro ch' enunciare la verità, tal quale l' ho sentita nel più se-

Tuttocciò in risposta a taluni i quali han creduto che io scriveva con poca buona fede, perchè sentiva pel vecchio stile, uomo inumano, sanguinario, crudele, e forse anche satellite del dispotismo. Questi bassi e vili sentimenti non hanno mai avuto sede nel mio cuore.

Dunque a titolo di umanità e de' moderni principii si avrebbe voluto che non avessi pubblicato per le stampe quello di cui mi sentiva moralmente convinto; e che in vece e per lo mio meglio mi fossi taciuto. Sappiano questi signori, che se essi perchè ligii al potere arbitrario pretendono tiranneggiare su le altrui opinioni, io invece non sacrifico così volentieri la fierezza del mio carattere, e la indipendenza dell'animo mio a meno che all'evidenza degli argomenti ed alla forza della verità.